



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

La modifica del rischio di revisione ai tempi del Covid-19

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Sabrina Rigo

Laureanda

Linda Augugliaro

Matricola 863386

Anno Accademico

2020 / 2021

«The Covid-19 crisis is having a significant impact on investors, issuers, and auditors alike. [...] Adherence to our standards takes on added importance as investors depend now, more than ever, on the integrity of financial statements»
William D. Duhnke III, 2020

Indice

Abstract	6
-----------------	----------

Introduzione	9
---------------------	----------

Prima Parte

1. Il rischio di revisione e le responsabilità del revisore pre e post pandemia

1.1 I rischi di errori significativi: il rischio intrinseco e il rischio di controllo.....	13
1.1.1 <i>I rischi di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni</i>	16
1.2 Il rischio di individuazione.....	19
1.3 Le responsabilità del revisore rispetto al sistema di controllo interno.....	22
1.4 La modifica dell'approccio di revisione ai tempi del Covid-19.....	27

2. Alcune delle più importanti deroghe legislative concesse all'imprenditore ai tempi del Covid-19

2.1 Misure per garantire la continuità delle imprese.....	30
2.1.1 <i>La deroga sulla continuità aziendale</i>	34
2.1.2 <i>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza</i>	42
2.2 Misure a sostegno della liquidità attraverso meccanismi di garanzia e moratorie.....	47
2.3 Misure a sostegno del lavoro: il lavoro agile e il divieto di licenziamento.....	52
2.4 Misure contabili per il bilancio 2020.....	55

3. L'aumento dei rischi durante il Coronavirus

3.1 Il rischio di frode: management override e revenue recognition.....	62
3.2 Il rischio di liquidità delle imprese.....	72
3.3 Privacy e cyber security: phishing e attacchi ransomware.....	79

4. <i>Gli effetti del Covid-19 sulle procedure di revisione</i>	
4.1 La ridefinizione del rischio di revisione.....	89
4.2 Gli impatti nel calcolo della significatività.....	92
4.3 Cambiamenti nell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati.....	94
4.4 La valutazione della continuità aziendale per il revisore.....	99
4.5 I riflessi sulla lettera di attestazione e sugli eventi successivi.....	106
4.6 I riflessi sulla relazione di revisione.....	109

Seconda Parte

5. <i>Analisi empirica</i>	
5.1 Esame delle relazioni di revisione di un campione di società con riferimento all'esercizio 2020.....	115
5.2 Le considerazioni derivanti dall'analisi empirica.....	135

Conclusioni	138
Bibliografia	143
Sitografia	148
Sitografia – Articoli	150
Riferimenti normativi	152
Appendice	155

Abstract

L'obiettivo della seguente trattazione è quello di analizzare il cambiamento del profilo di rischio dell'impresa in conseguenza della pandemia globale da Covid-19 e i successivi impatti sul rischio di revisione. A causa della diffusione del virus, infatti, il rischio di revisione ha subito profonde modifiche, con effetti sulle procedure di verifica necessarie ad acquisire elementi probativi sui quali poter basare il proprio giudizio professionale sul bilancio.

Nella prima parte dell'elaborato si descrive il concetto di rischio di revisione – necessario per comprendere la sua modifica ai tempi del fenomeno pandemico – ed il conseguente effetto del Coronavirus sulle responsabilità del revisore rispetto al sistema di controllo interno dell'impresa. La trattazione dimostra infatti la necessità di diversificare l'approccio di revisione, in quanto la trasmissione del virus e le misure restrittive disposte dal Governo durante l'emergenza sanitaria hanno richiesto una veloce capacità di adattamento in capo al revisore, che oggi deve svolgere analisi più approfondite sulle incertezze significative emerse e dovute all'amplificazione di circostanze esistenti o all'insorgere di nuovi rischi.

Inoltre, si analizzano alcune delle deroghe legislative e misure di sostegno economico disposte a favore delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie durante il periodo pandemico. Attraverso l'esame del D.L. 18/2020 "Cura Italia", del D.L. 23/2020 Decreto "Liquidità", del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e del D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto") si introducono misure contabili, disposizioni a sostegno del lavoro, della liquidità e di predisposizione della continuità aziendale per le imprese colpite dal Coronavirus, al fine di affrontare la crisi sanitaria, sociale ed economica.

La trattazione descrive nello specifico la deroga sulla continuità aziendale, presentata all'art. 7 del Decreto "Liquidità" e ripresa dall'art. 38-*quater* del Decreto "Rilancio", in quanto ritenuto un tema di rilevante impatto per le considerazioni elaborate dal revisore sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un complesso economico funzionante, così come il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza: l'art. 5 del D.L. 23/2020 ne definisce la proroga dei termini, evitando che la maggior parte delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria possano essere sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale, a causa delle misure più stringenti introdotte dal Codice e finalizzate ad individuare tempestivamente degli indizi di crisi.

In una situazione di pandemia globale e di crisi generalizzata, infatti, il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi è da considerarsi necessario, anche se per alcune realtà il Coronavirus potrebbe essere ritenuto come l'evento scatenante di una situazione economica e finanziaria già precaria.

Inoltre, tra le disposizioni a sostegno del lavoro, l'elaborato descrive la diffusione del lavoro agile e del divieto di licenziamento, oltre alla concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato (Fondo di Garanzia per le PMI) e di moratorie per supportare la liquidità delle imprese durante la pandemia.

A seguito delle novità legislative introdotte, il documento delinea i rischi emersi durante il Covid-19, che hanno influenzato le *performance* dell'impresa in maniera significativa e che hanno contribuito alla modifica del rischio di revisione per il soggetto responsabile dell'incarico. In particolare, vengono approfonditi i rischi connessi a condotte fraudolente attuabili da parte degli amministratori per alterare o modificare l'andamento della propria dimensione economico-finanziaria, non solo per dimostrare una situazione rosea fittizia, ma anche con lo scopo di ottenere i finanziamenti garantiti dallo Stato.

Si descrive inoltre il rischio di liquidità, caratterizzato dall'incapacità dell'impresa di adempiere nel breve termine alle obbligazioni assunte, dall'impatto del Covid-19 sulla recuperabilità dei crediti scaduti e, soprattutto, dalla possibilità che la società possa violare le clausole contenute nei contratti di finanziamento, stipulate con gli intermediari finanziari e ritenute come condizioni necessarie per vedersi garantita la concessione del credito.

Allo stesso tempo, l'elaborato mette in luce il fenomeno degli attacchi informatici per il furto di dati sensibili come conseguenza dovuta alla diffusione del lavoro agile (*smart-working*), ampliando i rischi generati dal Coronavirus e focalizzandosi su una maggior tutela della *cyber security* e della *privacy*.

Una volta definite le deroghe legislative e i conseguenti rischi derivanti dalle stesse, la trattazione valuta i loro effetti sull'attività di revisione contabile attraverso lo studio di documenti predisposti dagli organismi nazionali ed internazionali e mediante l'analisi dei principi di revisione di riferimento: definire il rischio di revisione, identificare e valutare i rischi, porre in essere delle procedure di verifica tali da acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono processi da rielaborare considerando l'impatto del Covid-19 ed il supporto tecnologico di cui il revisore si è dotato per affrontare le stringenti limitazioni alla mobilità.

Infine, per concludere l'elaborato e rafforzarne il contenuto, nella seconda parte vengono definiti dei casi pratici: mediante l'analisi di un campione di relazioni di revisione con riferimento all'esercizio 2020, e la rispettiva comparazione con quelle degli anni precedenti, l'obiettivo è mettere in luce i riflessi della pandemia sui paragrafi della relazione, sui contenuti degli stessi e sulle procedure poste in essere dal soggetto abilitato riguardanti gli "aspetti chiave" della revisione.

Il confronto permetterà di ottenere dei risultati finalizzati a comprovare il contenuto del lavoro, dimostrando come la revisione contabile abbia dovuto ridefinire il proprio approccio all'attività, così come qualsiasi altra impresa colpita dal Coronavirus.

Introduzione

Il 2020 è l'anno della pandemia globale: un virus altamente contagioso, definito Coronavirus,¹ ha iniziato a diffondersi a partire dalla Cina – precisamente dalla città di Wuhan – verso la fine di dicembre 2019. Iniziata come epidemia, la sindrome respiratoria che si manifesta nella maggior parte della popolazione che contrae il virus si è diffusa a livelli esponenziali in tutto il mondo, portando l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a dichiarare, in data 30 gennaio 2020, «*lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*».

L'11 marzo 2020, a causa della veloce propagazione della malattia, l'OMS ha descritto ufficialmente l'infezione da Covid-19 come “pandemia globale”.

In Italia, il virus ha cominciato a manifestarsi a partire dalla seconda metà di febbraio 2020, generando notevoli ripercussioni sul settore socio-economico e sanitario del nostro Paese ed incidendo sul tessuto produttivo delle grandi, medie e piccole imprese per la sua repentina modalità di evoluzione. Allo stesso tempo, proprio perché correlato al processo produttivo e allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, l'esercizio della revisione contabile è stato influenzato in maniera significativa dalla pandemia, dando vita a numerosi interventi da parte degli organismi nazionali ed internazionali, con lo scopo di dettare delle linee guida per l'esecuzione dell'attività durante la diffusione di questo fenomeno esterno estremamente imprevedibile.

La seguente trattazione ha dunque la finalità di descrivere l'impatto del Coronavirus sull'attività di revisione legale dei conti, sottintendendo come l'intero ambito economico, sociale e sanitario siano stati duramente colpiti dalla pandemia globale.

In particolare, la revisione contabile si basa su una serie di processi e di verifiche volte a comprendere l'andamento dell'impresa e ad esprimere un giudizio professionale sull'informativa finanziaria della stessa. Generalmente, il processo di revisione legale viene svolto presso la sede del cliente sottoposto a revisione, dando la possibilità di effettuare delle verifiche sul luogo, di intervistare il personale, di osservare e di eseguire nuovamente i controlli posti in essere dalla società, di richiedere le evidenze documentali e di attuare delle ispezioni sulla documentazione oggetto di analisi.

¹ Coronavirus, o Covid-19, è il nome dato alla malattia correlata al virus. SARS-Cov-2 rappresenta il nuovo ceppo di Coronavirus, che non è mai stato identificato nell'uomo in passato.

Con l'aggravarsi della situazione sanitaria, però, anche l'attività del revisore è stata compromessa nella sua essenza, richiedendo un'immediata capacità di adattamento alle circostanze. I provvedimenti legislativi attuati dal Governo per ridurre la diffusione del contagio hanno imposto delle severe restrizioni riguardo la possibilità di effettuare spostamenti; di conseguenza, l'impossibilità di recarsi presso la sede dell'impresa non garantisce il tradizionale svolgimento del processo di revisione e, allo stesso tempo, il lavoro da remoto comporta un tema di validità sull'acquisizione degli elementi probativi estremamente delicato.

Nonostante gli impedimenti imposti, le difficoltà pratiche nel porre in essere l'attività di *audit* non possono essere considerate come giustificazioni valide per venir meno all'esecuzione dei propri doveri. Per questo motivo, il sindaco-revisore ha dovuto adattarsi agli eventi ed approfondire ulteriormente l'analisi critica. Infatti, le deroghe concesse agli imprenditori attraverso l'emanazione del D.L. 18/2020,² del D.L. 23/2020,³ del D.L. 34/2020⁴ e del D.L. 104/2020⁵ – e finalizzate a garantire un sostentamento all'attività di impresa – hanno aumentato le attività di controllo e di vigilanza, soprattutto a causa dell'incremento dei rischi dovuti al Covid-19: il revisore non è tenuto solamente a verificare il corretto rispetto dei principi contabili adottati, ma deve anche indagare l'adeguatezza degli assetti organizzativi impiegati dalla società per far fronte alla pandemia, vigilare sulla corretta conformità alle disposizioni emanate dai DPCM in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori, su eventuali abusi delle deroghe legislative disposte durante la diffusione del virus o su condotte fraudolente attuate dagli amministratori dell'impresa per ottenere finanziamenti o agevolazioni dallo Stato. Infatti, il rischio di "*management override*", inteso come condotta fraudolenta posta in essere dagli amministratori e volta ad alterare o falsificare l'informativa di bilancio e l'andamento della stessa, si è notevolmente incrementato con l'evolversi dell'emergenza sanitaria, insieme al rischio di liquidità: l'evoluzione pandemica e la conseguente difficoltà nella generazione di valore da parte delle entità possono condurre allo sfioramento delle clausole nei contratti di finanziamento (*financial covenants*) stipulati tra gli intermediari finanziari e la società, provocando la revoca immediata dei finanziamenti concessi. Inoltre, i finanziamenti garantiti dallo Stato ed erogati alle imprese per favorirne la liquidità possono comportare l'incapacità

² Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

³ Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto "Liquidità"), "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*".

⁴ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

⁵ Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto "Agosto"), "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*".

della società di adempiere alle obbligazioni assunte durante la pandemia, nonostante vengano considerati come l'unica soluzione per generare cassa nel breve periodo.⁶

Un ulteriore esempio di rischio elevato ai tempi del Coronavirus è dato dalla recuperabilità dei crediti: nella valutazione del fondo svalutazione, infatti, il revisore deve prestare particolare attenzione alla capacità di recuperare i crediti scaduti, non solo perché considerata una posta di stima soggettiva e dunque rischiosa per natura, ma anche per la difficoltà di ottenere informazioni chiare sulla bontà del debitore e per i successivi effetti del *lockdown*,⁷ che hanno portato alla chiusura di molte piccole e medie imprese e alla conseguente impossibilità di ripagare i propri debiti.

Inoltre, anche la modalità di lavoro da remoto adottata dalle imprese per prevenire il contagio espone la società sia al rischio di attacchi informatici che di violazione di norme etiche e di comportamento da parte dei dipendenti. Per questo motivo, il revisore deve indagare sull'organizzazione e sull'affidabilità della società ai tempi della pandemia, mediante l'acquisizione di flussi informativi: ad esempio, verificare che la società sia dotata di un ambiente IT adeguato e che l'impresa abbia messo a disposizione del proprio personale delle dotazioni tecnologiche munite di opportuni sistemi anti-virus, oltre a fruire dei corsi di formazione necessari ad impartire le conoscenze adeguate per fronteggiare i rischi di attacchi fraudolenti.

Di conseguenza, è necessario che il revisore vada a ridefinire il rischio di revisione, sia a causa dell'incremento dei rischi provocati dal Covid-19 sia a seguito dei cambiamenti organizzativi avvenuti all'interno delle realtà imprenditoriali. Moltissime società hanno infatti riconvertito il proprio modello di *business* per adattare l'attività produttiva alle esigenze del mercato: nello specifico, imprese adibite alla fabbricazione di *packaging luxury*, di tappezzeria per auto o nella produzione di tessuto per abbigliamento protettivo sportivo e da lavoro hanno trasformato i propri stabilimenti, riadattandoli per l'elaborazione di mascherine chirurgiche.⁸

Pertanto, il revisore deve rivedere la propria attività e ridefinire la valutazione dei rischi anche sulla base delle nuove attività di lavoro, identificandoli mediante la comprensione dell'impresa e della modifica del contesto in cui opera durante l'emergenza sanitaria.

⁶ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore*, pag. 15.

⁷ Termine per indicare una misura emergenziale di confinamento e di chiusura per evitare la diffusione del contagio.

⁸ Carli A., *Mascherine e respiratori, ecco le fabbriche che si riconvertono*, Il Sole 24 Ore, 24/03/2020.

Inoltre, anche la difficoltà di acquisire la documentazione necessaria per l'esecuzione di test specifici sull'impresa deve essere ponderata con attenzione dal revisore, il quale deve valutarne l'effetto al momento dell'espressione del proprio giudizio nella relazione di revisione: l'impossibilità di effettuare spostamenti presso i clienti può causare un impedimento alla raccolta di documentazione sufficiente ed appropriata per portare a termine l'attività, oltre ad eventuali casi di difficile reperimento degli amministratori delle entità. Infatti, la mancata disponibilità del top management può generare degli ostacoli al dialogo e al confronto sulle questioni di fondamentale importanza.

Pertanto, l'attività del revisore risulta essere maggiormente agevolata con realtà imprenditoriali dotate di un approccio digitalizzato, in modo tale da permettere un immediato scambio di documenti, di informazioni e per programmare riunioni virtuali, così da fornire dei continui aggiornamenti sul corretto svolgimento del proprio incarico. Nel caso in cui l'entità sottoposta a revisione non sia attrezzata per facilitare l'operato del revisore, non permettendogli quindi di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, questa carenza potrà generare degli effetti sulla relazione di revisione, in particolare attraverso l'espressione di un giudizio *con modifica* (ISA 705):⁹ infatti, la trattazione si conclude con la disamina di un campione di relazioni di revisione relative all'esercizio 2019 e 2020, in modo da predisporre una comparazione su eventuali cambiamenti nell'espressione del giudizio del revisore e sull'inserimento di appositi paragrafi, dovuti all'amplificazione di eventi e circostanze causate dalla pandemia da Covid-19.

È dunque fondamentale porsi degli interrogativi sull'esercizio della revisione contabile: come si modifica il rischio di revisione ai tempi del Coronavirus? Quali sono le deroghe legislative che il revisore deve tenere in considerazione durante il suo incarico? Quali rischi ha provocato la pandemia e quali ha incrementato? Quali sono gli effetti sulla relazione di revisione?

Domande a cui si cercherà di rispondere nel corso della seguente trattazione.

⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705: "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente".

CAPITOLO I

Il rischio di revisione e le responsabilità del revisore pre e post pandemia

- 1.1 I rischi di errori significativi: il rischio intrinseco e il rischio di controllo
 - 1.1.1 *I rischi di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni*
- 1.2 Il rischio di individuazione
- 1.3 Le responsabilità del revisore rispetto al sistema di controllo interno
- 1.4 La modifica dell'approccio di revisione ai tempi del Covid-19

1.1 I rischi di errori significativi: il rischio intrinseco e il rischio di controllo

L'attività di revisione contabile è un processo complesso, caratterizzato da una pluralità di verifiche e procedure svolte in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA)¹⁰ e poste in essere con l'obiettivo di esprimere un giudizio riguardo la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, dei flussi di cassa e del risultato economico dell'esercizio. Tale attività risulta essere di particolare importanza, in quanto rappresenta una sorta di garanzia dell'impresa agli occhi degli utilizzatori del bilancio: un giudizio positivo espresso dal revisore incrementa l'attendibilità delle informazioni contenute nell'informativa finanziaria, testimoniando l'assenza di errori significativi riscontrati durante l'attività di revisione e la possibilità di fare affidamento sulla stessa.

Secondo quanto definito nell'ISA Italia 200, l'obiettivo del revisore è quello di «*acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali*»,¹¹ potendo quindi esprimere il proprio giudizio professionale sulla correttezza e veridicità del bilancio dell'entità revisionata. Si fa dunque riferimento ad un livello di sicurezza elevato, e non alla certezza: il revisore non è in grado di acquisire una certezza assoluta riguardo la completa assenza di errori all'interno del bilancio che revisiona, a causa dei limiti riguardanti la natura dell'informativa finanziaria,

¹⁰ International Standards on Auditing (elencati in appendice).

¹¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200: "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali", par. 11, pag. 5.


le procedure di revisione (poste in essere sulla base di una selezione campionaria) e i tempi e costi ragionevoli entro i quali deve essere svolta l'attività di revisione. Questi aspetti dimostrano come la verifica delle poste contenute all'interno dell'informativa finanziaria richieda un'elevata quantità di tempo e risorse competenti da dedicare all'incarico e un'assoluta impossibilità di sottoporre all'analisi l'intero bilancio dell'entità soggetta a revisione.

Per questo motivo, la revisione contabile è definita come un'attività "risk based", ossia basata sul rischio. Fin dalla fase preliminare all'accettazione dell'incarico, infatti, il revisore deve andare a stimare quella che potrebbe essere la rischiosità dell'impresa, in modo tale da ponderare eventuali minacce che potrebbero sorgere durante lo svolgimento dell'attività.

In particolare, secondo l'ISA Italia 315, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali attraverso la comprensione dell'entità, del contesto in cui opera e del suo sistema di controllo interno, in modo tale da predisporre delle adeguate risposte di revisione in relazione ai rischi identificati e valutati. Con la diffusione del Coronavirus, e la conseguente incertezza economica, sono emerse nuove sfide per i revisori, i quali devono adeguare le proprie attività di verifica in risposta alle circostanze emerse o all'incremento dei rischi significativi; infatti, la tendenza a commettere condotte fraudolente da parte del top management è incrementata notevolmente durante il periodo pandemico, come conseguenza inevitabile della situazione di difficoltà propagatasi dalle grandi alle piccole imprese del nostro Paese.

Per comprendere il significato di "rischio di revisione" nell'ambito della revisione contabile e la sua conseguente modifica a seguito della pandemia, è bene fornire una rappresentazione grafica:

Figura 1.1 La composizione del rischio di revisione



Fonte: ODCEC Torino, Laboratori sulla revisione legale (2019).

Partendo dal basso, il rischio intrinseco rappresenta la possibilità che un'asserzione relativa ad una voce di bilancio possa contenere un errore significativo, indipendentemente da qualsiasi controllo posto in essere dal responsabile dell'incarico di revisione. In particolare, le asserzioni rappresentano delle affermazioni formulate dalla direzione della società sottoposta a revisione, che possono riguardare saldi contabili, specifiche classi di operazioni, eventi o l'informativa di bilancio.

Il significato di asserzione e gli esempi correlati verranno descritti nel prossimo paragrafo; tuttavia, il concetto fondamentale da ricordare è che attestazioni come “competenza”, “valutazione” oppure “classificazione” possono essere particolarmente rischiose per alcune voci contabili, tali da rappresentare un rischio significativo intrinseco presente all'interno dell'informativa finanziaria della società. Un esempio potrebbe riguardare la competenza di ricavi o costi relativa alle merci in viaggio oppure a specifiche transazioni di cui non si conosce la data di passaggio di proprietà al cliente, o ancora la valutazione di poste altamente soggettive, come il fondo svalutazione crediti o il fondo rischi.

Il rischio di controllo, invece, consiste nella possibilità che il sistema di controllo interno dell'entità revisionata non sia in grado di rilevare un errore significativo.

Generalmente, le società di dimensioni rilevanti tendono a dotarsi di un sistema di controllo interno tale da prevenire i rischi e, di conseguenza, evitare la realizzazione di errori rilevanti che potrebbero inficiare la bontà dei dati di bilancio. Dunque, per controllo interno si intende un processo posto in essere dai responsabili dell'attività di governance dell'impresa, dalla direzione o da altro personale, volto a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il raggiungimento degli obiettivi aziendali prestabiliti e l'efficienza e l'efficacia dell'attività operativa dell'impresa, oltre alla sua conformità alla legge e ai regolamenti nazionali.¹²

Di conseguenza, nel valutare il rischio di controllo il revisore deve ponderare con attenzione l'affidabilità del sistema aziendale, attraverso la comprensione delle procedure interne e della loro formalizzazione, dell'adeguatezza nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità e mediante l'analisi dell'efficacia del processo autorizzativo. Al contempo, mediante la verifica dei controlli posti in essere durante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, il revisore indaga la presenza di possibili ingerenze da parte della direzione e, quindi, la possibilità di manipolare eventuali *output* di bilancio.

¹² Definizione contenuta nell'ISA Italia 315: “L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera”.

Nel caso in cui il revisore consideri il sistema di controllo interno della società particolarmente affidabile, con una serie di controlli automatici e attendibili che fanno venir meno la sussistenza di possibili rischi, il responsabile dell'incarico può abbassare il rischio di controllo durante la fase di valutazione dello stesso, generando conseguenze sulla determinazione della dimensione del campione: le procedure di revisione, infatti, si basano su una selezione campionaria stabilita sulla base del rischio attribuito a ciascuna voce di bilancio e sull'affidamento che viene fatto sui controlli della società. Più una voce viene considerata rischiosa e non affidabile a livello di controllo interno, maggiore sarà il campione di *items* da sottoporre a verifica. Al contrario, più elevato è l'affidamento sui controlli e minore è il rischio sulla voce di bilancio, inferiore sarà la dimensione del campione da testare.

Delineate le prime due componenti del rischio di revisione, quest'ultime vanno a determinare il rischio di errori significativi (anche definito RoMM, *Risk of Material Misstatement*), sia a livello di bilancio sia a livello di asserzioni. Per questo motivo, è fondamentale che il revisore vada ad analizzare congiuntamente queste due componenti di rischio, al fine di stimare il rischio di revisione tenendo in considerazione la forte correlazione tra i due elementi che lo compongono.

1.1.1 I rischi di errori significativi a livello di bilancio e a livello di asserzioni

Il rischio di errori significativi rappresenta una componente fondamentale del rischio di revisione ed è dato dall'insieme del rischio intrinseco e del rischio di controllo.

Secondo la definizione contenuta nell'ISA Italia 320, un errore o un'omissione sono da considerarsi significativi quando «[...] ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio».¹³

Di conseguenza, qualora un'informazione errata contenuta in un prospetto di bilancio, o la sua relativa omissione, vadano ad influire sulle modalità di agire dei soggetti portatori di interesse, quest'ultime sono da ritenersi significative nella valutazione della correttezza e della veridicità del bilancio da parte del revisore.

Nella maggior parte dei casi, i rischi di errori significativi vengono rinvenuti nei processi di stima e di "non routine": i processi di stima possono riguardare delle operazioni in cui è prevista

¹³ ISA Italia 320: "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile", pag. 3.

l'elaborazione di una valutazione soggettiva da parte della direzione, caratterizzata da un'elevata incertezza nella sua quantificazione (ad esempio, il fondo svalutazione crediti). In questo caso, i rischi di errori significativi potrebbero emergere dalla differente interpretazione dei principi contabili adottata da soggetti diversi per stimare una posta di bilancio, oppure da una valutazione particolarmente complessa e che comporta un elevato grado di soggettività nella quantificazione del dato.

I processi di non routine sono caratterizzati da operazioni non abituali e, dunque, non frequenti per dimensione e per natura. Per questa seconda casistica, i rischi di errori significativi potrebbero derivare da una maggior ingerenza da parte del top management nel determinare il trattamento contabile delle voci di bilancio, oltre a calcoli complessi o controlli non efficaci su operazioni non particolarmente frequenti.

Al contrario, i processi di routine rappresentano attività usuali, svolte con una certa quotidianità e applicando le medesime modalità operative. Queste operazioni hanno ridotte possibilità di dare vita a rischi significativi, in quanto sottoposte a controlli automatici o a procedure ben formalizzate.

In particolare, il rischio di errori significativi può essere identificato sia a livello di bilancio che a livello di singole asserzioni.

Per quanto concerne il rischio di errori significativi a livello di bilancio, si fa principalmente riferimento ai rischi che riguardano in modo pervasivo il bilancio nel suo complesso e capaci di influenzare una molteplicità di asserzioni, rilevanti anche per l'individuazione di possibili condotte fraudolente. Infatti, due rischi significativi a livello di bilancio e sempre presenti durante la valutazione del revisore sono il rischio di *management override* e il rischio di *revenue recognition*, i quali rappresentano due importanti rischi di frode.

Relativamente al rischio di *management override*, definito anche *rischio connesso alla forzatura dei controlli da parte della direzione*, il paragrafo 31 dell'ISA Italia 240¹⁴ fa riferimento a dei comportamenti fraudolenti posti in essere dal top management dell'impresa e volti ad alterare l'informativa di bilancio. Tale forzatura si ottiene attraverso la manipolazione delle scritture contabili o mediante le rettifiche di consolidamento attuate durante il periodo amministrativo o al termine dello stesso. Il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione della società risulta essere significativo in ogni processo di revisione contabile, indipendentemente dall'affidabilità dei controlli che vengono posti in essere dall'entità

¹⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: "La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio".

revisionata. Il motivo dell'elevata rischiosità è dato dalla posizione unica detenuta del personale dirigente dell'impresa, in grado di interferire nella trasmissione e registrazione dei dati contabili attraverso la forzatura di controlli che, all'apparenza, potrebbero risultare efficaci.

Il rischio di *revenue recognition*, invece, rappresenta il rischio di frode nella rilevazione dei ricavi, disciplinato dal paragrafo 26 dell'ISA Italia 240: alcuni errori significativi infatti possono emergere dalla sopravvalutazione o sottovalutazione del fatturato, ad esempio attraverso la registrazione di ricavi fittizi o mediante l'imputazione degli stessi in un periodo amministrativo diverso da quello di competenza.

Come si avrà modo di trattare in seguito, in tempi di Covid-19 il rischio di frode si è notevolmente incrementato e rappresenta un'area di rilevanza fondamentale per le verifiche del revisore. Per far fronte all'attuale situazione pandemica, infatti, la tendenza a sottovalutare i ricavi per ottenere le agevolazioni predisposte dallo Stato rappresenta un rischio elevato, così come la propensione a far apparire una situazione rosea fittizia per "sopravvivere" alla forte crisi economica accelerata dal Coronavirus.

Per quanto riguarda il rischio di errori significativi a livello di asserzioni, è necessario comprendere il significato di "asserzione" e la sua correlazione con l'attività di revisione.

In particolare, per asserzione si intende una dichiarazione che viene attribuita ad un saldo contabile, a classi di operazioni o alla relativa informativa da parte del top management della società e che il revisore deve andare a comprovare attraverso opportuni test di verifica. Queste asserzioni possono essere:

- *Manifestazione/Esistenza*: tutte le operazioni che sono state registrate fanno riferimento a transazioni che si sono verificate, sia come scambio monetario sia come scambio fisico. Con riferimento all'esistenza, questa implica che le Attività, le Passività e il Patrimonio Netto esistono;
- *Completezza*: tutte le transazioni, gli eventi e i saldi contabili riguardanti l'impresa sono stati effettivamente registrati e l'informativa di bilancio risulta essere completa;
- *Accuratezza*: i dati e gli importi relativi alle operazioni che si sono realizzate e ai saldi contabili dell'impresa sono stati registrati per l'ammontare appropriato;
- *Competenza*: le transazioni e i saldi contabili sono stati registrati nel periodo amministrativo corretto, in relazione al principio della competenza;
- *Diritti e obblighi*: i diritti sulle Attività sono di proprietà o sottoposte al controllo dell'impresa, mentre le Passività rappresentano le obbligazioni della società;

- *Valutazione*: le rettifiche di valutazione delle Attività, delle Passività e del Patrimonio Netto sono state trascritte in modo corretto e rilevate a bilancio per un ammontare appropriato, in conformità alla normativa di riferimento;
- *Classificazione*: le operazioni e i saldi contabili sono stati trascritti nei conti appropriati e pertinenti;
- *Presentazione*: le operazioni e i saldi contabili sono stati descritti in modo chiaro ed appropriato e l’informativa è pertinente al quadro normativo applicabile.¹⁵

Una volta definita ogni singola asserzione, l’attività del revisore è di andare a verificare l’effettiva realizzazione delle attestazioni con opportuni test a supporto dell’attività.

Il rischio di errori significativi a livello di asserzioni può quindi riguardare una o più attestazioni appena citate e riferite a particolari voci contabili, che vengono indagate dal responsabile dell’incarico mediante la comprensione dei controlli interni attuati dall’impresa. Ad esempio, l’esistenza delle rimanenze viene solitamente verificata attraverso la presenza del revisore all’inventario fisico di magazzino, assistendo quindi alla conta di alcuni *items* (selezionati mediante procedura campionaria) e testandone l’effettiva esistenza e completezza a magazzino. La competenza, invece, viene generalmente verificata attraverso test di *cut-off* per i costi e per i ricavi: mediante l’analisi dei termini di resa indicati nelle fatture e dei relativi documenti di trasporto, è possibile accertarsi dell’effettiva data di consegna al cliente o di ricevimento della merce, in modo tale da individuare il corretto periodo amministrativo in cui rientra la competenza della selezione sottoposta a verifica.

1.2 Il rischio di individuazione

Riprendendo la Tabella 1.1, il rischio di individuazione rappresenta l’ultima componente per definire il rischio di revisione nella sua totalità. In particolare, per rischio di individuazione si intende la possibilità che il revisore non riesca ad individuare un errore significativo mediante le attività di verifica poste in essere durante lo svolgimento del proprio incarico.


Il rischio di individuazione deve essere quindi ponderato con attenzione da parte del revisore, pianificando il proprio piano di lavoro sulla base della correlazione tra l’affidabilità dei controlli dell’impresa ed il livello di rischio associabile a ciascun saldo contabile, classe di operazioni o informativa di bilancio. Di conseguenza, maggiore è l’efficacia e l’efficienza del sistema di

¹⁵ Le definizioni relative a ciascuna asserzione sono contenute nell’ISA Italia 315, par. 25b, pag. 24.

controllo interno della società revisionata ed inferiore è il rischio intrinseco a livello di singole asserzioni, maggiore sarà il rischio di individuazione assunto da parte del revisore (si veda la Tabella 1.1), in quanto si andranno a limitare notevolmente le attività di verifica e l'ampiezza del campione da testare. Al contrario, il rischio di individuazione associabile all'attività del revisore si riduce notevolmente nel caso di controlli interni non affidabili e di voci contabili particolarmente rischiose: il campione di *items* da verificare risulterà essere più elevato e incrementerà la possibilità di individuare eventuali anomalie operative.

Tabella 1.1 Correlazioni tra le componenti del rischio di revisione

		Valutazione del rischio di controllo		
		Alto	Medio	Basso
Valutazione del rischio intrinseco	Alta	Molto basso	Basso	Medio
	Media	Basso	Medio	Alto
	Bassa	Medio	Alto	Molto alto

 = rischio di individuazione

Fonte: ODCEC Torino, *Laboratori sulla revisione legale* (2019).

Il rischio intrinseco, il rischio di controllo e il rischio di individuazione vanno così a determinare il rischio di revisione, ossia il rischio che il revisore vada ad esprimere inconsapevolmente un giudizio positivo su un bilancio significativamente errato. Di conseguenza, per ridurre tale rischio ad un livello accettabilmente basso, è necessario che il responsabile dell'incarico vada ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante l'implementazione di procedure di verifica, indispensabili per trarre informazioni e conclusioni ragionevoli sulle quali poter basare il proprio giudizio professionale.

In particolare, l'ISA Italia 330¹⁶ fa riferimento a due procedure di revisione tradizionali: le procedure di validità e le procedure di conformità. Le procedure di conformità si sostanziano in test sui controlli e vengono implementate nel caso di affidabilità del sistema di controllo interno dell'impresa. Per testare l'esistenza e l'efficacia operativa dei controlli, le procedure di

¹⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 330: "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

conformità possono consistere in interviste al personale abilitato, in osservazioni dei controlli e nella riesecuzione degli stessi anche da parte del revisore.

In linea generale, le procedure di conformità vengono svolte unitamente alle procedure di validità, le quali si caratterizzano in test di dettaglio e procedure di analisi comparativa.

A differenza delle procedure di conformità, le quali vengono poste in essere in caso di rischio di controllo non elevato o per acquisire evidenze documentali e informazioni non ottenute mediante la realizzazione di procedure di validità, queste ultime vengono disposte indipendentemente dalla stima del rischio di errori significativi.

Le verifiche di dettaglio consistono, ad esempio, in procedure di conferma esterna, ossia attività riguardanti la circolarizzazione dei soggetti che intrattengono specifici rapporti con l'impresa, quali fiscalisti, legali, banche, clienti, fornitori, assicurazioni o depositari. A quest'ultimi vengono richieste delle informazioni riguardanti i saldi di conto corrente detenuti dalla società, eventuali operazioni di finanziamento a medio-lungo termine o strumenti finanziari derivati contrattualizzati dall'impresa, i saldi a credito e a debito con i rispettivi clienti/fornitori e le cause legali in corso o imminenti che la vedono protagonista. Tutte queste lettere di circolarizzazione vengono predisposte dal revisore al fine di ottenere conferma sulla veridicità e correttezza dei saldi esposti in bilancio da parte della società.

Altre verifiche di dettaglio possono prevedere la selezione di un conto significativo, considerato tale sulla base della sua incidenza rispetto alla totalità del bilancio, e la predisposizione di una procedura campionaria per testare un numero di *items* definito: mediante l'analisi della documentazione a supporto richiesta alla società, viene appurata la correttezza delle asserzioni relative alla specifica selezione sottoposta a verifica.

Per quanto riguarda invece le procedure di analisi comparativa, queste possono consistere in valutazioni dell'informativa finanziaria attraverso lo studio delle correlazioni tra variabili finanziarie e non finanziarie: un esempio è dato dal confronto tra i dati previsionali con quelli a consuntivo, in modo tale da prevedere un possibile andamento futuro sulla base delle conoscenze e delle esperienze acquisite relativamente al proprio cliente.

Di conseguenza, mediante l'attuazione delle procedure di revisione, l'obiettivo del revisore è acquisire delle informazioni tali da poter trarre le giuste conclusioni su cui poter basare il proprio giudizio. Infatti, a seconda della quantità e della qualità delle evidenze probative ottenute, il giudizio del revisore potrà essere positivo, negativo, con rilievi o potrà sostanziarsi in una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Come si vedrà in seguito, uno dei problemi fondamentali causati dalla pandemia riguarda l'acquisizione degli elementi probativi necessari per portare a termine le attività di verifica: l'impossibilità di recarsi con frequenza dal cliente non permette uno scambio immediato di informazioni utili al revisore, portando anche alla conseguente modifica del proprio giudizio a causa dell'insufficienza della documentazione probativa ottenuta durante la fase di *final*.

1.3 Le responsabilità del revisore rispetto al sistema di controllo interno

Il ruolo del revisore è quello di accrescere l'attendibilità dell'informativa finanziaria della società agli occhi degli utilizzatori del bilancio. In particolare, la sua responsabilità è quella di «[...] *acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali*»,¹⁷ verificandone la conformità al quadro normativo di riferimento.

A tale proposito, all'interno della relazione di revisione è presente un apposito paragrafo dove vengono espressamente indicate le responsabilità della società di revisione, in modo tale da definire il proprio ambito di intervento: l'obiettivo della revisione contabile è quello di verificare la veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria mediante la comprensione dell'ambiente esterno in cui opera l'impresa, del suo sistema di controllo interno e attraverso l'analisi dell'adeguatezza dei principi contabili adottati e del presupposto della continuità aziendale.

Di conseguenza, la finalità dell'incarico di revisione è quella di giungere all'espressione di un giudizio professionale, basato sulle conclusioni raggiunte dal *team* di revisione attraverso le opportune attività di verifica e poste in essere al fine di individuare eventuali errori significativi in grado di inficiare notevolmente la bontà dei dati di bilancio.

Con riferimento al sistema di controllo interno della società, il sindaco-revisore svolge anche un'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, indagando eventuali casi di non conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, oltre all'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile istituito dall'impresa e previsto dall'art. 2086, comma 2, c.c.: «*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa*

¹⁷ Principio di revisione ISA Italia 200: "Obiettivi generali del revisore indipendente e lo svolgimento dell'attività di revisione in conformità dei principi di revisione internazionali".

*e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».*¹⁸

Infatti, qualora il revisore venga a conoscenza di atti di tipo commissivo od omissivo contrari al quadro normativo di riferimento e posti in essere dal personale della società, il suo ruolo è quello di analizzare la natura e l'impatto dell'evento sul bilancio e comunicarlo tempestivamente ai responsabili dell'attività di governance.

In caso di violazioni significative, il revisore dovrà coinvolgere anche gli altri organi di controllo – quale il collegio sindacale – e le autorità di vigilanza, definendo inoltre un effetto diretto sul proprio giudizio di revisione.

Al fine di poter svolgere l'attività di revisione con professionalità, ai soggetti responsabili della revisione contabile viene richiesto il rispetto dei *principi etici* e il possesso del requisito dell'*indipendenza*, in quanto elementi imprescindibili e insiti nella figura del revisore legale.

Con riferimento ai principi etici definiti dal Codice Etico Italia,¹⁹ il revisore deve garantire:

- Integrità morale;
- Obiettività;
- Riservatezza;
- Comportamento professionale;
- Competenza professionale e diligenza.

I principi appena citati rappresentano delle condizioni assolute richieste in capo al soggetto abilitato, in quanto necessarie al fine di non incorrere in possibili rischi o minacce durante l'attività di revisione e per non essere influenzato nella sfera della propria indipendenza personale.

Con riferimento all'integrità, l'obiettivo del revisore è quello di essere trasparente e chiaro nel comunicare le informazioni all'interno e all'esterno del proprio *team* di lavoro, oltre all'essere equo e corretto nel definire ed adottare le decisioni nel campo professionale.

¹⁸ Art. 2086, comma 2, c.c.

¹⁹ Codice Etico Italia: *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*, in accordo con le disposizioni previste ai sensi dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 9-bis, comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e adottato con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245505 del 20 novembre 2018.

L'obiettività, invece, consiste nell'evitare forme di condizionamento provenienti da fattori endogeni o esogeni, i quali potrebbero minare notevolmente il requisito della sua indipendenza. Inoltre, si richiede di operare senza qualsiasi forma di pregiudizio o interesse, in quanto potrebbero ledere notevolmente l'imparzialità del revisore durante lo svolgimento del proprio incarico.

La riservatezza, unita al segreto professionale, è un ulteriore concetto rilevante per l'attività di revisione: le informazioni sensibili con le quali il revisore viene a conoscenza devono essere riservate e non divulgate all'esterno del *team* di revisione. Anche il luogo in cui vengono discusse le informazioni confidenziali dei clienti assume un'importanza notevole, in quanto le comunicazioni di fatti o atti in locali diversi dal proprio ufficio o dalla sede legale del cliente possono comportare, anche in maniera inconsapevole, la diffusione a terzi di aspetti strettamente sensibili e riservati.

Allo stesso tempo, il comportamento professionale è dato dalla capacità del soggetto abilitato di svolgere il proprio lavoro attraverso il rispetto delle norme previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi di revisione internazionali, evitando di porre in essere delle azioni che possano screditare non solo il cliente sottoposto a revisione, ma anche la reputazione del revisore o della società di revisione responsabile dell'incarico.

Infine, per quanto concerne la competenza professionale e la diligenza, il revisore deve offrire prestazioni di qualità mediante l'elevata professionalità e le conoscenze tecniche di cui dispone, che devono essere aggiornate sulla base delle novità legislative previste dagli organismi nazionali ed internazionali in materia di revisione contabile. Contemporaneamente, nel caso in cui il revisore non detenga delle competenze sufficienti riguardo tematiche particolari, è necessario che faccia ricorso e consulti direttamente degli esperti interni alla propria rete o esperti esterni del revisore, il cui supporto è fondamentale per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali poter basare il proprio giudizio professionale.

Nonostante i requisiti essenziali appena definiti e richiesti in capo al revisore, quest'ultimo può essere sottoposto a notevoli rischi durante lo svolgimento del proprio incarico, anch'essi citati nel Codice Etico Italia:

- Uno dei primi rischi che può minare l'osservanza e il rispetto di tali principi fondamentali è dato dall'*interesse personale*: la minaccia consiste nella presenza di interessi di natura finanziaria o non finanziaria, capaci di influenzare e distogliere il revisore dalla sua obiettività ed imparzialità durante l'espressione del proprio giudizio professionale;

- Un secondo rischio dettato dal Codice Etico Italia è rappresentato dall'*auto-riesame*, ossia dalla possibilità che il giudizio professionale venga influenzato da ulteriori servizi prestati in precedenza alla stessa società per la quale si sta svolgendo la revisione contabile, o servizi prestati da un soggetto operante nella stessa rete del revisore;
- Un'altra minaccia ai principi fondamentali è data dalla *promozione degli interessi del cliente*: essere eccessivamente comprensivi nei confronti delle questioni e delle problematiche di soggetti terzi potrebbe far venir meno l'obiettività del proprio giudizio, soprattutto in tempi di difficoltà economica fortemente accelerata dal Coronavirus;
- Ancora, la *familiarità*: rapporti particolarmente duraturi nel tempo possono ledere l'indipendenza del revisore, portandolo a piegarsi alle richieste del proprio cliente;
- Infine, *l'intimidazione*, esercitata attraverso pressioni o minacce esterne, potrebbe dissuadere l'operato e l'indipendenza del soggetto responsabile dell'incarico.

Di conseguenza, attraverso la lettura dei rischi volti ad inficiare il rispetto dei principi fondamentali, l'indipendenza risulta essere un requisito estremamente importante per l'attività del revisore, il quale deve dichiarare di essere indipendente dalla società per evitare che l'espressione del proprio giudizio professionale possa essere compromessa nella sua obiettività: prima di accettare o mantenere un incarico, infatti, il soggetto abilitato deve verificare il possesso del requisito dell'indipendenza rispetto al cliente sottoposto a revisione e, nel caso in cui venissero identificati dei rischi all'indipendenza stessa, porre in essere delle procedure idonee al fine di mitigare le minacce individuate.

È essenziale che il revisore ed il suo personale professionale dimostrino un'indipendenza assoluta agli occhi di terzi, in modo tale da non poter essere associati a circostanze o eventi tali da indurre un terzo estraneo ed informato a mettere in discussione l'autonomia delle procedure svolte e l'obiettività del giudizio espresso da parte del soggetto abilitato.

Sempre con riferimento alle regole fondamentali che il revisore deve rispettare durante lo svolgimento del suo incarico, l'ISA Italia 200, intitolato "*Obiettivi generali del revisore indipendente e lo svolgimento dell'attività di revisione in conformità dei principi di revisione internazionali*" prevede che il revisore mantenga, per tutta la durata dell'incarico di revisione, lo **scetticismo professionale**. Lo scetticismo professionale consiste nella capacità del revisore di prestare sempre particolare attenzione durante lo svolgimento dell'incarico, evitando di fare eccessivo affidamento sulle informazioni provenienti dal cliente e ponendo in essere un

approccio dubitativo circa gli elementi probativi²⁰ contraddittori emersi, oltre a verificare costantemente l'attendibilità dei documenti acquisiti attraverso le procedure di revisione.

Come si vedrà in seguito, durante la pandemia da Covid-19 lo scetticismo professionale del revisore è stato uno degli aspetti maggiormente coinvolti nel cambiamento dell'approccio di revisione, in quanto il revisore ha dovuto e deve tutt'oggi cercare di porsi degli interrogativi ulteriori a causa delle modalità con cui viene posta in essere l'attività durante l'attuale situazione pandemica (svolta a distanza per la maggior parte dei processi), prestando particolare attenzione a ciascuna realtà aziendale oggetto di analisi e al suo relativo andamento correlato a tale delicato momento storico.

Allo stesso tempo, un'ulteriore regola delineata nell'ISA Italia 200 prevede la necessità che il revisore eserciti il proprio **giudizio professionale** durante lo svolgimento dell'attività, ossia che impieghi la propria formazione professionale, le sue conoscenze e le esperienze personali per poter definire le linee guida di comportamento da implementare nelle circostanze dell'incarico e per poter trarre delle formulazioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

Di conseguenza, il revisore detiene come dovere imprescindibile quello di mantenere lo scetticismo professionale durante l'intero svolgimento della sua attività e di esercitare il proprio giudizio professionale nella fase di pianificazione e svolgimento della revisione, al fine di potersi esprimere correttamente ed in maniera appropriata sul bilancio dell'impresa.

Con la diffusione del fenomeno pandemico, però, sia le responsabilità del revisore precedentemente citate sia lo scetticismo professionale devono essere nuovamente ponderati: i cambiamenti avvenuti nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, le deroghe sui principi contabili applicabili, le nuove erogazioni di finanziamenti garantiti dallo Stato e la difficoltà di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati hanno generato un impatto notevole sulle attività di *audit*. Infatti, il revisore deve incrementare la consapevolezza di possibili frodi o errori, incluse le informative di bilancio fraudolente, impiegando il proprio scetticismo professionale con un approccio dubitativo ulteriore rispetto al passato ed evitando anche coinvolgimenti emotivi derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria attualmente in essere.

²⁰ Espressione contenuta nel principio di revisione internazionale ISA Italia 500 "Elementi probativi", che fa riferimento alle informazioni acquisite dal revisore mediante la realizzazione di procedure di verifica, necessarie per trarre delle conclusioni su cui basare il proprio giudizio sul bilancio.

1.4 La modifica dell'approccio di revisione ai tempi del Covid-19

Partendo dalla definizione di rischio di revisione contenuta nel paragrafo 1.2, è emerso come quest'ultimo possa essere mitigato e ridotto ad un livello accettabilmente basso mediante l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati, ottenuti attraverso le procedure di revisione poste in essere durante lo svolgimento dell'incarico.

Tuttavia, l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha imposto un cambiamento dell'approccio di revisione, unitamente alla modifica delle responsabilità del revisore nei confronti del proprio ruolo. Infatti, la responsabilità fondamentale che il revisore detiene è quella di esprimere un giudizio professionale sull'affidabilità dell'informativa finanziaria delle entità clienti, generando allo stesso tempo un impatto sulla fiducia dei portatori di interesse.

In particolare, gli investitori hanno sottolineato che le informazioni chiave di cui necessitano ai tempi della pandemia riguardano la liquidità e la solvibilità delle imprese: avere consapevolezza della resilienza delle società in uno scenario di incertezza economica, dei ragionamenti e delle strategie poste in essere per la redazione del bilancio rappresentano degli aspetti fondamentali che il revisore deve indagare, in modo tale da mantenere vivo il flusso informativo con gli *stakeholders*.

Inoltre, i cambiamenti attuati dalle imprese per adattare le proprie attività di *business* alle incertezze economiche, incluso le deroghe legislative disposte nei processi di rendicontazione finanziaria e l'impossibilità di recarsi presso la sede del cliente, hanno portato all'incremento e al sorgere di rischi significativi, i quali devono essere indagati con maggiori attività di verifica. La modifica dell'approccio di revisione ha dunque condotto al riesame dei principi di revisione internazionali, adattandoli alla nuova situazione pandemica.

Secondo quanto disposto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti,²¹ le aree definite "critiche" e che devono essere analizzate con particolare attenzione riguardano in primo luogo l'adeguatezza degli assetti organizzativi: data la responsabilità del revisore nei confronti dell'attività di vigilanza del sistema di controllo interno dell'impresa, le verifiche devono riguardare la capacità di ciascuna realtà aziendale di attuare dei piani emergenziali per contrastare il conseguente calo dei ricavi. Infatti, molte società hanno posto in essere delle misure endogene – quali il ricorso agli ammortizzatori sociali, la pianificazione dei turni del personale, la messa in atto di nuove linee di produzione – e misure esogene – ad esempio, l'adozione delle disposizioni governative a sostegno delle imprese o la ristrutturazione dei propri debiti – con l'obiettivo di ridurre l'impatto della pandemia sul tessuto produttivo

²¹ FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020.

dell'impresa. Dunque, con riferimento ai cambiamenti nell'organizzazione aziendale, il revisore deve essere informato sui nuovi assetti adottati dalle entità e deve verificare la capacità di quest'ultime di continuare ad operare come un complesso economico funzionante, ponendo particolare enfasi sul tema della continuità aziendale.

Anche la modalità di lavoro da remoto, adottata come soluzione di contenimento del contagio, espone la società all'elevato rischio di attacchi informatici, che potrebbero mettere a repentaglio i dati sensibili dell'azienda. Ecco che il revisore deve assicurarsi che le disposizioni adottate dal cliente per far fronte alla pandemia siano adeguatamente affidabili, anche per garantire e preservare la sicurezza delle informazioni aziendali.

Un'altra area definita critica dall'FNC è data dalla conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: i DPCM emanati dal Governo durante l'emergenza sanitaria hanno imposto severe misure riguardanti la messa in sicurezza del posto di lavoro, al fine di garantire il contenimento del contagio: norme igieniche presso i locali aziendali, divieto o accesso ridotto di soggetti terzi in azienda, *smart-working*, trasferte presso paesi esteri ridotte a circostanze particolari e l'obbligo di quarantena in caso di contatti con soggetti sintomatici rappresentano alcune delle tematiche che il revisore deve vigilare, anche facendo riferimento alle disposizioni adottate il 14 marzo 2020 con il "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*".

Ancora, il revisore deve considerare i rischi operativi generati dal Coronavirus, in particolare quelli derivanti dai contratti di fornitura strategici e da eventuali condizioni contrattuali stipulate per far fronte al periodo pandemico, ad esempio mediante la definizione di clausole maggiormente vantaggiose per le controparti.

Inoltre, anche il rischio di liquidità rappresenta un'area critica, soprattutto nell'interesse dei finanziatori e degli investitori dell'impresa: il responsabile dell'incarico deve andare ad indagare l'eventuale sfioramento delle clausole (*financial covenants*) contenute all'interno dei contratti di finanziamento, in quanto il loro rispetto rappresenta la condizione indispensabile per vedersi concessa l'erogazione del credito. Più precisamente, possono essere clausole di tipo finanziario o non finanziario: le prime possono essere rappresentate da molteplici indicatori, come ad esempio il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto o tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari netti. Le seconde, invece, riguardano delle norme di comportamento, imponendo al cliente il divieto dell'esercizio di condotte contrastanti con le politiche pattuite. Lo sfioramento delle seguenti condizioni può portare alla revoca immediata del finanziamento, generando una riduzione improvvisa della liquidità dell'impresa e l'impossibilità di proseguire con la gestione dell'attività. Per questo motivo, soprattutto a causa

delle difficoltà nella generazione di valore e dell'alterazione della situazione economica e finanziaria delle società ai tempi della pandemia, il revisore deve vigilare sul corretto rispetto delle clausole ed evitare eventuali scoperti, che potrebbero inficiare la continuità aziendale. Allo stesso tempo, il revisore deve acquisire flussi informativi sulla capacità dell'impresa di sostenere nel breve periodo i propri debiti e le azioni adottate per la ripresa della produzione, come il ricorso ai finanziamenti garantiti dallo Stato, la creazione di nuove linee di *business* o la ridefinizione delle proprie posizioni debitorie e creditizie, oltre alla probabilità di recuperare i crediti scaduti nei confronti di debitori con situazioni finanziarie precarie.

Infine, un'ultima area che richiede un elevato approccio dubitativo da parte del revisore è data dal rischio di frode: come in precedenza citato, tale rischio deve essere sempre preso in considerazione durante l'attività di revisione contabile, indipendentemente dalla rischiosità e dall'affidabilità dell'impresa e del suo sistema di controllo interno. In un periodo di emergenza sanitaria ed economica, una delle condotte fraudolente che potrebbe realizzarsi è legata alla falsificazione o all'alterazione dell'informativa finanziaria e finalizzata ad ottenere le agevolazioni statali, generando reati di truffa aggravata ai danni dello Stato o reati di mendacio bancario.²²

Di conseguenza, è necessario che il revisore vada a ridefinire il rischio di revisione, valutando le conseguenze della diffusione del virus sulla situazione dell'entità revisionata, sia a causa dell'incremento dei rischi provocati dal Covid-19 sia a seguito dei cambiamenti organizzativi avvenuti all'interno delle realtà imprenditoriali. In particolare, il revisore deve concentrarsi sul settore di appartenenza dell'impresa e sull'effetto generato dal Coronavirus, oltre all'affidabilità del controllo interno rispetto ai rischi significativi emersi; deve valutare la correttezza dei principi contabili adottati dall'impresa e l'impiego delle deroghe legislative concesse a favore delle medesime; deve vigilare sull'andamento della società ai tempi della pandemia e procedere con la stima degli indicatori di *performance*, in modo tale da prevedere eventuali indizi di crisi e comunicarli tempestivamente agli amministratori; infine, deve ottenere flussi informativi su eventuali cambiamenti di *business* e di contesti operativi operati dall'entità, così da effettuare delle considerazioni sulla continuità aziendale e, quindi, sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un complesso economico funzionante.

²² FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020.

CAPITOLO II

Alcune delle più importanti deroghe legislative concesse all'imprenditore ai tempi del Covid-19

2.1 Misure per garantire la continuità delle imprese

2.1.1 La deroga sulla continuità aziendale

2.1.2 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

2.2 Misure a sostegno della liquidità attraverso meccanismi di garanzia e moratorie

2.3 Misure a sostegno del lavoro: il lavoro agile e il divieto di licenziamento

2.4 Misure contabili per il bilancio 2020

2.1 Misure per garantire la continuità delle imprese

L'impatto del Coronavirus sul settore produttivo delle nostre aziende ha provocato un'incertezza assoluta sulla loro continuità futura, oltre alle previsioni incerte riguardanti le stime contabili e i budget previsionali, che sono stati elaborati dal top management delle imprese durante il periodo pandemico.

Escludendo alcuni dei settori non colpiti dalla pandemia, quali le industrie farmaceutiche o la grande distribuzione organizzata, la maggior parte delle imprese di cui è composto il territorio nazionale si è vista costretta ad usufruire dei relativi sostegni all'attività produttiva emanati dal Governo. Inoltre, tantissime aziende hanno dovuto affrontare le numerose chiusure intimate dalle autorità governative, che sono state disposte per le attività considerate "non essenziali" dal DPCM dello scorso 22 marzo 2020. In particolare, al fine di affrontare la diffusione del virus ed evitare il fallimento di moltissime piccole e medie imprese, il Governo ha messo in atto una serie di disposizioni volte a sostenere i lavoratori, le famiglie, le aziende italiane e l'intero sistema sanitario del nostro Paese, attraverso l'emanazione del D.L. 18/2020 (Decreto c.d. "Cura Italia"), del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità"), del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto").

Con riferimento alle disposizioni rivolte alla continuazione dell'attività imprenditoriale, nel seguente capitolo verranno approfondite le tematiche riguardanti la capacità delle imprese di continuare ad operare come entità in funzionamento durante l'attuale pandemia globale e il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, fondamentale per evitare la fuoriuscita

dal mercato e la conseguente liquidazione giudiziale di molteplici realtà imprenditoriali, fortemente colpite dal Coronavirus.

Nonostante le deroghe concesse agli imprenditori italiani per consentire una prosecuzione futura dei loro impieghi, anche l'attività di revisione contabile ha dovuto adeguarsi alle condizioni del momento, incrementando l'approccio di scetticismo professionale per l'intera durata dell'incarico di revisione. Infatti, le seguenti misure non hanno provocato solamente un aumento dei controlli da parte del revisore, portandolo ad indagare il rispetto delle misure legislative concesse agli imprenditori, ma sono state anche la causa dell'insorgere di nuovi rischi significativi o dell'ampliamento di rischi già esistenti.

Il revisore deve quindi verificare che l'adozione delle misure concesse non vada ad incidere sulla materialità dell'incarico, intesa come l'ammontare di errore massimo sulla base delle esigenze informative dei portatori di interesse e che viene considerato dal revisore come il limite numerico per poter esprimere un giudizio positivo sul bilancio dell'entità revisionata. In particolare, prima di porre in essere le attività di verifica sui rischi identificati e valutati dal revisore e che caratterizzano una società cliente, già durante la fase di pianificazione del lavoro il *team* di revisione deve procedere con la determinazione della significatività (c.d. "*materialità per il bilancio nel suo complesso*" o "*Overall Materiality*"). La definizione di significatività è esposta nel paragrafo 1.1.1. della trattazione ed è disciplinata dall'ISA 320,²³ secondo cui un'informazione è da considerarsi significativa qualora la sua errata rappresentazione o la sua omissione possano incidere notevolmente sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio, a seguito della lettura dello stesso. Di conseguenza, durante la fase di pianificazione, nella quale il responsabile dell'incarico determina l'ampiezza, la natura e la tempistica delle procedure di revisione, deve essere definito un livello di significatività tale da indirizzare il revisore verso quelle voci di bilancio considerate materiali e, dunque, potenzialmente rischiose per la più elevata probabilità di individuare un errore significativo sul bilancio.

Gli aspetti da considerare nella quantificazione del seguente limite numerico riguardano condizioni quantitative e qualitative: il revisore deve andare ad indagare l'incidenza di una determinata voce di bilancio sul bilancio nel suo complesso, oltre all'effetto pervasivo di potenziali errori sull'informativa finanziaria. Nello specifico, la materialità viene determinata sulla base di un *benchmark* di riferimento, ossia un parametro che potrebbe riguardare le

²³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 320: "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile", pag. 3.

attività, le passività, il patrimonio netto, gli utili o i ricavi dell'entità revisionata. Una volta scelta la grandezza, anche sulla base delle caratteristiche dell'impresa, del settore nel quale opera e considerando quelle voci di bilancio che mantengono una certa stabilità nel tempo (evitando dunque grandezze eccessivamente volatili), il revisore deve applicare alla stessa un'apposita percentuale per la determinazione della significatività complessiva, la quale può riguardare un range specifico a seconda delle diverse metodologie adottate dalla società di revisione e del giudizio professionale espresso dai revisori.²⁴

Una volta determinata la materialità per il bilancio nel suo complesso, il *team* di revisione deve procedere con la definizione della materialità operativa (c.d. “*Performance Materiality*”). La significatività operativa rappresenta il livello di errore massimo accettabile dal revisore ed «è determinata per ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso».²⁵

In particolare, la significatività operativa rappresenta una percentuale dell'OM (Overall Materiality), definita solitamente dentro un range tra il 50%-90% della significatività complessiva, e i fattori che vengono utilizzati per la sua determinazione richiedono un elevato esercizio del giudizio professionale del revisore: infatti, sia sulla base delle metodologie delle società di revisione contabile sia basandosi sull'esperienza e sulla conoscenza che il *team* detiene di una determinata società, il revisore fissa una percentuale da applicare alla materialità complessiva. Più la percentuale è elevata, maggiore è la fiducia e le conoscenze a supporto dell'entità revisionata, in quanto la definizione della significatività operativa rappresenta la chiave per la quantificazione del campione rappresentativo della popolazione, al quale sottoporre poi le verifiche contabili. Nello specifico, maggiore è il valore della PM, minori saranno le voci da testare, in quanto il livello di errore massimo accettabile risulta essere più elevato; al contrario, una percentuale più bassa adottata per il calcolo della materialità operativa implica un minor affidamento sulle informazioni a disposizione del responsabile dell'incarico e, dunque, una maggior quantità di voci considerate rischiose da sottoporre al controllo del revisore.

²⁴ Le percentuali da applicare per il calcolo della materialità sono definite nelle metodologie di ciascuna società di revisione, ma vengono trattate anche dall'IFAC e dal CNDCEC nella “*Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*”, volume II, traduzione italiana dalla terza edizione, pag. 67.

²⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 320: “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile” par. A12, pag. 8.

Infine, un ultimo indicatore che viene determinato durante la fase di pianificazione e che risulta fondamentale per ritenere irrilevanti eventuali delta tra quanto individuato dalle verifiche della società di revisione e quanto riportato dall'impresa è dato dall'errore chiaramente trascurabile, definito anche CTT (*Clearly Trivial Misstatements*). L'errore non significativo (o trascurabile) è anch'esso calcolato come percentuale dell'OM, oscillando in un range tra il 5%-10% della materialità per il bilancio nel suo complesso. Sono errori non materiali che non vengono cumulati nella scheda errori del revisore, in quanto incapaci di generare effetti significativi sul bilancio.

Una volta definito il concetto di significatività, significatività operativa ed errore chiaramente trascurabile, è importante considerare l'impatto del Coronavirus sulla loro quantificazione.

La questione coinvolge in particolare i bilanci redatti per l'esercizio 2019, in quanto la determinazione della materialità è stata effettuata nella fase di *interim* della revisione legale – ossia durante il periodo settembre-dicembre – dove l'idea di un virus altamente contagioso in grado di deturpare completamente l'economia globale non era minimamente contemplato. La diffusione del Coronavirus si è verificata a partire da febbraio 2020, durante l'attività di *final* della revisione legale e, dunque, nel corso dello svolgimento delle attività di verifica, basate su una soglia di materialità definita prima dello scoppiare della pandemia globale. Di conseguenza, moltissime società di revisione hanno dovuto procedere con una rideterminazione della significatività, in quanto impiegata come parametro per stabilire la natura, la durata e la tempistica delle procedure di revisione e considerata come indicatore di riferimento per la definizione del campione rappresentativo sul quale effettuare le verifiche contabili.

La materialità operativa rappresenta dunque il valore fondamentale rispetto al quale viene ponderata l'intera attività di revisione e, di conseguenza, modificabile successivamente sulla base delle informazioni che vengono acquisite dal revisore nel corso dell'incarico. Nel caso di eventi straordinari – come il Coronavirus – che possono inficiare notevolmente il livello di errore massimo accettabile dal revisore per esprimere la veridicità e correttezza di un bilancio, è stato fondamentale riconsiderare la quantificazione della materialità per tutte quelle imprese che hanno visto, nella diffusione del virus, un evento successivo rilevante e in grado di mettere a repentaglio la propria capacità di mantenersi in funzionamento.

Pertanto, il revisore deve analizzare le deroghe legislative adottate dalle imprese, non solo per indagare l'eventuale abuso delle stesse e quindi la corretta applicazione delle disposizioni predisposte dal Governo, ma anche per verificare se effettivamente possono indurre a dei

comportamenti fraudolenti da parte del personale dell'azienda e al superamento della soglia massima accettabile per poter esprimere un giudizio *senza modifica*²⁶ sul bilancio delle imprese.

2.1.1 La deroga sulla continuità aziendale

Nel corso dell'emergenza sanitaria, le difficoltà economiche e le incertezze significative delle previsioni elaborate richiedono un grado di trasparenza ulteriore, al fine di tutelare la fiducia degli investitori. Per questo motivo, ai responsabili dell'attività di governance e alla direzione delle imprese viene richiesto di specificare eventuali situazioni di instabilità, che possono condurre all'impossibilità di continuare ad operare come un complesso economico funzionante con l'evolversi della pandemia globale.

Il concetto di continuità aziendale (anche definito "going concern") viene disciplinato a livello nazionale dall'OIC 11, il quale cita: «*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale*».²⁷

Il concetto di continuità aziendale è dunque fondamentale, sia per il top management dell'impresa sia per il revisore. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) del codice civile, «*[...] La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*»²⁸ durante la redazione del bilancio. Di conseguenza, i primi responsabili nel verificare l'esistenza del presupposto della continuità sono gli stessi amministratori, che devono predisporre l'informativa finanziaria nell'ottica della continuazione dell'attività aziendale, ove ne sussistano i presupposti, oppure nell'ottica della

²⁶ Per giudizio *senza modifica* si intende un giudizio positivo, che riflette la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e dei flussi di cassa del bilancio.

²⁷ OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, par. 22, pag. 8-9.

²⁸ Art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c.

liquidazione o cessione dell'impresa, impiegando i criteri di riferimento opportuni a seconda della previsione individuata ed indicando le motivazioni che hanno portato a redigere il bilancio secondo le condizioni stabilite.

Anche lo IAS 1 definisce il concetto di continuità aziendale a livello internazionale, ricordando al paragrafo 26 che *«Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso [...]»*.²⁹

Pertanto, nella redazione dell'informativa finanziaria gli amministratori devono tenere in considerazione una pluralità di fattori – esogeni ed endogeni – che possono verificarsi nell'arco temporale futuro dei dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio: ad esempio, tutte quelle condizioni che riguardando l'operatività dell'impresa ed i suoi margini attesi, nonché il piano di rimborso dei finanziamenti accesi ed altre potenziali risorse per finanziare i propri investimenti a medio-lungo termine e la liquidità nel breve periodo.

Nell'attuale situazione economica, il Coronavirus ha comportato numerose incertezze ed incapacità nell'elaborare delle stime attendibili sul budget previsionale di moltissime aziende, portandole a riconsiderare la propria capacità di mantenersi in funzionamento a seguito dell'impatto del virus: il calo della domanda di mercato di beni e servizi offerti dalle imprese, nonché il blocco della produzione per alcune realtà imprenditoriali a causa delle misure restrittive imposte dal Governo, la riduzione di forniture di approvvigionamento dovute alle chiusure globali, oltre all'eccessivo ricorso a forme di finanziamento per coprire le perdite sul fatturato rappresentano fattori di incertezze significative, che devono essere considerate dagli amministratori al momento della definizione dei principi da adottare per la redazione del bilancio d'esercizio.

Le motivazioni riguardo la scelta di redigere l'informativa sulla base del presupposto della continuità aziendale oppure sulla volontà di sottoporre l'impresa a liquidazione giudiziale o all'interruzione dell'attività devono essere opportunamente descritte nella Nota Integrativa da parte del top management dell'impresa, fornendo delle dimostrazioni efficaci ed effettive su quelli che sono i piani previsionali e le stime sulla redditività futura dell'azienda.

²⁹ Principio contabile internazionale IAS 1 (International Accounting Standards), par. 26.

Per quanto concerne il ruolo del revisore riguardo l'aspetto della continuità aziendale, l'ISA 570³⁰ definisce gli obiettivi del responsabile dell'incarico: il revisore ha il compito di indagare l'adeguatezza dell'applicazione di tale presupposto da parte degli amministratori, verificando la presenza di incertezze materiali dovute ad eventi o circostanze tali da generare dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento. Di conseguenza, i membri del top management dell'entità revisionata sono responsabili della predisposizione del bilancio, definendo i criteri di redazione dello stesso sulla base dell'esistenza o dell'assenza del presupposto di continuità aziendale. Nello specifico, il revisore deve analizzare la valutazione effettuata dai responsabili della direzione e soprattutto concludere che il piano d'azione futuro elaborato sia in grado di affrontare eventuali incertezze e dubbi significativi, qualora siano stati identificati ma considerati superabili con le opportune previsioni.

Nella prassi, il revisore procede con la valutazione del rischio mediante l'osservazione di tre gruppi di indicatori:

1. **Indicatori Economico-Finanziari**, ad esempio l'incapacità di ripagare i propri debiti alla scadenza, l'impossibilità di rispettare le clausole contrattuali definite con i finanziatori o la difficoltà di aver accesso a nuove risorse di finanziamento, a causa di una situazione negativa dei principali indici economico-finanziari;
2. **Indicatori Gestionali**, i quali non sono quantificabili come i precedenti ma osservabili dal revisore, come l'accesso nel mercato di riferimento di concorrenti di successo, la volontà di procedere con la cessione dell'attività o la liquidazione della stessa da parte del top management, le dimissioni di amministratori o dirigenti aventi una posizione di rilievo all'interno dell'impresa e la difficoltà nel sostituirli, la perdita di contratti di fornitura rilevanti o l'incapacità di garantirsi risorse di approvvigionamento durature nel tempo da parte dei fornitori chiave dell'impresa;
3. **Altri indicatori**, anche questi non quantificabili ma verificabili dal responsabile dell'incarico: ad esempio, l'eventuale presenza di contenziosi in corso o imminenti, che potrebbero comportare risarcimenti eccessivamente onerosi per le disponibilità della società stessa. Ancora, la non conformità alle disposizioni di legge o regolamentari oppure un mancato rispetto delle norme di tutela ambientale da parte dall'impresa.³¹

³⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570: "Continuità aziendale".

³¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570: "Continuità aziendale", par. A2, pag.8.

Questi appena citati rappresentano degli indicatori di riferimento che il revisore deve andare sempre ad osservare, al fine di comprendere e valutare l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione dell'informativa finanziaria.

Proprio perché la continuità aziendale risulta essere un tema estremamente rilevante per la redazione dei bilanci, la capacità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in presenza di un forte stallo economico – causato dalla diffusione del virus – ha portato il Governo ad adottare delle misure emergenziali per garantire la continuità delle imprese: nello specifico, l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”), “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, prevede che:

«1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».*³²

Il contenuto di tale articolo è stato successivamente ripreso anche dall'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)³³ – convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – il quale ripropone lo stesso meccanismo della deroga sulla continuità aziendale per i bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 ma prima del 31 dicembre 2020 e per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020.

La deroga appena citata deriva dalla consapevolezza – da parte delle autorità governative – degli effetti fortemente incisivi che l'attuale crisi pandemica è in grado di generare sulla capacità delle imprese di mantenersi in funzionamento, costringendo molte aziende italiane a redigere le proprie informative finanziarie sulla base del presupposto della liquidazione o della cessione dell'attività imprenditoriale.

³² Art. 7, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”): “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, Capo II “*Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19*”.

³³ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”): “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

Di conseguenza, l'obiettivo della deroga è proprio quello di consentire alle imprese in difficoltà per l'emergenza epidemiologica di redigere il bilancio tenendo in considerazione la situazione economica, finanziaria e patrimoniale antecedente all'insorgere del Coronavirus, tralasciando le difficoltà economiche e gli effetti negativi sorti nell'esercizio a causa di un evento di forza maggiore estremamente imprevedibile.

In particolare, il Documento Interpretativo n. 6 “*Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*” emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) prevede che la deroga possa applicarsi alle società che redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nei principi contabili nazionali emessi dall'OIC, oltre alle imprese che predispongono il bilancio consolidato sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Di conseguenza, l'attuazione della seguente deroga non è indirizzata nei confronti delle imprese che presentano l'informativa finanziaria in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Nello specifico, «*La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio:*

- *chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);*
- *chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);*
- *in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)».*³⁴

Inoltre, tale deroga non si applica ai bilanci chiusi e approvati entro il 23 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la prima casistica definita dal Documento Interpretativo n. 6, le società possono avvalersi della deroga facoltativa solamente nel caso in cui, alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ma non ancora approvati al 23 febbraio 2020),³⁵ sussisteva il presupposto della continuità aziendale, seppur soggetta ad incertezze significative. Negli altri due casi, la deroga sulla continuità aziendale è applicabile qualora venga comprovato che nell'ultimo bilancio approvato sia stata verificata la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un complesso economico funzionante e che le voci

³⁴ Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *Documento Interpretativo n. 6 – Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*, Giugno 2020, par. 7, pag. 4.

³⁵ Per il legislatore, la data 23 febbraio 2020 rappresenta l'inizio della pandemia, a partire dalla quale cominciano ad adottarsi le prime misure emergenziali (data di avvio del *lockdown* nazionale).

di bilancio siano state valutate nella prospettiva della continuazione dell'attività imprenditoriale.

Pertanto, la disposizione prevista dall'art. 7 del D.L. 23/2020 non è applicabile per quelle società che vertono in condizioni di non funzionamento – previste dai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 – negli ultimi bilanci approvati a cui si è fatto riferimento.

Tabella 2.1 Sintesi del contenuto della deroga sulla continuità aziendale art. 7, D.L. 23/2020

Art.	Soggetti	Adempimento	Deroga
Art. 7 D.L. Liquidità	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione del bilancio 2020; Applicazione dell'art. 2423-bis, primo comma, n.1, c.c. 	Possibilità di valutazione in ottica di continuità dell'attività se verificata con riferimento al 2019

Fonte: *Le novità dei Decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 e D.L. "Liquidità" n. 23/2020), documento di ricerca, FNC, 2020, pag. 122.*

Come citato poc'anzi, anche l'art. 38-*quater* del D.L. 34/2020 (Decreto "Rilancio") riprende la deroga sulla continuità aziendale, andando ad abrogare implicitamente il contenuto dall'art. 7, comma 1 e 2 del D.L. 23/2020 a partire dall'entrata in vigore della Legge 17 luglio, n. 77 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto "Rilancio").³⁶ In particolare, il comma 2 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77 prevede che «*Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 [...]*»,³⁷ contemplando anch'esso la possibilità di derogare a quanto disposto dall'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1) del codice civile.

In questo caso, l'articolo è oggetto di attenta analisi nel Documento Interpretativo n. 8 predisposto dall'OIC nel mese di marzo 2021, "*Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)*", il quale prevede la possibilità di derogare al presupposto della continuità aziendale per i medesimi

³⁶ Art. 15, Preleggi: «*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*».

³⁷ Art. 38-*quater*, comma 2, Legge 17 luglio 2020, n. 77.

soggetti destinatari dell'art. 7 del Decreto "Liquidità" (mantenendo valida l'esclusione per i soggetti "IAS/IFRS *adopter*"). L'obiettivo della deroga è sempre quello di evitare che gli effetti negativi generati dalla pandemia possano influenzare la maggior parte dei bilanci delle imprese, le quali godevano di buona salute prima dell'insorgere dell'emergenza sanitaria.

Nello specifico, il Documento Interpretativo n. 8 delinea l'ambito di applicazione della norma, prevedendo l'esercitazione della stessa per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (quali i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021). In particolare, per la predisposizione dei bilanci 2020 e 2021 è possibile utilizzare la deroga sulla continuità aziendale qualora risulti che dal bilancio dell'esercizio precedente siano stati impiegati i criteri di funzionamento nella valutazione delle voci contabili, in conformità a quanto disposto dai paragrafi 21 e 22 dell'OIC. Inoltre, l'Interpretativo non include i bilanci a cui fa riferimento il comma 1, art. 38-*quater* della Legge n. 77, ossia quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati, in quanto si ritiene che alla data di pubblicazione del Documento n. 8 (marzo 2021) questi risultino essere in una fase ormai conclusa della loro approvazione.

Lo scopo degli articoli appena citati è dunque quello di congelare la situazione di continuità aziendale che caratterizzava le imprese prima della pandemia globale, in modo tale da conservare i criteri di continuità per la redazione dell'informativa finanziaria relativa al 2019³⁸ e al 2020 e da escludere quelle società incapaci di continuare ad operare come entità funzionanti prima del 23 febbraio 2020, a causa di eventi o circostanze non correlate alla diffusione del Coronavirus.

In ogni caso, i Documenti Interpretativi 6 e 8 – concernenti il presupposto della continuità aziendale per i bilanci 2019 e 2020 rispettivamente – richiedono agli amministratori delle imprese di predisporre in Nota Integrativa gli aspetti informativi riguardanti le incertezze significative riscontrate, i fattori di rischio individuati ed i piani previsionali futuri, in modo tale da supportare e rafforzare il presupposto del *going concern* esistente prima dell'emergenza sanitaria e permettere così di affrontare gli eventi successivi futuri.

³⁸ Con riferimento alla redazione dei bilanci 2019, alcuni commentatori della deroga consideravano opportuno impiegare il presupposto del *going concern* esistente alla data di riferimento dell'esercizio precedente, ossia nelle informative finanziarie relative al 2018 (Assonime, caso n. 5/2020, "*Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*"). Con il Documento Interpretativo n. 6 emanato dall'OIC, però, si chiarisce la posizione adottata dall'Organismo e preferibile dalla dottrina: sia per la redazione dei bilanci 2019 sia per i bilanci 2020 si dovrà procedere con la verifica dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale prima del 23 febbraio 2020, dunque considerando la sussistenza dello stesso anche durante l'esercizio 2019.

Secondo quanto disposto dall’FNC,³⁹ a seguito della deroga concessa possono verificarsi diverse casistiche nella redazione dei bilanci 2019 e 2020: nel caso di sussistenza del presupposto della continuità aziendale, possono esserci aziende completamente esenti da incertezze riguardo la propria capacità di continuare ad operare nell’arco futuro dei successivi dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, come il caso delle imprese farmaceutiche o delle GDO (Grande Distribuzione Organizzata). In questo caso, gli amministratori procedono a citare in Nota Integrativa l’evento straordinario quale il Coronavirus e a sottolineare la mancata o la minima incidenza della pandemia globale sulla situazione fisiologica dell’impresa. Al contrario, sempre in presenza del presupposto della continuità aziendale, possono esserci società con incertezze significative sulla propria capacità di continuare ad operare a causa dal Covid-19, ad esempio le imprese industriali: in questo caso, i fattori di rischio e le previsioni elaborate dovranno essere espressamente indicate dal top management, unitamente alle misure adottate per farvi fronte (come l’impiego di ammortizzatori sociali, di moratorie o di finanziamenti garantiti dallo Stato).

Nello scenario pessimistico, invece, il presupposto della continuità aziendale non sussiste: nel caso in cui l’assenza di *going concern* sia dovuta all’emergenza sanitaria, l’informativa finanziaria verrà redatta secondo quanto disposto dall’art. 7 del Decreto “Liquidità” e dall’art. 38-*quater* del Decreto “Rilancio”, ossia mediante l’adozione della deroga concessa e l’indicazione del suo utilizzo in Nota Integrativa. Al contrario, qualora l’incapacità di continuare a mantenersi in funzionamento non sia dovuta al Coronavirus, ma ad una situazione di antecedente precarietà (prima del 23 febbraio 2020) ed ulteriormente peggiorata con il diffondersi del virus, i criteri da impiegare per la redazione del bilancio saranno quelli di “non funzionamento”.⁴⁰

Concludendo, la deroga è stata concessa dal Governo per cercare di limitare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, economica e sociale attualmente in atto e per permettere alle imprese – che prima della pandemia vantavano del presupposto della continuità aziendale – di conservare la propria capacità di continuare ad operare come entità in funzionamento anche nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 e 2020, escludendo allo stesso tempo le realtà aziendali in stato di difficoltà ancora prima della diffusione del Coronavirus.

³⁹ FNC, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, documento di ricerca, SIDREA (in collaborazione con), 20 aprile 2020.

⁴⁰ FNC, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, documento di ricerca, SIDREA (in collaborazione con), 20 aprile 2020.

Nonostante questo, però, l'abbandono dell'approccio “*forward looking*”⁴¹ per guardare alla situazione antecedente al Covid-19 potrebbe costituire un pericolo per le verifiche del revisore, dato il maggior incentivo verso la rappresentazione di dati distorti e lontani dalla situazione attuale. Infatti, la disposizione prevista dall'art. 7 del D.L. 23/2020 e ripresa dall'art. 38-*quater* del D.L. 34/2020 potrebbe essere impiegata dalle aziende per occultare una situazione fisiologica di crisi o insolvenza indipendente dallo scatenarsi della pandemia globale.

Ecco che il ruolo del revisore diventa di cruciale importanza, in quanto deve tenere in considerazione eventuali casi di abusi delle deroghe disposte dal Governo attraverso l'esercizio del proprio scetticismo professionale, oltre ad indagare episodi sempre più radicati di frode da parte degli amministratori delle società, i quali tentano qualsiasi mezzo possibile pur di sopravvivere in una situazione di emergenza economica, politica e sanitaria.

Per questo motivo, le modalità di applicazione della deroga incidono notevolmente sull'attività del revisore legale e sulla predisposizione del contenuto dei paragrafi della relazione di revisione: infatti, Assirevi⁴² ha pubblicato due Documenti di Ricerca riguardanti le linee guida da implementare nella stesura della relazione, a seguito dell'utilizzo della deroga sulla continuità aziendale per i bilanci relativi all'esercizio 2019 (Documento di Ricerca n. 235)⁴³ e per i bilanci relativi all'esercizio 2020 (Documento di Ricerca n. 240).⁴⁴ L'obiettivo è volto a rappresentare degli esempi di relazione in cui vengono considerate le deroghe in tema di continuazione dell'attività di impresa, mostrando l'impatto della stessa sulla redazione del paragrafo del giudizio di revisione, degli “Altri Aspetti” e del “Richiamo di Informativa”.

Pertanto, data la rilevanza dell'argomento, i seguenti temi verranno analizzati in maniera più approfondita nel Quarto Capitolo della trattazione.

2.1.2. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Oltre all'art. 7, il Capo II del Decreto “Liquidità” include altre misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria, tra le quali è opportuno citare l'art. 5 (*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in cui*

⁴¹ Braga L., Galimberti A., *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, pag. 84.

⁴² Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale.

⁴³ Assirevi, *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, Documento di Ricerca n. 235, Giugno 2020.

⁴⁴ Assirevi, *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità), convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40*, Documento di Ricerca n. 240, Marzo 2021.

al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), l'art. 6 (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*) e l'art. 8 (*Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società*) del D.L. 23/2020.

In particolare, l'art. 5 introduce una deroga ulteriore, volta a garantire la continuazione dell'attività imprenditoriale nel nostro Paese: il legislatore ha ritenuto necessario rinviare l'entrata in vigore del Codice della Crisi⁴⁵ dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021, per tre ragioni espressamente indicate nella Relazione Illustrativa del Decreto Liquidità e che verranno successivamente trattate.

Prima di esaminare le motivazioni che hanno indotto le autorità governative a posticipare i suddetti termini, è necessario chiarire le nuove finalità del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e gli strumenti innovativi che lo stesso introdurrà all'interno del nostro ordinamento.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza è stato approvato il 12 gennaio 2019 con il D.Lgs. n. 14/2019 e ha l'obiettivo di sostituire il contenuto dell'attuale Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942) e della Legge sul Sovraindebitamento dei debitori non fallibili (definita oggi dalla Legge n. 3/2012).

Nello specifico, il Codice della Crisi introduce un nuovo istituto rispetto a quanto definito dall'attuale Legge Fallimentare, rappresentato dalle misure di allerta e di composizione assistita della crisi. L'introduzione di questa novità legislativa ha lo scopo di captare prontamente gli indizi di crisi da parte degli organi di controllo – quali il collegio sindacale o la società di revisione – e comunicarli tempestivamente agli amministratori della società, in modo tale da attuare nell'immediato le misure più idonee per farvi fronte.

La novità legislativa introdotta vuole evitare che gli imprenditori in stato di insolvenza vadano ad inficiare la stabilità finanziaria dei propri creditori: nel momento in cui un soggetto non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, la mancata possibilità delle controparti di poter riscuotere il proprio credito potrebbe provocare loro delle situazioni di crisi, soprattutto qualora non siano sufficientemente forti e coperti dal punto di vista finanziario.

Di conseguenza, data la difficoltà che le imprese italiane hanno nel promuovere autonomamente processi di intercettazione della crisi e considerata la scarsa propensione degli imprenditori nell'attuare una ristrutturazione delle proprie imprese, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre misure innovative e fondamentali per prevenire ed individuare situazioni di criticità.

⁴⁵ Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155*", pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019 n. 38, Supplemento Ordinario n. 6.

In particolare, la definizione di **crisi** viene disciplinata dall'art. 2, comma 1, lettera a) del Codice della Crisi, il quale riprende quanto definito nell'attuale Legge Fallimentare: per crisi si intende *«lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»*.⁴⁶

Nello specifico, in uno stato di crisi l'imprenditore non riesce ad operare secondo il principio di economicità, trovandosi quindi in una situazione di perdita reddituale, che determina uno squilibrio temporaneo tra costi e ricavi. Di conseguenza, uno scenario di crisi non sfocia nell'immediato in una manifestazione finanziaria esterna, in quanto l'imprenditore potrebbe essere ancora in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Al contrario, la crisi assume un contorno di grave pericolosità nel momento in cui si manifesta verso l'esterno, tramutandosi in uno stato di **insolvenza**: l'art. 2, comma 1, lettera b) del Codice della Crisi definisce l'insolvenza come *«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»*.⁴⁷

In questo secondo caso, la crisi economica si trasforma in una crisi finanziaria, caratterizzata dalla mancanza dei mezzi necessari per far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Le misure di allerta e composizione assistita della crisi cercano dunque di andare a disciplinare una situazione di crisi dell'imprenditore, concedendogli la possibilità di gestirla autonomamente e adottando le misure più idonee a superarla, senza interventi esterni.

Gli strumenti di allerta vengono disciplinati dall'art. 12, comma 1 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, intitolato "Nozioni, effetti e ambito di applicazione": *«Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione»*.⁴⁸

Dalla lettura dell'articolo emergono due strumenti di allerta, ossia gli obblighi organizzativi dell'imprenditore e gli obblighi di segnalazione: per quanto concerne i primi, il Codice fa riferimento sia ai doveri dell'imprenditore individuale e collettivo, disciplinati dall'art. 3 del Codice della Crisi, sia all'art. 2086 del codice civile (modificato dall'art. 375 del Codice della

⁴⁶ Art. 2, comma 1, lettera a), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

⁴⁷ Art. 2, comma 1, lettera b), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

⁴⁸ Art. 12, comma 1, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Crisi). Infatti, per obblighi organizzativi si intende la capacità dell'imprenditore di porre in essere in maniera tempestiva le soluzioni più idonee per affrontare delle criticità, in particolare mediante l'adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili⁴⁹ adeguati alle dimensioni e alla natura della realtà imprenditoriale di riferimento (art. 2086, comma 2, c.c.), oltre ad attivare gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per affrontare lo stato di crisi ed insolvenza e per ripristinare la continuità aziendale.

Per quanto riguarda il secondo strumento delle misure di allerta, l'art. 12 del Codice della Crisi allude agli obblighi di segnalazione interna ed esterna: in questo caso, infatti, si fa riferimento al dovere di segnalare, da parte degli organi di controllo nei confronti dell'organo amministrativo dell'impresa, eventuali indizi di crisi emersi a seguito delle proprie attività di verifica. Gli organi di controllo interni sono i sindaci, i revisori o le società di revisione, i quali devono verificare che gli amministratori monitorino costantemente l'adeguatezza organizzativa, l'equilibrio economico-finanziario e l'andamento della gestione previsionale dell'azienda. Gli organi di controllo esterni riguardano invece i soggetti pubblici con i quali la società si interfaccia, in particolare l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'agente della riscossione. Questi ultimi dovranno procedere con delle segnalazioni agli amministratori qualora gli inadempimenti della società raggiungano un ammontare superiore alla soglia massima tollerabile, ed imponendo l'immediato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dalla norma.

Di conseguenza, le misure di allerta e di composizione assistita della crisi,⁵⁰ le quali si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriali (escluse le grandi imprese), alle imprese agricole e alle imprese minori assoggettabili alla disciplina del sovraindebitamento, rappresentano delle novità introdotte dal legislatore per evitare che la crisi possa emergere in uno stato ormai avanzato, quale l'insolvenza, provocando così le conseguenze di un terribile effetto domino sui creditori dell'imprenditore fallito.⁵¹

⁴⁹ Per assetti organizzativi, amministrativi e contabili indicati nel comma 2 dell'art. 2086 c.c. si intende la necessità – da parte dell'imprenditore – di adottare un organigramma organizzativo, suddiviso sulla base dei compiti e delle responsabilità; inoltre, si fa riferimento al dovere di formalizzare i processi sulla base di un ragionamento logico, al compito di definire le procedure di controllo interne, di instaurare un sistema informativo direzionale e, infine, di predisporre un sistema di controllo di gestione adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

⁵⁰ Le procedure di composizione assistita della crisi sono disciplinate dall'art. 19 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e prevedono la possibilità per il debitore di giungere ad una soluzione negoziata della propria situazione di crisi davanti ad organismi professionali, secondo i termini prestabiliti dallo stesso articolo.

⁵¹ Pacchi S., Ambrosini S., *Diritto della crisi e dell'insolvenza – Aggiornato alla l. 40/2020 (Decreto Liquidità)*, Zanichelli Editore, Bologna, 2020.

Una volta introdotta la grande novità legislativa del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, è bene sottolineare le motivazioni che hanno spinto le autorità governative a differire i termini per l'entrata in vigore dello stesso.

In particolare, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Decreto "Liquidità", la prima motivazione che ha indotto al rinvio dei termini è proprio quella delle misure di allerta, pensate dal legislatore come strumento da applicare in una situazione economica complessivamente solida, in grado di risolvere le situazioni di difficoltà delle imprese che vertono in condizioni fisiologiche sfavorevoli e, dunque, non idonee per uno scenario in cui la maggior parte delle imprese italiane risulta essere colpita da una crisi generalizzata. In questo contesto, infatti, le misure di allerta genererebbero esclusivamente effetti sfavorevoli, *«non potendo svolgere alcun concreto ruolo selettivo»*.⁵²

In secondo luogo, è da considerare che l'obiettivo del Codice – anche a seguito delle novità introdotte – è volto a favorire il salvataggio delle imprese in condizioni di crisi economica, ritenendo la liquidazione giudiziale⁵³ l'ultima soluzione praticabile in assenza di alternative concrete. Nell'attuale scenario di emergenza sanitaria, però, le disposizioni contenute nel Codice non porterebbero di certo alla ristrutturazione e al risanamento dell'impresa come soluzione preferibile agli occhi dei creditori, anche a causa della difficoltà di reperire nuove risorse e di accelerare la crescita degli investimenti. Di conseguenza, l'entrata del Codice indurrebbe a degli effetti contrari rispetto alla natura per la quale è stato elaborato.

Infine, la terza e ultima motivazione definita nella Relazione Illustrativa riguarda la preferenza ad affrontare una situazione di crisi economica mediante l'impiego di strumenti normativi già sperimentati e conosciuti, quali la Legge Fallimentare e la Legge sul Sovraindebitamento, evitando quindi di introdurre ulteriori instabilità normative oltre a quelle già presenti sul piano economico, politico e sanitario.

Per i motivi appena citati, l'entrata in vigore è stata posticipata di un anno, considerando il 1° settembre 2021 come la data ideale per ritenere ormai cessata l'emergenza sanitaria e dunque procedere con l'attuazione di *«tutte le misure di potenziamento delle imprese che possano evitare di rendere vano il profondo mutamento di prospettiva imposto dal Codice della Crisi*

⁵² Relazione Illustrativa del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), *«Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»*, relativo all'art. 7 del Capo II *«Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19»*, pag. 6.

⁵³ Il termine "liquidazione giudiziale" ha sostituito la parola "fallimento" con il nuovo Codice della Crisi.

*medesimo circa la salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica di intervento tempestivo volto a scongiurare l'insolvenza».*⁵⁴

2.2 Misure a sostegno della liquidità attraverso meccanismi di garanzia e moratorie

Tra le numerose disposizioni adottate dal Governo per far fronte al Coronavirus, è opportuno analizzare le “*misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario ed altre agevolazioni*”, le quali vanno ad alimentare alcuni dei rischi che il revisore deve affrontare durante la verifica delle entità sottoposte a revisione. Infatti, sono proprio i sostegni concessi in materia di liquidità ad attirare l'attenzione del responsabile dell'incarico, in quanto sono in grado di generare episodi di frode da parte degli amministratori per vedersi garantito l'accesso alle misure disposte dallo Stato. Nello specifico, una delle agevolazioni a favore delle imprese è data dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, definito dall'art. 49 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) e successivamente ripreso e rafforzato dall'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”). L'obiettivo è quello di incrementare l'accesso al credito ad una più ampia platea di beneficiari, che per motivi di difficoltà economica dovuti all'emergenza sanitaria non riescono ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario, anche a causa delle insufficienti garanzie di cui dispongono.

Il Fondo Centrale di Garanzia consente dunque di vedersi erogato il credito bancario attraverso la garanzia pubblica concessa dallo Stato e finanziata anche attraverso risorse europee, la quale si sostituisce a quelle normalmente richieste alla clientela. I tassi di interesse e le eventuali condizioni di rimborso vengono pattuite tra la banca ed il beneficiario, mentre il Gestore del Fondo non procede con una valutazione sulla storia creditizia del cliente che ne fa richiesta (pratica introdotta dall'art. 13 del D.L. 23/2020, il quale ha eliminato il processo di valutazione dei beneficiari tramite metodo economico-finanziario del modello di valutazione, inserito nella parte IX, lettera A), delle “*Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale*” allegate al Decreto Ministeriale 12 febbraio 2019 e previsto invece dall'art. 49, comma 1, lettera g) del Decreto “Cura Italia”).⁵⁵

In ogni caso, il Fondo valuta la probabilità di inadempimento della società per definire l'importo da accantonare in caso di insolvenza dell'impresa (art. 13, comma 1, lettera g), D.L. 23/2020).

⁵⁴ FNC, *Le novità dei Decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)*, documento di ricerca, 15 aprile 2020, pag. 120.

⁵⁵ Ministero dello Sviluppo Economico, <https://www.fondidigaranzia.it/dl-liquidita-le-misure-per-il-fondo-di-garanzia/>.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 49 del D.L. 18/2020, i soggetti beneficiari della garanzia gratuita sono i professionisti iscritti agli ordini professionali e le società di micro, piccole e medie dimensioni, nel rispetto dei limiti previsti per le Unità-Lavorative-Anno, per il totale dello stato patrimoniale e per il fatturato su base annuale (Tabella 2.2).

Tabella 2.2 I beneficiari del Fondo centrale di garanzia PMI secondo l'art. 49 del D.L. 18/2020

Tipologia di imprese	N. Medio ULA / anno	Totale stato patrimoniale		Fatturato annuo
MICRO	< 10	≤ 2 milioni	↔ 0	≤ 2 milioni
PICCOLA	< 50	≤ 10 milioni	↔ 0	≤ 10 milioni
MEDIA	< 250	≤ 43 milioni	↔ 0	≤ 50 milioni

Fonte: FNC, *Le novità del Decreto sull'emergenza da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia")*, 18 marzo 2020, pag. 46.

Con l'introduzione dell'art. 13 del Decreto "Liquidità", si aggiungono ai soggetti beneficiari anche le imprese fino a 499 dipendenti (c.d. imprese "Mid-cap"), le persone fisiche che esercitano arti, professioni o attività di impresa, enti del terzo settore, agenti di assicurazione e broker.

Per quanto riguarda le peculiarità del Fondo, la Relazione Illustrativa del D.L. 23/2020 elenca alcune delle sue caratteristiche, riprendendo anche il contenuto dell'art. 49 del D.L. 18/2020. In particolare, la seguente misura si distingue per:

- «1. La gratuità della garanzia;
2. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
3. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione del credito aggiuntivo alle imprese;
4. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
5. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal fondo;
6. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

7. l'innalzamento della garanzia sui portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza Covi-19;

8. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19».⁵⁶

L'art. 13 del Decreto "Liquidità" rafforza poi la portata dell'agevolazione, estendendo la durata delle misure citate fino al 31 dicembre 2020, incrementando il valore di copertura percentuale della garanzia ed introducendo nuovi interventi da parte dello Stato.

Infine, con la recente approvazione della Legge di Bilancio 2021,⁵⁷ le misure disposte all'art. 13 del Decreto "Liquidità" sono state oggetto di ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 244 della Legge n. 178/2020 e salvo i casi previsti al comma 245, per poi essere ulteriormente differite fino al 31 dicembre 2021 grazie all'approvazione del Decreto "Sostegni-bis" (art. 13, D.L. 73/2021).⁵⁸

Le altre misure concesse a supporto della liquidità delle aziende e alle quali possono aderire anche le grandi imprese – a differenza del Fondo centrale di garanzia PMI – sono destinate a facilitare l'accesso al credito a tutte quelle realtà imprenditoriali che sono state duramente colpite dall'emergenza sanitaria. In particolare, lo scopo delle disposizioni governative è quello di aumentare la concessione dei finanziamenti da parte delle banche, le quali sono supportate dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP):⁵⁹ quest'ultima affianca gli istituti finanziari nella concessione del credito attraverso l'utilizzo di strumenti specifici, quali garanzie di portafoglio o plafond di provvista, permettendo la concessione di "controgaranzie" da parte dello Stato fino all'80% delle esposizioni assunte dal CDP. Lo scopo è volto anche a condividere quota parte del rischio con le banche, imputando l'80% alla Cassa Depositi e Prestiti, l'80% dell'esposizione del CDP (pari al 64%) allo Stato ed attribuendo il 20% del rischio alla banca.

⁵⁶ Relazione Illustrativa del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto "Liquidità"): *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, pag. 11-12.

⁵⁷ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, art. 1, comma 244, pag. 44.

⁵⁸ Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis"), *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*.

⁵⁹ La Cassa Depositi e Prestiti è un istituto finanziario a controllo pubblico (in quanto società per azioni avente come azionista principale il Ministero dell'Economia e delle Finanze), che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico italiano attraverso la funzione di risparmio postale e mediante l'offerta di servizi finanziari.

Tra le ulteriori disposizioni messe in campo per sostenere le imprese italiane durante l'emergenza sanitaria, all'art. 1 del Decreto "Liquidità" emerge anche l'intervento di SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito), che fino al 31 dicembre 2021⁶⁰ garantirà i nuovi finanziamenti concessi dal sistema bancario e dalle istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, fino ad un importo massimo pari a 200 miliardi di euro. I requisiti indicati dalla normativa per accedere ai finanziamenti garantiti da SACE prevedono una durata massima della concessione del credito pari a sei anni, la sussistenza del presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 e dispongono che l'ammontare del finanziamento concesso venga calcolato come maggior valore tra il 25% del proprio fatturato annuale e il doppio dei costi del personale sostenuti nell'anno. Infine, le percentuali di copertura sostenute da SACE oscillano tra il 90%, 80% e 70% del credito concesso, a seconda del valore del fatturato e del numero dei dipendenti che caratterizzano ciascuna impresa (art. 1, D.L. 23/2020).⁶¹

Per quanto concerne invece le moratorie concesse dal legislatore per sostenere finanziariamente le microimprese e le PMI del nostro Paese, è bene citare l'art. 56 del D.L. 18/2020 "Cura Italia", il quale ha disposto la sospensione delle scadenze per i rapporti creditorî con le banche e altri istituti finanziari. In particolare, le misure previste dall'articolo riguardano l'impossibilità di revocare gli importi delle aperture di credito a breve fino al 30 settembre 2020, oltre alla proroga fino alla stessa data per il rimborso di prestiti non rateali con scadenze anteriori al 30 settembre 2020 e alla possibilità di interrompere il rimborso sia della quota capitale sia della quota interessi per i finanziamenti e i mutui a rimborso rateale e per i canoni di leasing, sempre fino al 30 settembre 2020. Per quest'ultima disposizione, viene lasciata libertà decisionale alle imprese nel disporre della moratoria per l'intero ammontare della rata o per la sola quota capitale: in ogni caso, il piano di ammortamento delle rate e dei canoni viene dilazionato nel tempo, assicurando ai clienti beneficiari e agli intermediari finanziari l'assenza di oneri aggiuntivi, come è invece presumibile ipotizzare.

Per poter ottenere la sospensione dei pagamenti, è necessario che l'impresa sia una PMI e che dimostri di trovarsi in una situazione temporanea di carente liquidità a causa della diffusione del Coronavirus. Inoltre, la concessione della misura avviene al momento della valutazione della storia creditizia del beneficiario, la quale deve essere esente da qualsiasi forma di

⁶⁰ Aggiornato all'ultima proroga concessa dall'art. 13, comma 1, lettera a), D.L. "Sostegni-bis" (D.L. 73/2021).

⁶¹ Relazione Illustrativa del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto "Liquidità"), "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", relativo all'art. 7 del Capo II "Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19", pag. 1.

sofferenza, inadempimento o sconfinamento delle posizioni debitorie detenute alla data di pubblicazione del suddetto Decreto.

In caso di peggioramento della propria esposizione finanziaria durante il periodo della moratoria, a coprire possibili rischi di inadempimento interviene una Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, la quale garantisce nella misura del 33% di ciascuna rata dei mutui, finanziamenti o canoni di leasing per il periodo previsto dall'entrata in vigore del Decreto e il 30 settembre 2020, per il 33% dei maggiori utilizzi dell'apertura del credito rispetto a quanto usufruito alla data del 17 marzo 2020 e per la quota del 33% dei finanziamenti o prestiti con scadenza prorogata al 30 settembre 2020.

Al fine di evitare un gap finanziario per le micro, piccole e medie imprese, l'art. 65 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto")⁶² ha prorogato di quattro mesi la durata della sospensione, approvando il differimento automatico della moratoria fino al 31 gennaio 2021 per le imprese già ammesse alla seguente disposizione; per quanto riguarda invece le imprese che non hanno ancora disposto di tale sostegno alla data di pubblicazione del Decreto, le modalità di approvazione sono le medesime di quelle previste dall'art. 56 del D.L. 18/2020.

Infine, con la recente approvazione della Legge di Bilancio 2021,⁶³ la moratoria è stata oggetto di ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 248, Legge n. 178/2020, per poi essere ulteriormente differita per la sola quota capitale fino al 31 dicembre 2021, grazie all'approvazione del Decreto "Sostegni-bis" (art. 16, comma 1, D.L. 73/2021).⁶⁴

Di conseguenza, le misure a sostegno della liquidità predisposte a favore delle aziende durante l'emergenza sanitaria sono state oggetto di trattazione in quanto possono essere causa di frode diffusa da parte degli amministratori delle società: la necessità di sopravvivere a questo periodo storico estremamente turbolento comporta il verificarsi di condotte inusuali, poste in essere per ottenere fraudolentemente delle agevolazioni economiche e finanziarie.

I rischi correlati a ciascuna misura governativa trattata nell'elaborato verranno illustrati nel prossimo capitolo, in modo tale da mettere in luce la stretta correlazione tra gli aiuti disposti dallo Stato ed i rischi che il revisore deve indagare con attenzione, anche a causa dell'opportunità che caratterizza l'indole dell'essere umano.

⁶² Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto "Agosto"), *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*.

⁶³ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, art. 1, comma 248, pag. 44.

⁶⁴ Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis"), *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*. Proroga prevista all'art. 16, comma 1, e concessa per le moratorie già in essere o per coloro che ne faranno richiesta entro il 15 giugno 2021.

2.3 Misure a sostegno del lavoro: il lavoro agile e il divieto di licenziamento

Gli interventi governativi non hanno tralasciato le misure a sostegno del lavoro, mirando sia alla conservazione della capacità produttiva delle imprese durante il periodo pandemico sia alla predisposizione di strumenti necessari per superare la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. Moltissime – seppur insufficienti – sono state le disposizioni riguardanti il ricorso agli ammortizzatori sociali, la proroga dei termini per le richieste di disoccupazione, il divieto di licenziamento da parte dei datori di lavoro, i congedi di indennità per i dipendenti del settore pubblico e privato e le indennità *una tantum* per determinate categorie di lavoratori (art. 27 e ss. del D.L. 18/2020).

Il vero cambiamento scaturito dal Coronavirus, però, è stato lo *smart-working*: il concetto di *smart-working* (o lavoro agile) ha assunto una rilevanza notevole durante la pandemia globale, in quanto rappresenta ancora oggi la modalità adoperata per ridurre la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro. Infatti, il virus ha costretto le attività di qualsiasi settore ad adattare il proprio assetto organizzativo alla situazione di emergenza sanitaria, costringendo ad una repentina messa in sicurezza dei posti di lavoro attraverso l'impiego di norme anti-contagio, previste dal “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 14 marzo 2020⁶⁵ ed in seguito aggiornato con successivi interventi.

L'obiettivo, infatti, è stato quello di introdurre dei protocolli di sicurezza e tutela della salute pubblica mediante l'attuazione di disposizioni richieste dalla legge, quali la sospensione delle attività produttive considerate non essenziali, l'incentivo di ferie e congedi retribuiti per evitare una capienza eccessiva di personale in azienda, l'impiego della modalità di lavoro da remoto, oltre alla predisposizione di misure anti-contagio nei luoghi di lavoro e alla sanificazione degli stessi per garantire la salubrità del sito.

Focalizzando l'attenzione sul tema dello *smart-working*, l'attività lavorativa da remoto è disciplinata dalla Legge n. 81/2017,⁶⁶ in particolare dall'articolo 18 e seguenti. Per lavoro agile si intende una diversa modalità con la quale viene posto in essere il rapporto di lavoro subordinato, senza l'attribuzione di vincoli spaziali o temporali predefiniti ed organizzato sulla base di specifici obiettivi o cicli da raggiungere, pattuiti mediante un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. L'accordo individuale – che deve essere inviato direttamente al Ministero

⁶⁵ *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*, https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf.

⁶⁶ Legge 22 maggio 2017, n. 81, *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, pubblicato in G.U. il 13 giugno 2017, n. 135.

del Lavoro e delle Politiche Sociali – contiene l’informativa riguardo i dati del datore di lavoro, del dipendente per il quale si predispongono le modalità di lavoro a distanza, la tipologia del contratto (indeterminato o determinato) e la durata prevista per lo svolgimento dell’attività da remoto. Lo *smart-working* consente dunque una maggior flessibilità in capo al lavoratore dipendente, il quale può organizzare la propria giornata lavorativa conciliandola con gli impegni della vita quotidiana.

In tempi di Covid-19, il lavoro agile – già ampiamente diffuso nel nostro Paese ed in continua crescita – è stato interpretato come la soluzione più efficace per ridurre il contatto fisico e, di conseguenza, per continuare a svolgere la propria mansione lavorativa senza dover necessariamente recarsi presso la propria azienda.

L’impiego del seguente approccio è stato caldamente raccomandato dal Governo durante la prima ondata pandemica, per poi essere ulteriormente consolidato nelle successive fasi dell’emergenza sanitaria. Nello specifico, la disposizione normativa relativa all’attività di lavoro in *smart-working* è prevista dall’art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 2020,⁶⁷ “*Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale*”, il quale cita: «*Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro».⁶⁸

Anche il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”)⁶⁹ riprende il tema del lavoro agile, estendendo la possibilità di usufruire della modalità *smart-working* anche nel caso in cui non siano previsti degli accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente: «*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non*

⁶⁷ D.P.C.M. 1° marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19*, art. 4.

⁶⁸ Art. 4, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 1° marzo 2020.

⁶⁹ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”): *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*.

*lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione».*⁷⁰

A seguito degli interventi normativi appena citati, lo *smart-working* è stato adottato dalla maggior parte delle imprese, ma non senza conseguenze: oltre ai problemi psicologici e fisici che possono derivare da una modalità basata sulla propria responsabilità personale nel ponderare il lavoro con la vita quotidiana, nel prossimo capitolo si cercherà di mettere a fuoco il rischio di *cybercrime*. Infatti, il lavoro agile richiede non solo la disponibilità di supporti tecnologici appropriati per poter svolgere le mansioni lavorative a distanza, ma raccomanda una revisione e un livello di sicurezza delle reti informatiche tali da evitare l'attacco da parte di hacker esterni, in grado di generare una destabilizzazione dell'intero sistema operativo aziendale.

Come si vedrà in seguito, numerose sono le imprese che hanno dovuto affrontare l'“*hackeraggio*”⁷¹ dei propri sistemi informatici durante la pandemia, anche attraverso il pagamento di ingenti somme a fronte di riscatti richiesti per il recupero dei dati aziendali.

In particolare, le cause che hanno portato al verificarsi di questo fenomeno sono dovute principalmente al repentino cambiamento a cui le aziende si sono dovute adattare, predisponendo esclusivamente delle misure di collegamento dei computer da remoto e senza mettere in campo opportuni protocolli di sicurezza contro possibili interferenze esterne.

Infine, un'altra misura messa in atto dal Governo a tutela dei lavoratori riguarda il divieto di licenziamento, introdotto dall'art. 46 del D.L. “Cura Italia” (18/2020) e prorogato nei successivi interventi predisposti dalle autorità governative. In particolare, l'art. 46 fa riferimento all'impossibilità – da parte del datore di lavoro – di procedere con i licenziamenti collettivi e, pertanto, di ridurre il personale in azienda per i successivi 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, oltre all'incapacità di recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966)⁷² per l'arco temporale che va dal 17 marzo 2020 fino al 15 maggio 2020.

⁷⁰ Art. 90, comma 1, D.L. 34/2020.

⁷¹ Per “*hackeraggio*” si intende l'attività svolta dagli hacker e realizzata mediante l'intrusione illegale nei sistemi informatici.

⁷² «Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3, L. 604/1966).

In aggiunta, i licenziamenti individuali e collettivi⁷³ avvenuti dopo il 23 febbraio 2020 sono considerati nulli, al fine di tutelare i soggetti che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria attualmente in atto.

La disposizione appena citata si è poi mantenuta nei successivi provvedimenti attuati dal Governo nel corso del 2020, predisponendo il blocco dei licenziamenti per circa un anno.

Inoltre, con uno degli ultimi Decreti emanati, in particolare il D.L. del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto "Sostegni"),⁷⁴ il divieto di licenziamento è stato prorogato fino al 30 giugno 2021, oltre alla possibilità di procedere con il suddetto blocco fino al 31 ottobre 2021 per tutte quelle imprese che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

Pertanto, ancora oggi viene mantenuto il divieto di procedere con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di dare avvio a procedure di licenziamento collettivo. Rimangono eccezioni valide al blocco appena descritto i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ossia qualora la causa del licenziamento sia dovuta a dei notevoli inadempimenti da parte del lavoratore, e per giusta causa, considerato come presupposto grave in cui viene a mancare l'elemento fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.

2.4 Misure contabili per il bilancio 2020

Con riferimento ad alcune delle misure contabili per la redazione del bilancio 2020, il Decreto "Liquidità" e il Decreto "Agosto" hanno messo a disposizione degli amministratori delle imprese alcune deroghe, al fine di consentire un sostegno economico adeguato a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria.

In particolare, una delle disposizioni più importanti è contenuta nell'art. 60, dal comma 7-bis al 7-quinquies, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e riguardante la deroga dell'art. 2426, comma 1, n. 2), del codice civile: *«Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti*

⁷³ I licenziamenti collettivi rappresentano una procedura di riduzione del personale attuata da parte di quelle aziende con più di 15 dipendenti e che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. Il licenziamento può avvenire in una o più attività produttive, locate nello stesso territorio della medesima provincia, qualora si verifichi una riduzione o una trasformazione dell'attività lavorativa.

⁷⁴ Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto "Sostegni"): *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, pubblicato in G.U. il 22 marzo 2021, n. 70.

*applicati devono essere motivate nella nota integrativa»;*⁷⁵ nello specifico, per ammortamento si intende un procedimento contabile in cui il costo di un’immobilizzazione partecipa al risultato d’esercizio, in quanto viene ripartito nel corso della sua vita utile attraverso la suddivisione in più quote e sulla base delle tecniche di ammortamento previste.

La presente misura è rivolta ai soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali e per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, e riguarda la possibilità di sospendere fino al 100% delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, per l’esercizio 2020.

Lo scopo della deroga è quindi volto ad evitare una perdita operativa – o il peggioramento della stessa – non rappresentativa del reale utilizzo della propria capacità produttiva, oltre ad alleviare l’effetto economico negativo causato dalla pandemia da Covid-19, che ha provocato la chiusura totale o parziale degli stabilimenti per una molteplicità di imprese. Pertanto, la *ratio* di sospendere in tutto o in parte la quota di ammortamento si basa sostanzialmente sulla variabile temporale, ossia considerando i giorni, le settimane o i mesi di apertura dell’azienda e, dunque, sull’effettivo funzionamento delle proprie immobilizzazioni. Di conseguenza, se la scelta di un’impresa è quella di usufruire della sospensione totale o parziale degli ammortamenti, è prevista una duplice metodologia, delineata anche nel Documento Interpretativo n. 9 “*Legge 13 ottobre 2020, n. 126, Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti*” pubblicato dall’OIC nel mese di aprile 2021: nel caso in cui non ci siano vincoli contrattuali o giuridici, viene data piena facoltà agli amministratori di estendere la vita utile del bene di un anno, rideterminando il prospetto di ammortamento come predisposto nella Tabella 2.3 e mantenendo invariato l’ammontare della quota per gli esercizi successivi.⁷⁶ In particolare, per “vita utile” di un bene si intende «*il periodo di tempo durante il quale l’impresa prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione*».⁷⁷

Tabella 2.3 Esempio di piano di ammortamento con aggiornamento della vita utile

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fonte: FNC, *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto “Liquidità”, Documento di Ricerca, 17 marzo 2021, pag. 8.*

⁷⁵ Art. 2426, comma 1, n. 2), c.c.

⁷⁶ Art. 60, comma 7-bis, Legge n. 126/2020.

⁷⁷ Principio contabile nazionale OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, par. 59, pag. 15.

Nel caso in cui l'impresa sia legata a vincoli giuridici o contrattuali – ad esempio, per le immobilizzazioni immateriali – viene data la possibilità di ripartire la quota di ammortamento sospesa per l'anno 2020 lungo gli anni di vita utile residua, non apportando dunque modifiche sulla durata del piano di ammortamento originario, bensì sull'importo della quota annuale (si veda Tabella 2.4).

Tabella 2.4 Esempio di piano di ammortamento senza aggiornamento della vita utile

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota amm.to con deroga	10.000	10.000	0	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.428,5	11.429,0

Fonte: FNC, *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto "Agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto "Liquidità"*, Documento di Ricerca, 17 marzo 2021, pag. 9.

In entrambi i casi, l'art. 60, comma 7-*quater* della Legge n. 126/2020 ritiene necessario che gli amministratori indichino espressamente in Nota Integrativa le ragioni che hanno portato all'adesione della sospensione (nella maggior parte dei casi, la scelta è strettamente correlata alla chiusura prolungata dei propri stabilimenti e, di conseguenza, al mancato utilizzo degli stessi), le immobilizzazioni sulle quali si intende disporre di tale deroga e l'importo della riserva indisponibile di utili, oltre all'impatto di tale disposizione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio. Infatti, l'interruzione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 prevede che debbano essere disposti in una riserva indisponibile gli utili per lo stesso ammontare della quota sospesa, «*la cui formazione si realizza attraverso le riserve di utili prodotti nell'anno in corso, ovvero le riserve di utili degli anni precedenti (disponibili e distribuibili), o anche riserve di utili che si avranno negli anni a venire [...]*».⁷⁸

Inoltre, il comma 7-*quinquies* definisce comunque la possibilità di dedurre dalle imposte dirette (IRAP e IRES) la quota di ammortamento non imputata a conto economico, secondo quanto previsto dall'art. 102, 102-*bis* e 103 del TUIR⁷⁹ per l'ammortamento ai fini fiscali, causando così un disallineamento tra valore fiscale e valore contabile: per questo motivo, oltre alla generazione di una "Riserva di utili L. 126/2020", dovranno essere predisposte delle imposte differite passive, «*ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri*».⁸⁰

⁷⁸ FNC, *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto "Agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto "Liquidità"*, Documento di Ricerca, 17 marzo 2021, pag. 10.

⁷⁹ Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

⁸⁰ Principio contabile nazionale OIC 25, *Imposte sul reddito*, par. 14, pag. 5.

Nel caso specifico, le imposte differite saranno imputate a conto economico l'ultimo anno di ammortamento civilistico.

Un'altra deroga all'art. 2426 del c.c. sui criteri di valutazione è contenuta nell'art 110 della Legge n. 126/2020,⁸¹ dal comma 1 al comma 9, riguardante la possibilità di rivalutare i beni di impresa, quali immobilizzazioni materiali e immateriali, «*e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, comprese quelle a controllo congiunto (joint venture), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019*».⁸²

In primo luogo, l'art. 2426, al comma 1, n. 1) e n. 3) definisce il criterio di valutazione delle immobilizzazioni, il cui valore deve essere iscritto al minore tra il costo di acquisto o di produzione (al netto del fondo ammortamento) e il valore durevolmente inferiore risultante alla data di chiusura dell'esercizio. Per valore durevole o valore recuperabile si intende il maggiore tra il valore d'uso (inteso come l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi da una CGU⁸³ o da un'attività) e il *fair value* di un'immobilizzazione o di un'unità generatrice di flussi di cassa; in particolare, il *fair value* rappresenta il valore di mercato del bene, ossia quanto si potrebbe ottenere dalla vendita di un'attività o quanto si pagherebbe dal trasferimento di una passività a normali condizioni di mercato.⁸⁴

Di conseguenza, le disposizioni previste dal codice civile non consentono criteri di valutazione delle immobilizzazioni di importo superiore rispetto a quello sostenuto per l'acquisto o per la produzione delle stesse, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Ed è proprio uno dei casi stabiliti dalla Legge n. 126/2020 a consentire la rivalutazione facoltativa delle immobilizzazioni, anche completamente ammortizzate, a seguito del prolungarsi dell'emergenza sanitaria.

Secondo quanto disposto dal Documento Interpretativo n. 7 dell'OIC "*Legge 13 ottobre 2020, n. 126: Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*", la rivalutazione deve essere predisposta nel bilancio successivo rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 e deve essere annotata in Nota Integrativa e nell'inventario, oltre a riguardare ciascun singolo bene indistintamente, senza la necessità che le rivalutazioni applicate facciano

⁸¹ Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito con modificazioni il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto").

⁸² OIC, Documento Interpretativo 7 – Legge 13 ottobre 2020, n. 126: "*Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*", Marzo 2021.

⁸³ *Cash Generating Unit*, ossia unità generatrice di flussi di cassa.

⁸⁴ Principio contabile nazionale OIC 9, *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, pag. 4.

riferimento alla medesima categoria omogenea. Nel caso di beni separabili, (ad esempio, un fabbricato e il terreno sul quale insiste), devono essere indicati rispettivamente i diversi importi di rivalutazione determinati per i due beni durevoli.

Per quanto concerne le scritture contabili da redigere a seguito di tale disposizione, l'ammontare della rivalutazione deve essere portato in aumento del valore del bene durevole nell'attivo dello stato patrimoniale e, in contropartita, l'importo deve essere stanziato in una riserva di patrimonio netto.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dal paragrafo 62 dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", il maggior valore contabile della rivalutazione attribuito ad un'immobilizzazione può non essere riconosciuto ai fini fiscali. Infatti, possono verificarsi tre diversi scenari:

- 1) Il maggior valore dell'attività non è riconosciuto ai fini fiscali;
- 2) Il maggior valore dell'attività è riconosciuto ai fini fiscali;
- 3) Il maggior valore dell'attività è riconosciuto a fini fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Il terzo scenario è quello citato al comma 4, art. 110, della Legge n. 126/2020 – il quale allude anche al contenuto dell'art. 14, Legge 21 novembre 2000, n. 324 "Misure in materia fiscale" – e che permette il riconoscimento del maggior valore anche ai fini fiscali mediante il pagamento «[...] di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili».⁸⁵

Il versamento di tale imposta sostitutiva comporta l'iscrizione di un debito tributario in stato patrimoniale e, in contropartita, la riduzione di pari ammontare della riserva di rivalutazione stanziata in patrimonio netto. Di conseguenza, il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali non genera differenze temporanee imponibili nell'esercizio in cui viene predisposta la rivalutazione, in quanto il valore contabile coincide con quello fiscale (non generando dunque imposte differite). Negli esercizi successivi, invece, possono sorgere differenze temporanee qualora la residua vita utile del bene implichi quote di ammortamento contabili superiori rispetto a quelle fiscalmente deducibili nell'esercizio.

Nel caso in cui il maggior valore della rivalutazione non venga riconosciuto ai fini fiscali, sorgono differenze temporanee imponibili, che inducono conseguentemente l'iscrizione di imposte differite – IRES e IRAP – a riduzione della riserva di patrimonio netto per l'esercizio

⁸⁵ Art. 110, comma 4, Legge n. 126/2020.

in cui viene realizzata la rivalutazione.⁸⁶ Negli esercizi successivi, invece, «*le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore)*».⁸⁷

Per quanto riguarda il limite massimo per la rivalutazione, secondo il Documento Interpretativo n. 7 dell'OIC il valore delle immobilizzazioni materiali o immateriali rivalutate non può superare il valore recuperabile, ossia il maggiore tra il valore d'uso e il *fair value*; per di più, l'importo delle rivalutazioni deve essere determinato sulla base delle capacità produttive delle attività, della loro consistenza e dell'effettivo utilizzo delle stesse nell'impresa. Inoltre, per le immobilizzazioni materiali e immateriali, gli amministratori possono scegliere di rivalutare solamente il costo storico del bene durevole, il costo storico e il fondo ammortamento, oppure di operare una riduzione del fondo ammortamento dell'immobilizzazione. In ciascun caso, il valore contabile rivalutato dovrà poi essere ripartito nel corso della vita utile del bene.

Infine, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, all'art. 1, comma 83, il comma 8-*bis* della Legge n. 126/2020, che cita: «*Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019*».⁸⁸

Il nuovo comma introduce quindi la facoltà di riallineare i valori fiscali con quelli civilistici anche per le attività immateriali delineate nel suddetto articolo, diversamente da quanto previsto in precedenza, dove era possibile affrancare i valori delle sole attività immateriali tutelabili a livello giuridico (ad esempio, i brevetti e i marchi oggetto di registrazione).

Un'ultima deroga all'art. 2426 e che vale la pena citare in tema di criteri di valutazione per la redazione dei bilanci 2020 riguarda la “*sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli*”, disposta dall'art. 20-*quater*, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – ed estesa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutto l'esercizio 2020 tramite l'emanazione del Decreto 17 luglio 2020.⁸⁹

⁸⁶ Sosterio U., Santesso E., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio – Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano, 2018, pag. 258-260.

⁸⁷ OIC 25, par. 63, pag. 13.

⁸⁸ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, art. 1, comma 83, pag. 16.

⁸⁹ Decreto 17 luglio 2020, *Applicazione per l'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli*, pubblicata in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020.

La disposizione è stata inizialmente introdotta per i bilanci 2018, a seguito dell'agitazione dei mercati finanziari, e riguarda la valutazione dei titoli non durevoli, ossia non destinati a permanere per un periodo di tempo prolungato nel patrimonio aziendale e che vengono opportunamente collocati nell'attivo circolante, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. In particolare, l'art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., riporta: «*Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore [...]*».⁹⁰

Secondo quanto disposto dall'art. 20-*quater*, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, invece, i titoli inclusi nell'attivo circolante possono essere valutati al loro valore di iscrizione, registrato nel precedente bilancio d'esercizio regolarmente approvato, in luogo del valore desumibile dall'andamento di mercato. L'obiettivo, infatti, è quello di evitare una possibile svalutazione del titolo a causa dell'andamento turbolento dei mercati finanziari, salvo il caso in cui si verifichi una perdita durevole di valore. Inoltre, l'articolo prevede la possibilità di estendere tale misura qualora la situazione di disequilibrio finanziario si protragga negli esercizi successivi, sempre tramite la pubblicazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Di conseguenza, il Decreto 17 luglio 2020 del MEF ha disposto la proroga di tale misura per tutto l'esercizio 2020, sempre a causa del dilungarsi dell'emergenza sanitaria attualmente in atto e che continua ad alimentare la volatilità dei titoli.

Concludendo, nel Capitolo 2 sono state esposte alcune delle più importanti deroghe legislative concesse agli imprenditori durante l'emergenza sanitaria, come il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, la deroga sulla continuità aziendale predisposta a favore delle imprese, l'accesso ad una più ampia platea di beneficiari ai finanziamenti garantiti dallo Stato, oltre alle misure a favore dei lavoratori, quali lo *smart-working* e il divieto dei licenziamenti, e una serie di disposizioni contabili per la redazione dei bilanci 2020.

Questi provvedimenti, però, devono essere analizzati con cautela dal revisore, in quanto possono essere portatori di nuovi rischi o possono incrementare rischi già esistenti all'interno dell'azienda sottoposta a revisione.

I rischi strettamente correlati alle deroghe citate verranno definiti nel prossimo capitolo, nel quale si metteranno in relazione gli aspetti positivi degli aiuti governativi e, allo stesso tempo, si andranno ad evidenziare i danni derivanti da un eccessivo abuso degli stessi.

⁹⁰ Art. 2426, comma 1, n. 9), c.c.

CAPITOLO III

L'aumento dei rischi durante il Coronavirus

- 3.1 Il rischio di frode: management override e revenue recognition
- 3.2 Il rischio di liquidità delle imprese
- 3.3 Privacy e cyber security: phishing e attacchi ransomware

3.1 Il rischio di frode: management override e revenue recognition

Le deroghe concesse dal legislatore nel corso dell'emergenza sanitaria hanno comportato inevitabilmente l'insorgere di nuovi rischi e l'aumento di rischi già esistenti all'interno dell'ambiente aziendale, amplificando l'approccio dubitativo del revisore durante lo svolgimento delle verifiche di controllo e portandolo ad aggiornare il proprio piano di revisione. Secondo quanto riportato dall'ISA Italia 300,⁹¹ infatti, il revisore deve pianificare la propria attività di *audit* attraverso la definizione di una strategia generale e la predisposizione di un piano di revisione, volto ad identificare le tempistiche, le modalità e la natura delle procedure necessarie affinché le attività di verifica vengano svolte in maniera efficace ed efficiente.

Di conseguenza, la pianificazione del lavoro è un processo continuo ed iterativo, che differisce a seconda delle dimensioni e della complessità del cliente revisionato, varia sulla base delle esperienze e conoscenze acquisite dal *team* di revisione nei precedenti incarichi svolti presso la medesima azienda e si aggiorna in conformità ai «*cambiamenti nelle circostanze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico di revisione*».⁹²

Ed è stata proprio la diffusione del Covid-19 a richiedere un aggiornamento del piano di lavoro per le revisioni dell'esercizio 2019, dove la significatività e le procedure di valutazione e controllo sono state pianificate in un ambiente privo di qualsiasi riferimento alla situazione di emergenza sanitaria attualmente in atto. Inoltre, l'aggravarsi della pandemia globale ha portato anche ad un adattamento dei piani di lavoro per le revisioni dei bilanci 2020: le modalità di verifica svolte principalmente da remoto e i rischi emersi o incrementati a seguito del Coronavirus hanno richiesto un'attenzione esponenziale da parte del revisore nello svolgimento del proprio incarico, innalzando il livello di scetticismo professionale.

⁹¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 300: "Pianificazione della revisione contabile del bilancio".

⁹² Principio di revisione internazionale ISA Italia 300, par. A1, pag. 6

Pertanto, lo scopo del seguente paragrafo è volto a delineare uno dei rischi significativi a cui il revisore deve prestare maggiormente attenzione durante le attività di controllo – soprattutto durante il progredire della situazione di emergenza sanitaria – evidenziandone le relative responsabilità e le procedure di revisione da implementare per farvi fronte.

In particolare, il rischio significativo sempre insito nell'attività del revisore è dato dal rischio di frode, riguardante il comportamento illecito adottato dagli amministratori o da altro personale dell'impresa. Il concetto di “frode” viene tenuto distinto dalla definizione di “errore”: il primo rappresenta un atto posto in essere con l'inganno e in maniera intenzionale da qualsiasi individuo operante all'interno dell'azienda, sia esso amministratore, dipendente o soggetto terzo, al fine di ottenere dei benefici o vantaggi illeciti. Al contrario, l'errore si contraddistingue per la mancata intenzionalità durante il compimento dell'atto, il quale comporta una scorretta rappresentazione dell'informativa finanziaria.

Come citato nel Paragrafo 1.1.1, i due più importanti rischi di frode per il revisore – quali *management override* e *revenue recognition* – devono essere ponderati con attenzione, indipendentemente dal grado di affidabilità dei controlli della società revisionata e assicurandosi la mancata realizzazione di condotte illecite a discapito dei soggetti utilizzatori del bilancio.

Il rischio di *management override* viene definito anche *rischio connesso alla forzatura dei controlli da parte della direzione* ed è delineato dal paragrafo 31 dell'ISA Italia 240.⁹³

Si fa riferimento principalmente a dei comportamenti contrari alla legge, che vengono posti in essere dal top management dell'impresa o da qualsiasi altro membro del personale aziendale per alterare l'informativa di bilancio. Nella maggior parte dei casi, tale forzatura si ottiene attraverso la manipolazione delle scritture contabili o mediante le rettifiche di consolidamento attuate durante il periodo amministrativo o al termine dello stesso.

Il rischio di *revenue recognition* rispecchia invece il rischio di frode nella rilevazione dei ricavi, delineato al paragrafo 26 dell'ISA Italia 240: come spesso accade, alcuni errori significativi possono emergere dalla sopravvalutazione o sottovalutazione del fatturato, ad esempio attraverso la registrazione di ricavi fittizi o mediante l'imputazione degli stessi in un periodo amministrativo diverso da quello di competenza.

Il motivo dell'elevata significatività di tali rischi è dovuto alla posizione apicale detenuta dal personale dirigente dell'impresa, capace di interferire ed alterare la trasmissione e la

⁹³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: “La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”.

registrazione dei dati contabili attraverso la forzatura di controlli che, all'apparenza, potrebbero risultare efficaci.

Di conseguenza, se fin dal principio la frode costituiva una componente di rischio estremamente rilevante per l'attività del revisore, con il diffondersi dell'emergenza epidemiologica l'attenzione verso atteggiamenti ed azioni inusuali da parte del top management e altro personale dell'impresa deve essere ulteriormente messa a fuoco dal responsabile dell'incarico, con una serie di metodologie disposte dalla singola società di revisione.

Per far fronte all'attuale situazione pandemica, infatti, la tendenza a sottovalutare o sopravvalutare i ricavi per ottenere le agevolazioni predisposte dallo Stato, come i finanziamenti garantiti o la concessione di moratorie per la sospensione delle proprie obbligazioni, rappresentano un rischio significativo, così come l'inclinazione a far apparire una situazione rosea fittizia per superare la forte crisi economica accelerata dal Covid-19.

Secondo la teoria del criminologo americano Donald R. Cressey (elaborata sulle frodi degli anni Cinquanta), le componenti che rendono possibile l'esecuzione di condotte illecite sono sintetizzate nel "*The Fraud Triangle*"⁹⁴ (c.d. *Triangolo della Frode*): avere l'opportunità di commettere un atto illecito, recepire una serie di pressioni interne o esterne per realizzarlo e possedere delle giustificazioni valide per motivare la condotta sono i tre elementi che possono indurre ad un comportamento fraudolento da parte di un'impresa, dando vita a delle circostanze o degli eventi in grado di far scaturire i presupposti adeguati per la realizzazione di un illecito.

Figura 3.1 La teoria di Donald R. Cressey: il *Triangolo della Frode*



Fonte: Nodon Consulting AG, <https://nodon.ch/en/company/background-to-economic-crime/fraud-triangle/>.

Per quanto riguarda gli **incentivi** (*Motivation*) che veicolano una frode, la stabilità economica e reddituale di un'impresa vengono spesso minacciate dall'andamento delle stesse all'interno

⁹⁴ Cressey D., *Other People's Money. A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Patterson Smith, Montclair, 1953.

del settore di appartenenza, nonché dalle condizioni finanziarie in cui verte la società. Allo stesso tempo, moltissime pressioni vengono esercitate sul personale apicale dell'impresa, che deve essere in grado di soddisfare le richieste del mercato e le aspettative dei terzi. Pertanto, il livello di condizionamento esterno e interno influisce notevolmente sulle modalità di agire degli amministratori, che cercano in ogni modo di migliorare i risultati economici delle proprie aziende, soprattutto in tempi di Covid-19. Inoltre, anche gli incentivi riguardanti il raggiungimento degli obiettivi aziendali o le difficili situazioni finanziarie attinenti all'impresa possono indurre al compimento di atti scorretti e contrari alle norme di legge.

Per quanto concerne invece le **opportunità** (*Opportunity*) che muovono le azioni illegali, le condotte fraudolente vengono poste in essere principalmente a causa di un mancato o inefficiente sistema di controllo interno, incapace di coadiuvare le funzioni del personale aziendale. Infatti, le imprese di ridotte dimensioni tendono a commettere un numero di frodi più elevato rispetto alle grandi società, in particolare a causa dell'assenza di un controllo interno adeguato e basato sulla suddivisione dei compiti e delle responsabilità: nel momento in cui viene a mancare una supervisione generale sulle attività d'impresa e una separazione organizzata delle mansioni aziendali, il tentativo di manomettere i dati potrebbe divenire una strada percorribile.

Infine, esortano al compimento di atti illeciti anche le strutture organizzative instabili o particolarmente complesse, le quali possono indurre ad azioni inusuali difficilmente individuabili dagli organi di controllo.

Ecco che una mancata osservazione dei principi etici, un eccessivo interesse personale verso il raggiungimento dei risultati in termini di redditività aziendale e l'ingerenza da parte della direzione nelle stime contabili possono comportare delle **giustificazioni** (*Rationalization*) alle condotte fraudolente, poste in essere per occultare, dissimulare o alterare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria agli occhi degli utilizzatori del bilancio.

In ogni caso, la frode non è un evento che riguarda esclusivamente il revisore: i membri del top management dell'impresa sono responsabili della prevenzione, individuazione e monitoraggio delle frodi e devono cercare di mitigarne il rischio attraverso la diffusione di una cultura aziendale basata sui valori di integrità e onestà, unitamente all'implementazione di un ambiente di controllo in grado di impartire direttive e procedure per la corretta esecuzione dell'attività imprenditoriale. A trasmettere e diffondere la cultura aziendale sono gli stessi membri della direzione e i responsabili dell'attività di governance, i quali rappresentano il punto di riferimento per i propri dipendenti nel definire una gestione aziendale esente da qualsiasi comportamento eticamente scorretto.

La responsabilità del revisore, invece, è quella di «*acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali*»,⁹⁵ limitando il campo di intervento del revisore all'espressione del proprio giudizio professionale. Infatti, il responsabile dell'incarico deve acquisire degli elementi probativi sufficienti ed appropriati in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a comportamenti fraudolenti, oltre a saper gestire situazioni di frode o sospetta frode all'interno della società da lui revisionata; inoltre, non rientra tra le responsabilità del revisore identificare la rilevanza della condotta fraudolenta anche dal punto di vista legale.

Come attesta il paragrafo 3 dell'ISA Italia 240, il revisore è interessato alle frodi che possono generare degli errori significativi sul bilancio, facendo riferimento a due specifici reati in grado di realizzare errori intenzionali rilevanti: la falsa informativa economico-finanziaria e l'appropriazione illecita di beni e attività di impresa.

Il reato di falsa informativa economico-finanziaria riguarda la mancata rappresentazione in bilancio di fatti rilevanti previsti dalla legge o l'esposizione di eventi significativi fittizi, in grado di alterare, occultare o dissimulare la contabilità della società. Infatti, l'obiettivo è quello di trarre in inganno gli utilizzatori del bilancio mediante la falsificazione dei risultati d'esercizio e la manipolazione delle *performance* aziendali, in quanto gli amministratori sono spesso sollecitati da pressioni interne o esterne per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dal mercato o per l'ottenimento di profitti derivanti dai buoni risultati conseguiti.

In particolare, «*una falsa informativa finanziaria può essere attuata per mezzo di:*

- *manipolazioni, falsificazioni (incluse le contraffazioni) o alterazioni delle registrazioni contabili, ovvero della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;*
- *rappresentazioni fuorvianti o emissioni intenzionali in bilancio di fatti, operazioni o altre informazioni significative;*
- *applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili relativi agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di presentazione e all'informativa di bilancio».*⁹⁶

⁹⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: "La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio", par. 5, pag. 3.

⁹⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: "La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio", par. A3, pag. 10.

Facendo invece riferimento all'appropriazione indebita di beni e attività dell'impresa, questo reato riguarda la sottrazione del patrimonio di proprietà dell'azienda da parte del personale o della direzione, ad esempio mediante il furto di beni materiali o immateriali per poterne usufruire personalmente o per rivenderle a terzi, nonché la diffusione di informazioni riservate in cambio di un corrispettivo adeguato. Ancora, potrebbe attenersi all'appropriazione di denaro o all'incasso di crediti verso la clientela, ai pagamenti predisposti per l'ottenimento di beni e servizi mai ricevuti (per esempio, il pagamento di fornitori o dipendenti fittizi) oppure all'impiego delle attività o dei beni dell'azienda per scopi personali.

Inoltre, a questo specifico reato sono spesso correlate registrazioni contabili false e altra documentazione fuorviante, *«al fine di dissimulare il fatto che tali beni e attività sono stati sottratti o impegnati come garanzie senza la necessaria autorizzazione»*.⁹⁷

Per meglio individuare gli episodi di frode o sospetta frode durante l'emergenza sanitaria, nel mese di maggio 2020 la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato – tra le “nuove carte di lavoro” del revisore – il questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode, integrato con gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19: vengono poste una serie di *check-list* sulla base dei tre fattori che caratterizzano il Triangolo della Frode, ossia le occasioni, le pressioni e le giustificazioni, che potrebbero indurre ad un possibile comportamento illecito da parte del personale o della direzione durante l'attuale situazione pandemica. In particolare, si vanno ad analizzare una serie di quesiti in merito ai due più importanti rischi significativi per il revisore e precedentemente citati, ossia la falsa informativa economico-finanziaria e l'appropriazione illecita di beni e attività dell'impresa: per la prima, si chiede di prestare particolare attenzione all'effetto del Coronavirus sull'andamento economico dell'azienda, sul settore di riferimento della stessa e all'eventuale impiego da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel Decreto “Liquidità” e mirate al sostegno dell'attività imprenditoriale. Quest'ultime, infatti, possono rappresentare delle possibili pressioni per innescare un ipotetico comportamento fraudolento. In merito alle occasioni, invece, il questionario comprende delle domande riguardanti la capacità dell'impresa di esercitare una posizione dominante sul mercato a seguito della pandemia e di influenzare le relazioni con i clienti e i fornitori, oltre a saper gestire il proprio sistema di controllo interno in un'atmosfera di confusione generale, causata dal diffondersi di un evento estremamente imprevedibile. Infine, il questionario interpella il revisore in merito alle giustificazioni per commettere una

⁹⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: “La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”, par. A5, pag. 11.

frode, soprattutto qualora ci si possa ragionevolmente attendere una fraudolenta riduzione degli utili da parte dell'impresa per ottenere le agevolazioni fiscali disposte dallo Stato.

Tabella 3.1 Questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode ai tempi del Covid-19 – Falsa informativa economico-finanziaria

Carta di lavoro Questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode Integrazione COVID-19		
Società: XYZ		Bilancio d'esercizio chiuso al GG/MM/20XX
ELEMENTI DA CONSIDERARE	SI/NO/NA	DESCRIZIONE DEI RISCHI IDENTIFICATI
Falsa informativa economico finanziaria		
Incentivi/pressioni <ul style="list-style-type: none"> • Il mercato è fortemente destabilizzato dagli effetti del COVID-19? • La redditività economico/finanziaria è minacciata dagli effetti del COVID-19 sul mercato? • Le condizioni economiche e operative dell'impresa sono in declino a seguito degli effetti del COVID-19? • L'impresa deve applicare le disposizioni temporanee per la redazione del bilancio previste dal DL 23/2020? • Sono presenti altri aspetti ed elementi che ragionevolmente possano costituire un incentivo alla falsa informativa finanziaria a seguito della diffusione dell'emergenza sanitaria? • ... 		
Occasioni <ul style="list-style-type: none"> • L'impresa, a seguito degli effetti della crisi da COVID-19 sui mercati, ha la possibilità di sfruttare una posizione dominante nel settore tale da poter influenzare notevolmente i rapporti con clienti e fornitori e incentivare il compimento di operazioni scorrette? • La direzione e i responsabili dell'attività di <i>governance</i> sono in grado di gestire i controlli e una supervisione efficace in costanza di crisi da COVID-19? • Sono presenti altri eventi o circostanze che possano costituire un'occasione per attuare falsa informativa finanziaria in merito agli effetti del COVID-19? • ... 		
Inclinazioni/giustificazioni <ul style="list-style-type: none"> • La direzione è in possesso delle opportune conoscenze finanziarie e contabili in grado di approfittare del contesto di crisi da COVID-19? • L'impresa è propensa ad abbassare il livello degli utili per ottenere vantaggi fiscali a seguito dei provvedimenti legislativi a sostegno delle aziende? • ... 		

Fonte: FNC, tra gli allegati del documento «Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco revisore», 12 maggio 2020, <https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/1455>.

Per quanto riguarda invece gli incentivi che inducono alla realizzazione della seconda tipologia di rischio di frode significativo, si chiede di indagare sulla presenza di possibili conflitti all'interno del personale aziendale, a fronte di una errata o disorganizzata gestione della situazione pandemica. Allo stesso tempo, il questionario interroga sulle opportunità in grado di generare un'appropriazione illecita da parte dell'entità, nel caso in cui siano strettamente correlate alle disposizioni governative emanate – ad esempio, attraverso il ricorso allo *smart-working* o ai finanziamenti garantiti dallo Stato per le PMI – e che rappresentano oggi terreno fertile per poter attuare dei piani fraudolenti per il raggiungimento di vantaggi illegali.⁹⁸

Tabella 3.2 Questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode ai tempi del Covid-19 – Appropriazione illecita di beni e attività

Appropriazione illecita di beni e attività		
<p>Incentivi/pressioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono presenti conflitti tra impresa e dipendenti dovuti alla gestione degli effetti negativi del COVID-19? • ... 		
<p>Opportunità</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seguito dell'emanazione di specifici provvedimenti normativi sono presenti elementi che possano costituire un'opportunità per l'appropriazione illecita? • ... 		
<p>Inclinazioni/giustificazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seguito degli effetti negativi da COVID-19 sono presenti elementi ritenuti idonei a giustificare il comportamento fraudolento? • ... 		

Fonte: FNC, tra gli allegati del documento «Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco revisore», 12 maggio 2020, <https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/1455>.

Relativamente agli obiettivi e alle metodologie della società di revisione, l'ISA Italia 200⁹⁹ stabilisce lo scopo del responsabile dell'incarico, ossia quello di «*acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali*»,¹⁰⁰ esprimendo dunque il proprio giudizio

⁹⁸ Il «Questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode – Integrazione Covid-19» fa parte delle «nuove carte di lavoro» del revisore, derivanti dal volume del CNDCEC «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni» e adattato al nuovo contesto di pandemia globale.

⁹⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200: «Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali».

¹⁰⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 200, par. 11, pag. 5.

professionale sulla correttezza e veridicità del bilancio della società sottoposta a revisione. Di conseguenza, il revisore non è in grado di acquisire una certezza assoluta sulla completa assenza di errori all'interno del bilancio che revisiona, a causa di una serie di limitazioni che riguardano lo svolgimento dell'incarico: ad esempio, le procedure di controllo effettuate a campione, i limiti del sistema di controllo interno dell'impresa e, nel caso di rischi dovuti alle frodi, la difficoltà di individuare schemi sofisticati progettati appositamente per occultare e fuorviare le analisi del revisore.

Infatti, il rischio di non riconoscere un errore significativo dovuto dall'implementazione di condotte fraudolente è più elevato rispetto all'identificazione di un errore non intenzionale, proprio a causa dei piani organizzati nei minimi dettagli dagli autori dell'atto illecito e di possibili collusioni esistenti tra più persone, volte a definire una linea di azione comune per sviare le indagini del revisore.

A fronte dei rischi appena delineati, le metodologie che vengono adottate dalle società di revisione per individuare la presenza di frodi o sospette frodi possono essere molteplici. Infatti, il principio di revisione ISA Italia 240, par. 32, cita:

«A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per:
a) *verificare la correttezza delle scritture registrate nei libri contabili e delle rettifiche apportate in sede di redazione dei bilanci [...];*

b) *riesaminare le stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze e valutare se le circostanze che le hanno prodotte rappresentano un rischio di errori significativi dovuti a frodi [...];*

c) *per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell'attività aziendale [...], il revisore deve valutare se la logica economica sottostante alle operazioni (o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e di attività dell'impresa».*¹⁰¹

Pertanto, il revisore effettua delle procedure campionarie per raccogliere ed esaminare delle scritture contabili aventi determinate caratteristiche, ad esempio registrate da utenti non autorizzati o diversi rispetto ai soggetti che iscrivono quotidianamente le *journal entries*, oppure effettuate su conti impiegati raramente o predisposte in prossimità della chiusura dell'esercizio con descrizioni incomplete, con importi elevati o con cifre arrotondate. Ancora,

¹⁰¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 240: "La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio", par. 32, pag. 7.

registrazioni contabili effettuate fuori dagli orari di lavoro, durante i giorni festivi o facenti riferimento a documenti emessi nelle festività, oltre a movimenti predisposti con data registrazione antecedente alla data documento di riferimento.

Inoltre, il revisore effettua un ricalcolo delle stime contabili realizzate da parte della direzione, al fine di individuare possibili ingerenze da parte del top management dell'impresa. Sulla base del settore in cui opera la società, valuta poi eventuali transazioni che possono risultare inusuali e significative o prive di logica economica se correlate con l'ambiente di riferimento con cui l'azienda si relaziona.

Una volta ottenuti i risultati dai singoli test di verifica, il responsabile dell'incarico procede con la valutazione degli stessi per poter esaminare la conformità del trattamento contabile delle registrazioni ai principi di riferimento applicabili, la presenza di una plausibile logica economica sottostante e, soprattutto, per confermare l'assenza o identificare l'eventuale esistenza di errori significativi dovuti ad episodi di frode all'interno dell'entità revisionata.

Con il diffondersi del Coronavirus, queste attività devono essere realizzate dal revisore con un'attenzione ulteriore, proprio perché le pressioni sugli aspetti produttivi e finanziari delle imprese hanno portato ad una maggior tendenza a compiere e giustificare manipolazioni dei risultati d'esercizio, errate rappresentazioni degli eventi e appropriazioni indebite di beni e attività d'impresa,¹⁰² oltre all'incremento di illeciti quali la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 316-ter del c.p.)¹⁰³ o il reato di mendacio bancario (art. 137 del Testo Unico Bancario).¹⁰⁴ Queste due tipologie di reato, infatti, sono state innescate dalla volontà di ottenere le agevolazioni governative o i finanziamenti garantiti dalle autorità pubbliche e previsti dai decreti emanati durante l'emergenza sanitaria.

Per questo motivo, durante la pandemia le condotte illegali vengono poste in essere principalmente per sopperire alla riduzione dei ricavi, dei profitti e della domanda di mercato

¹⁰² IFAC, *Covid-19 and Evolving Risks for Money Laundering, Terrorist Financing and Cybercrime*, Dicembre 2020.

¹⁰³ Art. 316-ter, comma 1, c.p., "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato": «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [...]».

¹⁰⁴ Art. 137, comma 1-bis, T.U.B., "Mendacio e falso interno": «Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000 [...]».

dei beni e servizi offerti, oltre ad evitare la perdita del presupposto della continuità aziendale, dei livelli di liquidità presenti nelle aziende ed il totale collasso della produzione italiana.¹⁰⁵

Di conseguenza, la linea di demarcazione tra comportamenti accettabili e non accettabili diviene particolarmente sottile, se non addirittura invisibile agli occhi di dirigenti, amministratori o altro personale in estrema difficoltà economica e finanziaria, tanto da indurre un maggior scetticismo professionale durante le verifiche poste in essere dal *team* di revisione.

3.2 Il rischio di liquidità delle imprese

Un altro rischio che potrebbe insorgere durante la pandemia è il rischio di liquidità, che per le imprese è strettamente correlato alla creazione e al mantenimento di risorse finanziarie sufficienti per supportare l'attività industriale. Risorse che possono essere ottenute principalmente attraverso i flussi derivanti dalla gestione operativa dell'azienda, dalla liquidità conseguita mediante l'incasso dei crediti e dall'accesso a nuove fonti di finanziamento.

Pertanto, il rischio relativo alla carenza di liquidità viene oggi alimentato dall'incapacità delle imprese di adempiere nel breve termine alle obbligazioni assunte per generare cassa (ad esempio, a seguito dell'ottenimento dei finanziamenti soci oppure dei finanziamenti con garanzia pubblica durante la pandemia), dall'impatto del Covid-19 sulla recuperabilità dei crediti scaduti e, soprattutto, dalla possibilità che la società possa violare le clausole contenute nei contratti di finanziamento (c.d. *financial covenants*), stipulate con gli intermediari finanziari e ritenute come condizioni necessarie per vedersi garantita la concessione del credito.¹⁰⁶

Secondo un'indagine effettuata tra il 22 giugno e il 6 luglio 2020 da Unioncamere¹⁰⁷ e mediante l'impiego del Sistema Informativo Excelsior,¹⁰⁸ su un campione di 1.380.000 imprese, 793.790 società italiane (rappresentanti il 58,4% del campione) prevedono problemi di liquidità nel corso dei prossimi sei mesi, a causa del progredire della situazione di incertezza economica e del netto calo della domanda di mercato. Le restanti 564.720 aziende (pari al 41,6% della

¹⁰⁵ Deloitte, *Covid-19 and Fraud Risk: Managing and responding in times of crisis*, 2020, <https://www2.deloitte.com/za/en/pages/risk/articles/managing-and-responding-in-times-of-crisis.html>.

¹⁰⁶ FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020, pag. 14.

¹⁰⁷ Unioncamere rappresenta l'unione delle Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura ed è l'ente che integra e rispecchia a livello istituzionale il sistema camerale italiano.

¹⁰⁸ Unioncamere, *Nel post-Covid quasi 6 imprese su 10 con difficoltà di liquidità*, Comunicato Stampa del 21 agosto 2020, <https://www.unioncamere.gov.it/P42A4538C160S123/nel-post-covid-quasi-6-imprese-su-10-con-difficulta%EF%BF%BD-di-liquidita%EF%BF%BD.htm>.

popolazione campionaria), invece, ritengono solide le proprie posizioni finanziarie anche per l'arco temporale dei sei mesi successivi all'indagine. Di conseguenza, 6 imprese su 10 considerano la possibilità che si possa verificare uno scenario avverso, dato dall'incapacità di generare flussi di cassa tali da garantire la gestione operativa delle società nel breve termine (Grafico 3.1).

Grafico 3.1 Indagine sulla situazione della liquidità delle imprese italiane




Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020.

Analizzando i risultati ottenuti, si può confermare come la stabilità finanziaria peggiori al diminuire delle dimensioni aziendali: sono soprattutto le imprese con un ridotto numero di dipendenti (tra 1 e 9) ad avvertire maggiormente il problema della liquidità, oltre alle aziende meno digitalizzate e che non operano con l'estero.

A livello di settore, le indagini dimostrano come le società specializzate nel ramo del turismo e della ristorazione abbiano sofferto notevolmente l'effetto del *lockdown* – con il 73,80% delle imprese testimoni di un'importante carenza di liquidità (Grafico 3.2) – specialmente a seguito delle numerose chiusure disposte dal Governo italiano per il contenimento del contagio e della completa o parziale interruzione delle attività per le aziende del settore.

Infine, all'interno dell'ambiente industriale, il settore della moda è stata la vittima che ha risentito *in primis* del problema della liquidità a seguito degli effetti causati dal Covid-19 (colpendo il 68% delle società operanti nella filiera), a differenza delle industrie meccaniche ed elettroniche, che non hanno avuto conseguenze a livello di stabilità finanziaria ed economica.

Grafico 3.2 Indagine sulla situazione della liquidità delle imprese italiane per macro-settore



Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020.

Questa breve analisi sui risultati ottenuti dall'indagine di Unioncamere vuole dimostrare la presenza a livello nazionale di una difficoltà diffusa nel generare flussi di cassa, provocando notevoli ostacoli nel mantenere viva l'attività ordinaria delle società durante la pandemia globale. Infatti, tale carenza ha indotto molte realtà imprenditoriali, italiane ed estere, ad aderire alle misure governative concesse dai propri paesi nel corso dell'emergenza sanitaria, al fine di ottenere risorse finanziarie per il sostentamento dell'attività industriale; risorse non perseguibili attraverso lo svolgimento dell'attività produttiva, in quanto ridotta al limite o, addirittura, interrotta a causa delle restrizioni imposte per le attività non essenziali.

Sulla base dei dati riportati nel “Rapporto sulla stabilità finanziaria” e predisposto dalla Banca d'Italia nel mese di aprile 2021, il picco delle richieste di prestiti da parte delle aziende non finanziarie si è raggiunto a maggio 2020, con un tasso di crescita pari al 13% per l'Italia, del 15,1% per la Germania, del 37% per la Francia e un notevole 43% per la Spagna.¹⁰⁹

L'elevata richiesta di finanziamenti – in particolare quelli dotati di garanzia pubblica – deriva dalla necessità per le imprese di ottenere delle disponibilità finanziarie, a seguito del calo dei flussi generati dalla gestione operativa delle aziende e dalla volontà di accantonare delle riserve monetarie per fronteggiare le difficoltà economiche future. Nello specifico, da luglio a dicembre è stato erogato un numero di prestiti per un ammontare complessivo pari a 90 miliardi di euro per le sole imprese italiane, motivato dalla loro «necessità di continuare ad adeguare

¹⁰⁹ Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2021*, aprile 2021, pag. 11, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2021-1/RSF_1_2021.pdf#page=13.

*le riserve di liquidità [...] a seguito degli iniziali ritardi nell'attuazione delle misure di sostegno e del minore ricorso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario».*¹¹⁰

Tuttavia, uno dei problemi che contraddistingue l'aggravarsi del rischio di liquidità è dato dall'eccessivo indebitamento da parte delle imprese, che in questo periodo storico sono ricorse ad una pluralità di fonti di finanziamento di carattere bancario pur di sopravvivere all'attuale situazione di precarietà economica e finanziaria. Infatti, come specificato al Capitolo 2, Paragrafo 2.2. della trattazione, le misure disposte dal Governo a sostegno della liquidità hanno previsto la concessione di finanziamenti dotati di garanzia pubblica ad un numero di beneficiari più ampio, con tassi di interesse e condizioni di rimborso pattuite tra la banca ed il beneficiario. Inoltre, l'art. 13 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") ha eliminato il processo di valutazione dei beneficiari tramite metodo economico-finanziario del modello di valutazione, escludendo la prassi volta alla determinazione del merito creditizio del soggetto richiedente e valutando esclusivamente la probabilità di inadempimento della società, con lo scopo di definire l'importo da accantonare in caso di insolvenza dell'impresa.¹¹¹

Un'altra misura messa in campo per garantire maggior sollievo agli imprenditori e definita nel precedente capitolo è data dalla concessione delle moratorie, introdotta dall'art. 56 del D.L. 18/2020. Si fa riferimento all'impossibilità di revocare gli importi delle aperture di credito e alla facoltà di interrompere il rimborso sia della quota capitale sia della quota interessi per i finanziamenti e i mutui a rimborso rateale e per i canoni di leasing fino al 31 dicembre 2021, dilazionando nel tempo il piano di ammortamento delle rate e dei canoni da pagare.

A seguito delle agevolazioni governative, però, il rischio di incorrere in una carenza di liquidità potrebbe proprio derivare da un'eccessiva esposizione debitoria sopportata dalla società, a causa delle iniziative intraprese per generare cassa durante la pandemia e che prevedono un ammontare spropositato di oneri finanziari da corrispondere, oltre ad una probabilità di *default* più elevata.

Pertanto, per migliorare la situazione finanziaria di un'azienda eccessivamente indebitata, una strategia potrebbe essere quella della ricapitalizzazione: in presenza di un livello di indebitamento elevato, individuabile dal rapporto tra il debito finanziario e il capitale proprio dell'impresa superiore a 3-4 unità, la soluzione potrebbe essere quella di apportare mezzi propri in azienda attraverso il contributo dei soci. Spesso, infatti, le banche chiedono agli imprenditori di effettuare aumenti di capitale per migliorare l'andamento aziendale, specialmente nel caso

¹¹⁰ Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2021*, aprile 2021, pag. 12.

¹¹¹ Art. 13, comma 1, lettera g), D.L. 23/2020 (Decreto "Liquidità").

di situazioni debitorie talmente gravi da avere un significativo rischio di *default*: sgonfiare l'indebitamento aziendale mediante l'apporto di *equity* implica un minor debito finanziario, la perdita di scudi fiscali e la riduzione del valore attuale dei costi di dissesto.¹¹²

Tuttavia, il beneficio che ne deriva è solamente temporaneo, perché la redditività dell'azienda proviene principalmente dalla gestione operativa e, di conseguenza, dall'attivo. Per questo motivo, il miglioramento della situazione debitoria mediante l'apporto di capitale di rischio non comporta benefici in termini di attività operativa, ma risulta essere una soluzione idonea esclusivamente nel caso di uno stato di insolvenza elevato: agendo in tal modo, si rende credibile il valore eroso dai costi del dissesto e si ottiene una maggior liberazione di valore.

Qualora i soci non abbiano a disposizione capitali sufficienti da poter conferire in azienda oppure in presenza di bassi costi di dissesto, la strategia più conveniente è quella del *downsizing*: anziché introdurre *equity* per ridurre il debito a breve e a lungo, si procede mediante la vendita di *asset* non funzionali. Così facendo, attraverso la cessione degli attivi superflui che non producono reddito (*surplus asset*), si lascia inalterato il Margine Operativo Netto (MON) e si recupera liquidità.

Per massimizzare i risultati derivanti da questa seconda strategia, però, è necessario che l'impresa disponga di inefficienze, ossia di attivi che non vengono impiegati nel processo produttivo. Infatti, la vendita di quest'ultimi permette di ottenere un aumento della redditività più marcato, intervenendo sulla gestione operativa dell'impresa e generando maggior valore.¹¹³

In ogni caso, prima di indebitarsi e trovarsi in situazioni di precarietà economica e finanziaria, è fondamentale che un'impresa vada a considerare tre limiti essenziali:

1. La sostenibilità del debito (DSCR);
2. I vantaggi derivanti dal debito (in termini di deducibilità);
3. I vincoli esterni rappresentati dalla legislazione bancaria (Accordi di Basilea).¹¹⁴

Partendo dal primo punto, il DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) è un indicatore che consente di misurare la sostenibilità del debito di una società, ed è dato dal rapporto tra il cash flow gestionale netto e gli impegni a scadenza dell'impresa. Affinchè un'azienda sia in grado di

¹¹² I costi di dissesto fanno riferimento ai costi diretti e indiretti che potrebbero derivare dall'insolvenza di un'impresa, ad esempio le spese legali e amministrative a seguito del fallimento aziendale (costi diretti) o i costi correlati all'incertezza operativa, derivante dalla precarietà dei rapporti tra clienti e fornitori e conseguenza della situazione di dissesto finanziario in cui si trova la società (costi indiretti).

¹¹³ AA. VV., *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, Customized Publishing, Create Book, McGraw-Hill Education, 2019.

¹¹⁴ AA. VV., *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, Customized Publishing, Create Book, McGraw-Hill Education, 2019.

sopportare il livello di indebitamento attuale e di contrarre ulteriori finanziamenti, è essenziale che il risultato del rapporto sia maggiore o uguale all'unità. In questo caso, infatti, gli impegni finanziari preesistenti – caratterizzati dalla quota capitale e dalla quota interessi – vengono assolti attraverso i flussi di cassa derivanti dall'attività di gestione ordinaria (in termini di margine operativo lordo, al netto della variazione del capitale circolante e delle imposte del periodo).

Al contrario, se l'indicatore risulta essere inferiore all'unità, difficilmente la banca procederà con la concessione di ulteriori finanziamenti, a causa della mancata capacità dell'impresa di sopportare quelli attualmente in essere.¹¹⁵

Allo stesso tempo, prima di accrescere il livello di indebitamento, l'impresa deve valutare anche l'effettiva deducibilità del debito (ossia il vantaggio derivante dagli scudi fiscali) e le eventuali fonti di finanziamento alternative in caso di mancata concessione del credito da parte degli istituti bancari, che evitano le erogazioni alla clientela particolarmente rischiosa e per la quale dovrebbero apportare un ammontare rilevante di mezzi propri. Infatti, «*le banche hanno la grande responsabilità di selezionare i progetti imprenditoriali meritevoli e finanziarli con le risorse acquisite attraverso la raccolta fiduciaria*»,¹¹⁶ concedendo il prestito sulla base di un *rating*¹¹⁷ automatico e di una serie di condizioni commerciali, competitive e strategiche per gli istituti finanziari.

Ritornando alle condizioni in grado di alimentare la carenza di liquidità delle aziende, la situazione di difficoltà generata dal Coronavirus ha incrementato anche una seconda possibile causa, dovuta principalmente allo sforamento dei *financial covenants* nei contratti di finanziamento. I *covenants* sono delle clausole contrattuali, definite con gli intermediari finanziari ed inserite per tutelare la posizione degli istituti stessi. Quest'ultime prevedono delle restrizioni e degli obblighi nei confronti delle aziende, il cui rispetto garantisce la disponibilità del credito per sostenere la gestione operativa dell'impresa. Come in precedenza citato, possono essere clausole di tipo finanziario o non finanziario: le prime rappresentano una serie di indicatori, come ad esempio il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto o tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari netti. Le seconde, invece, riguardano

¹¹⁵ AA. VV., *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, Customized Publishing, Create Book, McGraw-Hill Education, 2019.

¹¹⁶ Marcello R., *Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa*, Codice Tributario 43/2002, pag. 3394.

¹¹⁷ Il *rating* è una valutazione effettuata dalle Agenzie di Rating sulla solvibilità di un'impresa e dunque sulla sua probabilità di insolvenza (c.d. rischio di credito).

delle norme di comportamento, che impongono al cliente il divieto dell'esercizio di condotte contrastanti con le politiche pattuite dagli intermediari finanziari.

Nel caso in cui avvenga uno sfioramento delle condizioni stipulate, il superamento delle soglie può portare alla revoca immediata del finanziamento e al tempestivo versamento delle somme ancora dovute, generando una riduzione improvvisa della liquidità dell'impresa e l'impossibilità di proseguire con la gestione operativa nel breve termine. Evento che potrebbe verificarsi con molte probabilità durante la pandemia, anche a seguito delle difficoltà generate dall'emergenza sanitaria nella produzione di fatturato e a causa del repentino aumento delle posizioni debitorie assunte e degli oneri finanziari correlati.

Per questo motivo, gli ostacoli nella generazione di valore e l'alterazione della situazione economica e finanziaria della società ai tempi della Covid-19 portano il revisore a vigilare sul corretto rispetto delle clausole ed evitare eventuali scoperti, che potrebbero inficiare la continuità aziendale delle imprese clienti e, allo stesso tempo, provocare uno stato di insolvenza non più recuperabile.

Infine, un ulteriore problema ai tempi del Coronavirus in grado di accrescere la carenza di liquidità è dato dalla recuperabilità dei crediti scaduti.¹¹⁸ Nel corso della pandemia, infatti, moltissimi debitori hanno richiesto una moratoria dei pagamenti o, addirittura, non hanno adempiuto integralmente alle obbligazioni in scadenza. Questi mancati versamenti nei confronti dei soggetti titolari di posizioni di credito hanno condotto all'elaborazione di notevoli stime da parte degli amministratori delle società, al fine di definire le soglie da accantonare al fondo svalutazione crediti in caso di probabilità certe o presunte di non poter più recuperare – in tutto o in parte – l'ammontare spettante. Pertanto, nel processo di valutazione delle stime operate dai dirigenti dell'impresa e relative al fondo svalutazione (che va a rettificare la voce dei crediti verso clienti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale), il revisore deve prestare particolare attenzione alle percentuali di restituzione, anche attraverso una serie di interviste ai legali delle imprese fallite, in dissesto finanziario o con le quali sono in corso liti giudiziarie;¹¹⁹ si tratta dunque di indagini rilevanti, non solo perché facenti riferimento ad una posta di stima soggettiva e dunque rischiosa per natura, ma anche per la difficoltà di ottenere informazioni chiare sulla bontà del debitore durante la pandemia e per i successivi effetti del *lockdown*, che

¹¹⁸ FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020.

¹¹⁹ Avi M. S., *Il bilancio d'esercizio alla luce della normativa civilistica post D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi nazionali OIC*, Libreria editrice Cafoscarina, Venezia, 2016, pag. 195-204.

hanno portato alla chiusura di molte piccole e medie imprese e alla conseguente impossibilità di ripagare interamente i propri debiti.

3.3 Privacy e cyber security: phishing e attacchi ransomware

Spostandoci sul versante della tecnologia, uno dei rischi in costante crescita a causa dell'evoluzione del *cyber spazio*,¹²⁰ definito anche come quinto dominio, è dato dal crimine informatico (c.d. *cybercrime*). In particolare, il *cybercrime* fa riferimento ad un insieme di attività illegali che comprendono le frodi virtuali, l'accesso non autorizzato, l'alterazione, l'eliminazione o il danneggiamento di dati e l'uso improprio di dispositivi elettronici.

Di conseguenza, il crimine cibernetico rappresenta uno dei più pericolosi rischi che possono derivare dallo sviluppo della tecnologia, dando vita ad una serie di attività malevole aventi l'obiettivo di estorcere denaro, provocare il furto di dati sensibili o favorire la vendita di merce fraudolenta.

È dunque necessario che la sicurezza informatica venga tutelata: l'acronimo "CIA" (*Confidentiality, Integrity, Availability*) rispecchia le tre dimensioni fondamentali che caratterizzano la sicurezza digitale, quali la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità. Infatti, è fondamentale che l'accesso ai dati e alle informazioni sia riservato esclusivamente a chi ne detiene l'autorizzazione, così come l'accuratezza e la completezza delle comunicazioni che vengono fornite nel *cyber spazio* e la disponibilità delle stesse in qualsiasi momento desiderato.¹²¹

Pertanto, il concetto di *cyber security* (o "sicurezza cibernetica") implica la protezione dello spazio digitale attraverso l'impiego di disposizioni fisiche, logiche e procedurali, in grado di difendere la privacy dei dati e il corretto funzionamento dei sistemi operativi da qualsiasi ingerenza estranea. Per questo motivo, misure di sicurezza come l'aggiornamento costante del software,¹²² l'impostazione di password forti correlate all'autenticazione a due o più fattori, la predisposizione di una rete sicura per svolgere l'attività lavorativa al di fuori dell'impresa, oltre

¹²⁰ Nel 2010 il Pentagono ha riconosciuto l'esistenza di un quinto dominio – definito come "*cyber spazio*" – dopo terra, aria, mare e spazio. I domini rappresentano dei *global common*, ossia dei luoghi dove non esiste alcuna giurisdizione e dove nessun paese può reclamare la risorsa come propria. Nello specifico, il *cyber spazio* rappresenta la totalità dei dispositivi informatici, inclusi software, hardware, i dati degli utenti e le interconnessioni reciproche, oltre a comprendere le reti di comunicazione, Internet e i dispositivi mobili dotati di connessione.

¹²¹ Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017, pag. 35.

¹²² Per *software* si intende un programma informatico, caratterizzato da istruzioni e da una molteplicità di dati per permettere l'esecuzione di un compito o per raggiungere dei risultati stabiliti. Al contrario, l'*hardware* rappresenta la totalità delle componenti fisiche non mutabili e non modificabili (quali la scheda madre, l'hard disk, il processore e la memoria RAM) di un sistema informatico in grado di sviluppare dati.

ad un'adeguata formazione del personale aziendale sulle possibili minacce della tecnologia rappresentano solo alcune delle disposizioni da attuare, al fine di rendere lo spazio cibernetico un luogo sicuro e privo di attacchi fraudolenti.

Il crimine informatico, però, continua ad essere una seria conseguenza del progredire dell'era digitale: più imprese si aprono alla tecnologia, maggiori sono gli incentivi da parte di hacker esterni nel cercare di appropriarsi dei sistemi e dispositivi aziendali per porre in essere delle attività malevole. Nella prassi, infatti, i principali destinatari degli attacchi cibernetici sono privati e imprese, che vengono colpiti attraverso una serie di tecniche illegali: ad esempio, le e-mail di *phishing* contenenti link malevoli, il download di allegati o l'immissione di chiavette USB nei sistemi aziendali pubblici o privati. Pertanto, è necessario che venga predisposta una cultura digitale generalizzata ai dipendenti e ai privati riguardo i possibili attacchi organizzati dai criminali informatici, in modo tale da diffondere una consapevolezza sui rischi con cui l'essere umano potrebbe interfacciarsi durante lo svolgimento della propria attività da remoto e definire delle soluzioni immediate da implementare dinanzi al verificarsi di questi fenomeni.¹²³

Ed è proprio con il diffondersi del Coronavirus che l'attività di *cybercrime* è cresciuta a livelli esponenziali: attraverso l'adesione sempre più ampia della pratica dello *smart-working*, le imprese si sono adattate velocemente ai sistemi da remoto, ai network e alle applicazioni. Di conseguenza, i criminali digitali hanno approfittato dell'aumento della vulnerabilità della sicurezza aziendale da remoto per rubare dati sensibili, per generare profitti illeciti e causare interruzioni delle attività operative,¹²⁴ così come afferma il Segretario Generale dell'INTERPOL (The International Criminal Police Organization):¹²⁵ «*Cybercriminals are developing and boosting their attacks at an alarming pace, exploiting the fear and uncertainty caused by the unstable social and economic situation created by COVID-19*».¹²⁶

Infatti, i criminali informatici stanno progettando e potenziando i loro attacchi illegali sfruttando lo stato di paura e di incertezza che caratterizza l'attuale contesto sociale ed economico mondiale, al fine di incrementare i propri guadagni ed estorcere informazioni sensibili in cambio di riscatti particolarmente onerosi.

¹²³ Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017, pag. 52.


¹²⁴ INTERPOL, *Covid-19 Cybercrime Analysis Report*, Agosto 2020, pag. 4.

¹²⁵ L'INTERPOL è l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale e ha come obiettivo quello di combattere la criminalità a livello globale. Ad oggi sono 194 gli Stati Membri, tra cui l'Italia a partire dal 1947.

¹²⁶ Jürgen Stock, INTERPOL Secretary General, Agosto 2020.

Con l'obiettivo di analizzare e diffondere maggior consapevolezza riguardo le frodi informatiche innescate durante il Coronavirus, l'INTERPOL ha realizzato un'indagine sui crimini cibernetici attraverso l'elaborazione dei dati ottenuti dalle risposte di 48 Stati Membri su 194 (con una partecipazione dell'Europa pari al 42%) e grazie alla collaborazione di 4 partner privati su 13, oltre all'intervento da parte del *Cyber Fusion Center* (CFC).¹²⁷ Le risposte ottenute e le informazioni elaborate hanno permesso di istituire una panoramica completa sul fenomeno del *cybercrime* a livello mondiale: il Grafico 3.3 delinea di fatto quattro diverse tipologie di attacchi fraudolenti emersi dalle indagini, dimostrando l'incidenza in percentuale degli stessi nelle diverse regioni del mondo.¹²⁸

Grafico 3.3 Distribuzione delle minacce informatiche chiave ai tempi del Covid-19, basate sui *feedback* degli Stati Membri, dei partner privati e del CFC



Fonte: INTERPOL, *Covid-19 Cybercrime Analysis Report*, Agosto 2020, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>.

Per quanto riguarda la prima categoria di illeciti informatici, i *malicious domains* fanno riferimento ad una serie di domini dannosi che sono stati appositamente creati con parole chiave relative alla pandemia in atto (quali Covid-19 o Coronavirus), in modo tale da attirare l'attenzione dei visitatori in cerca di informazioni o aggiornamenti in merito a tale periodo storico. In particolare, i domini appartengono ad un Sistema di Gestione dei Nomi di Dominio (c.d. *Domain Name System* o *DNS*), che è in grado di convertire in indirizzi IP – ossia sequenze

¹²⁷ Il *Cyber Fusion Center* ha sede a Singapore ed è composto da una squadra di forze dell'ordine ed esperti del settore privato. Il CFC ha collaborato con l'INTERPOL per la realizzazione dell'indagine sui crimini cibernetici.

¹²⁸ INTERPOL, *Covid-19 Cybercrime Analysis Report*, Agosto 2020, pag. 8.

di numeri necessarie per collegare un Personal Computer ad un server – i nomi di dominio e viceversa. Di conseguenza, i domini permettono di associare una serie di numeri a dei nomi più testuali e immediati da ricordare, conosciuti anche come *siti web*.

Con la diffusione del Coronavirus, il 22% dei 48 Paesi che hanno partecipato all'indagine hanno riscontrato un aumento di nuovi domini dannosi, ossia di *siti web* generati con parole chiave correlate all'emergenza sanitaria e che dichiarano di fornire aggiornamenti sul Coronavirus, sistemi di tracciamento e statistiche. In realtà, quest'ultimi sono alla base di una serie di attività malevole, poste in essere sfruttando il desiderio di conoscenza da parte della popolazione durante l'evolversi di un periodo di estrema incertezza.

I *malware*, invece, sono dei programmi maligni (*malicious software*) capaci di alterare il corretto funzionamento di un dispositivo tecnologico, oltre a provocare l'interruzione, il furto o la distruzione dei dati contenuti all'interno degli stessi. Nel momento in cui alcune piccole componenti del codice dannoso del *malware* vengono propagate nel dispositivo, queste vanno ad intaccare i codici sani degli apparecchi informatici e provocano delle interferenze sul loro normale funzionamento. Generalmente, rappresentano la macro-categoria di armi che l'esperto informatico può mettere in campo per hackerare un intero sistema, la quale è composta dai *ransomware*, dai *trojan*, dagli *spyware* e dai *worm*.¹²⁹

I *worm* sono dei *malware* che hanno la capacità di auto-replicarsi ogni volta che l'apparecchiatura elettronica viene accesa e per tutta la durata della sua attività, trasmettendo il programma dannoso anche ai contatti dell'utente attraverso e-mail o i social media; anche gli *spyware* rappresentano un'altra tipologia di programma malevolo, ma in questo caso l'obiettivo è il furto dei dati sensibili e delle informazioni personali dell'utente, tenendo traccia di tutte le attività che vengono svolte. Per esempio, alcuni *spyware* monitorano la navigazione in Internet del gestore, memorizzandone le preferenze e i gusti, per poi vendere le conoscenze acquisite ad imprese pubblicitarie o società di marketing. Queste informazioni, infatti, saranno la causa delle numerose finestre di *pop-up* aventi scopi pubblicitari o di e-mail di spam, che vengono inviate al destinatario per indurlo all'acquisto di materiale correlato ai suoi interessi.

I *trojan*, invece, sono tra i software più dannosi: capaci di insediarsi in programmi benigni, possono prendere l'intero controllo dell'attrezzatura elettronica se lasciati liberi di stabilire delle connessioni con altri server.

¹²⁹ Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017, pag. 76.

La categoria di *malware* maggiormente conosciuta, però, è data dai *ransomware*: nel momento in cui il programma malevolo viene attivato, nella schermata del computer compare la richiesta del pagamento immediato di una multa da parte delle autorità pubbliche (ad esempio, dalla Guardia di Finanza o dalla Polizia Postale), come sanzione per le attività illegali realizzate con il dispositivo in questione. Nel momento in cui si effettua il pagamento, all'utente viene concesso nuovamente il controllo della propria apparecchiatura, nonostante possa permanere l'impossibilità – per certi *ransomware* – di disporre di alcuni file a seguito del riscatto, in quanto criptati per sempre.¹³⁰

Tendenzialmente, per interrompere l'attività malevola del *ransomware* è necessaria una chiave d'accesso, fornita dagli stessi hacker dietro il pagamento di un riscatto. Riscatto chiesto rigorosamente in criptovaluta (solitamente Bitcoin), grazie all'anonimato che caratterizza tali transazioni.

Quest'ultima tipologia di *malware* si è diffusa notevolmente con il Coronavirus, tanto da essersi verificata con un'incidenza del 36% nei Paesi partecipanti all'indagine. Secondo il CFC, durante il Covid-19 i criminali informatici hanno colpito principalmente le agenzie governative, le aziende ospedaliere ed i centri di medicina, piuttosto che i singoli individui e le imprese di ridotte dimensioni:¹³¹ l'obiettivo è quello di sottrarre dati sensibili e ottenere un introito sicuro ed elevato mediante l'attacco a settori particolarmente operativi durante la pandemia, i quali non possono permettersi il blocco – totale o parziale – delle attività e la fuga di notizie confidenziali. Pertanto, queste organizzazioni sono disposte a versare somme di denaro ingenti per ottenere nuovamente il possesso dei propri dispositivi.

Non solo le grandi imprese, però, attirano l'attenzione dei criminali informatici: ottimi bersagli sono anche i privati e le PMI, dotati di una sicurezza digitale più debole e facilmente penetrabile. Tra i molteplici episodi di attacchi *ransomware* che si sono verificati durante l'emergenza sanitaria, uno ha visto come protagonista la società Campari Group, adibita alla produzione di bevande alcoliche e analcoliche: il 1° novembre 2020 l'azienda ha reso noto al pubblico l'attacco informatico e le relative conseguenze subite, dichiarando – attraverso i suoi continui aggiornamenti – di essere stata vittima di “*hackeraggio*” informatico. Dopo un'attenta analisi del settore IT, la società ha dovuto comunicare che alcuni dati personali relativi ai dipendenti ed ex-dipendenti ed una molteplicità di informazioni e documenti contabili sono stati manomessi da soggetti esterni. Di conseguenza, avverte i diretti interessati di possibili

¹³⁰ Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017, pag. 76-80.

¹³¹ INTERPOL, *Covid-19 Cybercrime Analysis Report*, Agosto 2020, pag. 9-10.

ripercussioni derivanti dal furto dei dati, quali fenomeni di *phishing*, messaggi e chiamate sospette o richieste di modifica delle proprie coordinate bancarie.¹³²

Questo appena citato rappresenta un evento verificatosi a causa dalla scarsa sicurezza informatica detenuta dall'azienda, la quale ha generato un episodio spiacevole a danno della privacy del proprio personale aziendale e dell'immagine della stessa Società.

In ogni caso, Campari Group non è stata l'unica vittima: anche Geox, leader mondiale nel settore calzaturiero, si è vista colpita da un attacco *ransomware* nel mese di giugno 2020, che ha provocato l'interruzione totale del sistema di posta elettronica e, di conseguenza, delle comunicazioni interne ed esterne all'impresa.

Se da un lato esistono dei programmi malevoli in grado di alterare il normale funzionamento delle apparecchiature elettroniche, dall'altro è necessario che questi vengano in qualche modo propagati per poter esercitare il proprio effetto collaterale.¹³³

Ecco che il fenomeno del *phishing* rappresenta il veicolo maggiormente impiegato per divulgare i virus informatici, confermato anche dall'elevata frequenza con la quale viene posta in essere la minaccia: il 59% dei 48 Paesi partecipanti ha riscontrato un esercizio diffuso di tale pratica (Grafico 3.3), unitamente ai casi di frode online e agli scam.

In particolare, il *phishing* è un mezzo di propagazione dei programmi malevoli, che si ottiene mediante l'invio di e-mail apparentemente innocue, ma contenenti link in grado di sottrarre informazioni riservate dell'utente. Infatti, i messaggi di posta elettronica potrebbero simulare l'account della banca, dei negozi online in cui si acquista abitualmente oppure riprodurre le comunicazioni da parte di mittenti istituzionali o appartenenti al settore sanitario. Spesso, il contenuto delle e-mail prevede un allegato o un link malevolo, che, se aperto, potrebbe richiedere l'inserimento dei propri dati personali o indurre al cambiamento delle credenziali della vittima. Se l'utente non si accorge dell'inganno elaborato dagli hacker, le informazioni strettamente confidenziali vengono sottratte e rese note ai criminali informatici.

Con il Coronavirus, i truffatori hanno sfruttato la situazione di emergenza sanitaria per diffondere messaggi riguardanti l'offerta di cure mediche, di vaccini, sistemi di tracciamento, donazioni per i malati di Covid-19, il tutto con l'obiettivo di entrare in possesso dei dati personali.

¹³² Campari Group, *Comunicato Stampa Campari Group – Attacco malware: aggiornamento sulla sicurezza dei dati*,

https://www.camparigroup.com/sites/default/files/downloads/20201204_Campari%20Group%20comunicato.pdf

¹³³ Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017.

Infine, il Grafico 3.3 include il fenomeno delle *fake news*, segnalate dal 14% dei Paesi protagonisti dell'indagine: l'assoluta insicurezza che caratterizza l'attuale periodo storico ha incrementato il grado di disinformazione della popolazione, causando la diffusione di notizie non veritiere e speculazioni sulla situazione di emergenza globale in atto.

Una volta citati i crimini cibernetici maggiormente diffusi nell'attuale contesto storico e che possono colpire la riorganizzazione delle imprese, è bene considerare anche la responsabilità delle società relativamente alla criminalità informatica. Infatti, il ricorso allo *smart-working* – come disposto dal DPCM 1° marzo 2020¹³⁴ – e il conseguente utilizzo dei supporti informatici personali non hanno incrementato solamente gli attacchi provenienti dall'esterno, ma hanno anche indotto la realizzazione di delitti informatici che, se compiuti per ottenere un beneficio a favore dell'ente o nell'interesse dell'ente stesso, possono essere causa di responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.¹³⁵

Infatti, il D.Lgs. 231/2001 disciplina i casi di responsabilità amministrativa delle società qualora vengano commessi dei reati da parte di persone fisiche, al fine di conseguire un beneficio illecito a vantaggio dell'ente dotato di personalità giuridica o dell'impresa per conto della quale si agisce. In particolare, l'impresa è responsabile dei reati commessi da soggetti aventi rapporti funzionali con la società e che vengono espressamente individuati all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: più precisamente, si intendono individui con posizioni apicali, ossia con «*funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente*»,¹³⁶ o le persone ad essi sottoposti. Tuttavia, la responsabilità amministrativa della società è esclusa in tutti i casi in cui il soggetto abbia commesso il reato nel proprio interesse o a vantaggio di terzi. Tra i reati presupposto che fanno scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente ricadono anche i *cybercrimes*, secondo quanto definito dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, intitolato «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*»: «*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote*».¹³⁷

¹³⁴ D.P.C.M. 1° marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, art. 4.

¹³⁵ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*.

¹³⁶ Art. 5, comma 1, lettera a), D. Lgs. 231/2001.

¹³⁷ Art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, l'articolo fa riferimento ad una serie di crimini informatici disciplinati dal codice penale, che possono essere realizzati a favore delle imprese (specialmente nel corso della pandemia) e riguardanti le minacce precedentemente delineate: ad esempio, si considera l'interruzione o l'impedimento delle comunicazioni online e l'intrusione o l'intercettazione delle chiamate da parte di soggetti terzi, incrementate dall'utilizzo delle piattaforme digitali per effettuare riunioni virtuali durante il Covid-19. Ancora, si allude all'appropriazione di codici e alla diffusione degli stessi per poter accedere ai sistemi aziendali e alla distruzione, manipolazione e divulgazione dei dati sensibili dell'ente.

Dunque, questi appena citati rappresentano alcune tipologie di reati a cui suddetto articolo fa riferimento, definendo la responsabilità da parte della società nel caso in cui vengano compiuti a favore della stessa.¹³⁸

Di conseguenza, qual è il metodo migliore per potersi difendere contro gli attacchi informatici provenienti dall'esterno o dall'interno dell'azienda e in costante aumento durante l'emergenza sanitaria?

Sicuramente, il lavoro da remoto ha richiesto e richiede tutt'ora un grado più elevato di attenzione da parte delle imprese e un allargamento del perimetro dei dati da proteggere contro le interferenze esterne: buone pratiche d'impresa riguardano la messa a disposizione di computer aziendali al proprio personale dotati di sistemi antivirus validi, di aggiornamenti automatici delle applicazioni e di meccanismi di cambio password secondo un intervallo di tempo prestabilito e imposto all'utente. Inoltre, è necessario dotare i propri dipendenti di una VPN (*Virtual Private Network*), ossia di una rete di connessione privata che assicura l'anonimato, tutela la privacy e che garantisce la piena sicurezza della gestione dei dati aziendali, correlando alla stessa un'autenticazione a due o più fattori¹³⁹ per l'accesso a tutti i servizi a disposizione del soggetto.

Ulteriori misure per la sicurezza cibernetica sono date dall'impostazione di codici e password robuste, da attività volte a criptare i dati, da una frequente pulizia del computer da file temporanei e dalla disposizione di sistemi di archiviazione *in cloud*. Infatti, la mole di documenti che possiede un'impresa necessita di archivi appropriati alla quantità di informazioni da conservare nel tempo: in particolare, esistono servizi di archiviazione esterni e

¹³⁸ Deloitte Legal, *Coronavirus e cybercrimes: aumentano i rischi 231 per le Società*, 24 aprile 2020.

¹³⁹ L'autenticazione a due o più fattori avviene quando, unitamente alla password, viene richiesto l'inserimento di un ulteriore codice per accedere ai sistemi operativi o alle applicazioni personali (ad esempio, il codice OTP del Token Fisico – oltre all'username e alla password – per avere accesso all'Home Banking).

controllati da soggetti terzi (c.d. *cloud*), in grado di consentire operazioni di *backup*¹⁴⁰ da remoto e permettere il trasferimento e la condivisione dei documenti mediante l'impiego di una semplice connessione Internet.

Infine, è essenziale che la società stabilisca una politica aziendale in merito ai sistemi informatici, alla loro sicurezza e ai pericoli che la tecnologica può innescare, impartendo corsi di formazione sui crimini cibernetici, sulla *cyber security* e sulla modalità di lavoro da remoto. È importante che l'intero personale abbia la consapevolezza dei rischi in cui può incorrere a seguito del mancato rispetto delle buone pratiche aziendali, sia per quanto concerne il possibile danno ai propri dati personali sia per la stessa azienda, la quale diviene vulnerabile e ottimo bersaglio degli hacker.

Ecco che la presenza di un regolamento aziendale, l'esistenza di corsi di formazione sulla sicurezza digitale e l'adozione delle buone pratiche citate riducono notevolmente il rischio dei reati delineati all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, permettendo allo stesso revisore di limitare il rischio di errori significativi derivanti da politiche aziendali scorrette in ambito informatico. Relativamente a questo aspetto, sempre nel mese di maggio 2020 la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato – tra le “nuove carte di lavoro” del revisore – anche il *Questionario sul sistema informatico – Integrazione Covid-19*:¹⁴¹ le *check-list* che vengono poste al responsabile dell'incarico riguardano l'accesso ai sistemi aziendali, ossia se sussistono regole ben definite per le connessioni da remoto al di fuori dell'azienda, procedure di autenticazione e di autorizzazione per l'entrata nei server e la predisposizione di corsi di formazione per il settore IT riguardanti il tema dello *smart-working*, dei sistemi di archiviazione *in cloud* e della privacy aziendale.

Inoltre, il questionario comprende delle domande sull'esistenza di sistemi antivirus appropriati in azienda, sulla predisposizione di hardware in grado di rintracciare ed identificare l'accesso degli utenti da remoto e sulla frequenza dell'utilizzo di sistemi di salvataggio *in cloud*, oltre alla possibilità di individuare eventuali errori commessi dai soggetti responsabili della tenuta della contabilità nel caso in cui operino da remoto.

¹⁴⁰ Per “*backup*” si intende una pratica di salvataggio dei documenti di un computer in un apposito supporto esterno, in grado di duplicare i dati dell'utente e conservarne una copia.

¹⁴¹ Il “*Questionario sul sistema informatico – Integrazione Covid-19*” fa parte delle “nuove carte di lavoro” del revisore, derivanti dal volume del CNDCEC “*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*” e adattato al nuovo contesto di pandemia globale.

Il revisore deve dunque indagare la presenza di una *cyber security* solida all'interno dell'impresa, al fine di evitare possibili ingerenze esterne ed interne in grado di provocare notevoli danni alle realtà imprenditoriali, in aggiunta alle numerose difficoltà economiche e finanziarie causate dalla pandemia.

Infine, la sicurezza aziendale è un tema estremamente rilevante anche per le società di revisione, responsabili del trattamento dei dati personali delle aziende clienti e per le quali eseguono l'attività di revisione legale. Di conseguenza, oltre alle pratiche di *cyber security* citate per le imprese, è fondamentale implementare lo standard ISO/IEC 27001: quest'ultimo, infatti, rappresenta una normativa a livello internazionale che delinea i requisiti necessari per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), capace di garantire un grado di sicurezza in conformità alla *best practice* internazionale e riguardante la gestione e la protezione dei dati sensibili. Pertanto, una certificazione ISO 27001 implica l'utilizzo, da parte della società di revisione, di sistemi di sicurezza dotati di un'elevata qualità e in linea con gli standard internazionali, idonei a tutelare la riservatezza delle informazioni dei propri clienti e a contrastare possibili attacchi cibernetici per l'appropriazione di dati strettamente confidenziali.¹⁴²

¹⁴² Crowe Bompani, *Sicurezza sulle informazioni: Crowe AS ottiene la ISO 27001*, 24 aprile 2020.

CAPITOLO IV

Gli effetti del Covid-19 sulle procedure di revisione

- 4.1 La ridefinizione del rischio di revisione
- 4.2 Gli impatti nel calcolo della significatività
- 4.3 Cambiamenti nell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati
- 4.4 La valutazione della continuità aziendale per il revisore
- 4.5 I riflessi sulla lettera di attestazione e sugli eventi successivi
- 4.6 I riflessi sulla relazione di revisione

4.1 La ridefinizione del rischio di revisione

Nei precedenti capitoli sono state analizzate le deroghe introdotte dal legislatore per affrontare un periodo estremamente complesso e turbolento, unitamente ai rischi correlati ad esse e all'attenzione richiesta in capo al revisore dinanzi a possibili fenomeni fraudolenti.

Nelle prossime pagine verranno invece definiti gli effetti del Coronavirus sull'attività di revisione contabile, in particolare sulle modifiche dell'approccio adottato del responsabile dell'incarico e sulle verifiche poste in essere da quest'ultimo per garantire un grado di qualità impeccabile del proprio lavoro anche nel corso di una pandemia globale.

Come delineato al Capitolo 1, l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha imposto un cambiamento notevole all'attività di *audit*, insieme al rinnovo delle responsabilità del revisore nei confronti del proprio ruolo: in generale, lo scopo è quello di esprimere un giudizio professionale sulla veridicità e correttezza del bilancio delle entità clienti e, allo stesso tempo, conferire ai loro portatori di interesse un bagaglio informativo attendibile sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'entità sottoposta a revisione.

Secondo quanto riportato dall'ISA Italia 315, infatti, il revisore deve individuare i rischi di errori materiali derivanti da comportamenti fraudolenti o condotte non intenzionali, sia a livello di informativa finanziaria sia a livello di singola asserzione, attraverso l'analisi e la comprensione della realtà imprenditoriale, del settore nel quale opera e del suo sistema di controllo interno.¹⁴³

¹⁴³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 315: "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera", par. 3, pag. 3.

È in questa fase, dunque, che si procede con la definizione dei rischi significativi relativi ad ogni area di bilancio, ponderandoli sulla base della conoscenza che il revisore detiene nei confronti dell'impresa e sul grado di affidabilità che viene fatto sul sistema di controllo interno della stessa. Operando attraverso una serie di indagini, interviste e controlli documentali, durante la fase di *interim* della revisione è possibile definire la natura, l'estensione e la tempistica delle verifiche contabili, stabilendo la quantità e la qualità delle attività da porre in essere a seconda delle aree considerate più rischiose e, pertanto, maggiormente significative. Ecco che il rischio di revisione – che caratterizza il metro di valutazione del responsabile dell'incarico e definito in precedenza come l'insieme dei rischi di errori significativi e il rischio di individuazione¹⁴⁴ – deve essere nuovamente ponderato durante l'emergenza sanitaria, in quanto i cambiamenti avvenuti a livello di riorganizzazione aziendale e di raccolta degli elementi probativi da parte del *team* di revisione, oltre ai rischi correlati alle deroghe legislative adottate dalle imprese, rappresentano condizioni del tutto nuove agli occhi del revisore. Quest'ultimo deve quindi analizzare il corso degli eventi con l'obiettivo di esprimere un giudizio professionale sulla situazione imprenditoriale delle entità clienti. Difatti, la pandemia ha alimentato la nascita e la crescita dei rischi significativi per le imprese, che devono essere indagati con molteplici attività di verifica e sulla base dei principi di revisione internazionali, riformati ed adattati alla nuova situazione pandemica.¹⁴⁵

Nello specifico, gli impatti del Coronavirus sull'identificazione e sull'individuazione dei rischi significativi (ISA 315) possono riguardare un maggior impiego di tempo e di risorse da parte del *team* di revisione riguardo la comprensione di possibili cambiamenti intervenuti a livello di sistema di controllo e a livello di *business*, oppure all'interno del processo di rendicontazione finanziaria o nel settore IT; cambiamenti che si sono realizzati anche a causa dell'adattamento del modello operativo di alcune società, le quali si sono affacciate in mercati completamente nuovi e hanno convertito i propri processi di produzione sulla base delle esigenze del momento (ad esempio, dal tessile alla produzione di mascherine o prodotti sanitari). Ancora, modifiche ottenute a seguito della modalità di lavoro da remoto implementata dalle imprese o dalla necessità di potenziare la sicurezza cibernetica per contrastare attacchi fraudolenti da parte di hacker esterni.

¹⁴⁴ Per la definizione di rischio di revisione, rischio di errori significativi e rischio di individuazione si rimanda al Capitolo 1, par. 1.1-1.2, pag. 13-22 della seguente trattazione.

¹⁴⁵ IAASB, *Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of Covid-19*, Documento in Pubblica Consultazione, 2020.

Partendo da questa serie di novità organizzative che si sono susseguite durante l'emergenza sanitaria, è stato essenziale per il revisore rivedere completamente il proprio piano di lavoro e la valutazione dei rischi, in quanto effettuati in un'atmosfera priva di problematiche sanitarie di tale gravità: ad esempio, l'aumento del rischio intrinseco può essere dovuto ad una complessità crescente e alle incertezze generatesi all'interno dell'attività imprenditoriale nel corso della pandemia, unitamente ad un incremento del rischio di controllo per le difficoltà nello stabilire un monitoraggio esaustivo da parte della direzione. Infatti, l'assenza del personale in azienda non solo rende ostica l'attività di controllo da parte del top management della società, ma anche quella dello stesso *team* di revisione, già limitato negli spostamenti e ulteriormente ostacolato a causa della mancata immediatezza nella consegna della documentazione richiesta o dall'impossibilità di intervistare i soggetti desiderati, poiché non fisicamente reperibili in sede.

Inoltre, anche i ritardi causati dalla stessa entità cliente nella predisposizione del bilancio generano a loro volta un differimento delle verifiche del revisore, sia per la mancata o scarsa consegna degli elementi probativi sui quali si fonda il controllo del *team* sia per lo scetticismo del responsabile dell'incarico, restio nel fare affidamento su alcuni controlli interni implementati dalla direzione durante l'emergenza sanitaria.

Di conseguenza, il revisore ritiene fondamentale aumentare le indagini per alcune aree di bilancio (anche per quelle che in precedenza non richiedevano un'attenzione eccessiva), oltre a dover verificare il rispetto delle deroghe concesse agli imprenditori per poter escludere possibili ingerenze da parte degli amministratori dell'impresa.¹⁴⁶

Concludendo, i cambiamenti appena citati possono inficiare notevolmente la determinazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo, modificando allo stesso tempo i rischi di errori significativi ponderati dal revisore rispetto all'esercizio precedente o rispetto a quanto stabilito nella fase di *interim*. Una volta che le aree più rischiose sono state aggiornate al contesto pandemico, il revisore procede con la definizione delle risposte da porre in essere per contrastare tali rischi (ISA Italia 330),¹⁴⁷ in termini di attività di verifica da realizzare e

¹⁴⁶ AA. VV., *Speciale revisione del bilancio d'esercizio 2020. Guida all'applicazione dei nuovi Isa Italia. Emergenza Coronavirus e riflessi sulla relazione di revisione*, in "Sindaci e revisori", KPMG (in collaborazione con), Il Sole 24 Ore, Anno XIV – Mensile – n. 5 – Novembre 2020, pag. 12-14.

¹⁴⁷ Principio di revisione internazionale ISA Italia 330: "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

relazionate alla rischiosità dell'impresa cliente e all'affidabilità del proprio sistema di controllo interno.¹⁴⁸

4.2 Gli impatti nel calcolo della significatività

Un altro aspetto che deve essere nuovamente definito da parte del *team* di revisione durante la pandemia riguarda la materialità dell'incarico, intesa come l'ammontare di errore massimo tollerabile sulla base delle esigenze informative dei portatori di interesse e che viene considerato dal revisore come il limite numerico per poter esprimere un giudizio *senza modifica* sul bilancio dell'entità revisionata. Ricordando la definizione di significatività contenuta nell'ISA Italia 320,¹⁴⁹ un'informazione è da ritenersi materiale qualora la sua errata rappresentazione o la sua omissione possano incidere notevolmente sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio, a seguito della lettura dello stesso. Pertanto, durante la fase di pianificazione il revisore deve definire un livello di significatività tale da consentirgli di indirizzare le sue verifiche contabili verso quelle voci di bilancio ritenute rilevanti e, dunque, potenzialmente rischiose per la possibile presenza di un errore significativo all'interno dell'informativa finanziaria revisionata.

Il concetto di significatività è stato oggetto di trattazione nel Capitolo 2, Paragrafo 2.1, nel quale si sono andate ad approfondire la modalità di calcolo dell'*Overall Materiality* (OM) e della *Performance Materiality* (PM): partendo dalla determinazione dell'OM, infatti, si procede con la quantificazione della materialità operativa, la quale rappresenta il livello di errore massimo accettabile dal revisore ed «è determinata per ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati nel bilancio superi la significatività per il bilancio nel suo complesso».¹⁵⁰

Nello specifico, più alto risulta essere il valore della PM, minori sono le voci da sottoporre a verifica, in quanto il livello di errore massimo accettabile è dato da una soglia elevata; al contrario, una percentuale inferiore adottata per il calcolo della significatività operativa implica un minor affidamento sui controlli e sull'attendibilità delle informazioni ottenute dal

¹⁴⁸ Per la definizione delle procedure di validità e di conformità definite dall'ISA Italia 330 si rimanda al Capitolo 1, par. 1.2, pag. 20-21 della seguente trattazione.

¹⁴⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 320: "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile", pag. 3.

¹⁵⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 320: "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile" par. A12, pag. 8.

responsabile dell'incarico e, di conseguenza, una maggior quantità di voci considerate rischiose da testare durante le attività di revisione.

Quello che è importante analizzare è l'impatto del Coronavirus sulla quantificazione della materialità, sia per la revisione dei bilanci redatti per l'esercizio 2019 – in quanto la determinazione della significatività è stata effettuata nella fase di *interim* della revisione legale, in totale assenza dell'attuale contesto pandemico e basando le attività di verifica su una soglia di materialità definita prima dello scoppiare della pandemia globale – sia per la revisione dei bilanci 2020, che deve essere rideterminata considerando i cambiamenti organizzativi adottati dalle società e i nuovi rischi significativi emersi a causa delle misure legislative introdotte. Infatti, la probabilità che gli errori non riscontrati e non corretti dalla società cliente eccedano la materialità complessiva potrebbe incrementarsi in maniera esponenziale durante l'emergenza sanitaria, facendo diminuire allo stesso tempo la materialità operativa.¹⁵¹

Ecco che i parametri di riferimento usati previamente dal revisore per quantificare la significatività per il bilancio nel suo complesso potrebbero non essere più considerati idonei ai tempi del Coronavirus. In effetti, l'incidenza delle singole poste di bilancio valutata dal *team* di revisione per individuare le attività, le passività, il patrimonio netto, gli utili o i ricavi di una società come indicatori per la quantificazione dell'OM – e la relativa percentuale da applicare sulla stessa – potrebbero richiedere una variazione rispetto all'attuale contesto di pandemia globale, sia a causa dell'elevata volatilità delle grandezze di riferimento sia per l'incertezza delle stime contabili elaborate da parte della direzione.

Per questa serie di motivi, molte società di revisione hanno operato una modifica della materialità per il bilancio nel suo complesso e della materialità operativa, realizzata attraverso il cambiamento dei parametri di riferimento e/o mediante l'applicazione di percentuali più basse per la determinazione delle due tipologie di significatività. Difatti, l'eccessiva volatilità delle voci contabili, l'elevata incertezza dei budget elaborati in precedenza dal top management dell'impresa e non più attuabili nel corso dell'emergenza sanitaria, oltre all'aumento dell'indebitamento e alle conseguenti carenze di liquidità delle aziende,¹⁵² hanno portato il revisore a ridurre la propria fiducia nei confronti delle entità clienti, diminuendo allo stesso

¹⁵¹ AA. VV., *Speciale revisione del bilancio d'esercizio 2020. Guida all'applicazione dei nuovi Isa Italia. Emergenza Coronavirus e riflessi sulla relazione di revisione*, in "Sindaci e revisori", KPMG (in collaborazione con), Il Sole 24 Ore, Anno XIV – Mensile – n. 5 – Novembre 2020, pag. 14.

¹⁵² Unioncamere, *Nel post-Covid quasi 6 imprese su 10 con difficoltà di liquidità*, Comunicato Stampa del 21 agosto 2020, <https://www.unioncamere.gov.it/P42A4538C160S123/nel-post-covid-quasi-6-imprese-su-10-con-difficolt%E9%BF%BD-di-liquidit%E9%BF%BD.htm>.

tempo la soglia massima di errore tollerabile ed ampliando così il campione rappresentativo della popolazione sul quale realizzare le verifiche contabili.

In particolare, la materialità operativa viene considerata come il valore di riferimento rispetto al quale ponderare l'intera attività di *audit*: nello specifico, la PM non è un valore standardizzabile, non è un indicatore manipolabile da parte del revisore e non è una grandezza fissa, ossia valida per ciascun esercizio di revisione. Infatti, la significatività può essere successivamente modificabile sulla base delle informazioni che vengono acquisite dal *team* nel corso dell'incarico, oltre a poter variare tra il lavoro preliminare e quello finale qualora intervengano delle trasformazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale della società cliente (ad esempio, nel caso di differenze rilevanti tra i valori attesi e quelli effettivi). Nel caso di eventi straordinari in grado di influire sul livello di materialità operativa, come il Covid-19, il ricalcolo della significatività è stato essenziale, e lo è ancora oggi per la definizione del piano di revisione per i bilanci 2021: tutte quelle realtà imprenditoriali protagoniste di effetti invasivi sul presupposto della continuità aziendale – e che hanno visto un peggioramento della propria esposizione debitoria a seguito della pandemia – hanno avuto una rivisitazione dei parametri da parte del revisore, anche mosso dall'intento di soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio riguardo la resilienza dell'impresa in uno scenario di incertezza economica e sanitaria senza precedenti.

4.3 Cambiamenti nell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati

Identificati e valutati i rischi, definite le procedure di revisione da porre in essere per contrastarli e quantificata la significatività per stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle verifiche di controllo, il revisore deve procedere con la raccolta degli elementi probativi a supporto delle proprie analisi.

Secondo quanto riportato dall'ISA Italia 500,¹⁵³ infatti, l'obiettivo del responsabile dell'incarico è volto ad acquisire la documentazione probativa sufficiente ed appropriata attraverso una serie di procedure di controllo, ponderate sulla base del rischio di revisione stimato e finalizzate al raggiungimento di conclusioni logiche sulle quali fondare il proprio giudizio professionale.¹⁵⁴ Elementi probativi che possono essere acquisiti mediante le conferme esterne (ISA 505), ossia risposte in formato cartaceo o elettronico ottenute attraverso la

¹⁵³ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500: "Elementi Probativi".

¹⁵⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500: "Elementi Probativi", par. 4, pag. 3.

circularizzazione di soggetti terzi e aventi rapporti specifici con l'ente revisionato, nonché tramite il ricalcolo matematico delle scritture contabili, con le procedure di analisi comparativa e con le ispezioni di prove documentali; inoltre, anche le indagini al personale e ai terzi indipendenti, le osservazioni dei processi posti in essere dai lavoratori dell'azienda e la contemporanea riesecuzione degli stessi da parte del revisore – al fine di assicurare l'effettivo funzionamento delle procedure d'impresa – rappresentano delle attività volte a ricavare delle attestazioni probative sulle quali ponderare le proprie conclusioni sul bilancio.¹⁵⁵

Le caratteristiche che contraddistinguono un giudizio professionale strutturato e ben argomentato di una revisione legale sono date dalla **qualità** e dalla **quantità** degli elementi probativi a supporto dello stesso: per quantità si intende la sufficienza della documentazione probativa raccolta, mentre per qualità si fa riferimento all'appropriatezza delle certificazioni assunte, sia in termini di affidabilità delle fonti e della natura delle informazioni ottenute sia in termini di pertinenza logica con i rischi significativi identificati ed individuati dal revisore e, di conseguenza, strettamente correlate con le asserzioni da soddisfare.¹⁵⁶

Ecco che la valutazione della sufficienza e dell'appropriatezza della documentazione probativa sono diventate un tema centrale durante l'emergenza sanitaria. Infatti, la mancata possibilità da parte del revisore di effettuare degli spostamenti per esercitare le proprie verifiche di controllo si è tramutata in un enorme ostacolo per l'intero *team*, il quale ha dovuto adattarsi mediante l'impiego di strumenti informatici di ultima generazione e volti a garantire un trasferimento dei dati da remoto in piena sicurezza.

Tuttavia, se da un lato il revisore è stato costretto a limitare gli accessi presso i locali delle società revisionate, dall'altro le imprese hanno cercato di contrastare la diffusione del contagio mediante l'adozione delle nuove misure governative, quali il ricorso agli ammortizzatori sociali o implementando la modalità di lavoro da remoto per il proprio personale. Operando in tal senso, non solo è emerso un notevole dubbio sull'attendibilità della documentazione ricevuta da parte del revisore, ma si è verificato anche un problema in termini di sufficienza degli elementi probativi a sostegno del proprio giudizio professionale. Difatti, le informazioni riguardanti la clientela del revisore detengono un grado di affidabilità maggiore qualora provengano da fonti esterne, ossia da soggetti indipendenti circularizzati e ai quali si richiede ad esempio l'ammontare dei crediti o dei debiti detenuti nei confronti della società, i saldi di conto corrente aperti, eventuali operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, oppure le

¹⁵⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500: "Elementi Probativi", par. A14-A25, pag. 8-9.

¹⁵⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 500: "Elementi Probativi", par. A4-A5, pag. 6.

cause legali imminenti o in corso che la vedono protagonista. L'obiettivo delle lettere di circolarizzazione, infatti, è proprio quello di verificare la correttezza e la veridicità delle voci contabili predisposte dalla società agli occhi degli utilizzatori e vengono considerate come conferme essenziali da sollecitare in caso di risposta non pervenuta. Durante la pandemia, però, sia i terzi circolarizzati che il personale aziendale hanno aumentato il rischio di non ottenere in tempo tutta la documentazione probativa per l'emissione della relazione: le mancate repliche dei terzi indipendenti hanno ridotto sensibilmente l'attendibilità delle informazioni a disposizione del revisore, il quale ha dovuto organizzarsi con procedure alternative per esaminare alcune voci di bilancio non confermate o non smentite da parte dei soggetti esterni all'impresa.

Allo stesso tempo, molte aree contabili non consentono di ricavare uno scambio di documentazione sufficiente attraverso l'impiego di sistemi informatici e, per di più, le attestazioni in formato elettronico che vengono inviate da parte del personale operante da remoto possono essere causa di inattendibilità rispetto alla fonte cartacea, non fisicamente reperibile a causa del mancato accesso presso le sedi dell'azienda. Per questo motivo, nel caso di documenti digitali estratti dagli originali cartacei – e così per tutte le informazioni provenienti dalla società cliente – il revisore deve procedere con dei “*Test IPE*”, ossia delle attività di verifica riguardanti i tabulati prodotti dall'entità cliente (*Information Provided by the Entity*) e volte a testarne l'accuratezza e la completezza: solitamente, il revisore verifica la corrispondenza tra i dati presenti nel documento originale con quanto dettato dal formato elettronico, oppure può avere accesso diretto al gestionale della società da remoto per verificare la coincidenza tra la documentazione ottenuta dal lavoratore e quella ricavata dal revisore indipendente o, ancora, può implementare delle procedure di condivisione dello schermo del computer per controllare i dipendenti durante la fase di estrazione della documentazione e il successivo invio della stessa al revisore.¹⁵⁷

Inoltre, la persistenza del virus ha reso inevitabile un processo di digitalizzazione più avanzato rispetto al passato, “costringendo” ad un generale adattamento alla tecnologia per poter svolgere le attività lavorative. Infatti, lo stesso revisore ha impostato le procedure di revisione attraverso la modalità di lavoro a distanza, anche dotandosi di infrastrutture tecnologiche sofisticate: come specificato al Capitolo 3, i sistemi di archiviazione *in cloud*, le reti di connessione private predisposte dalle società di revisione ai propri collaboratori e le piattaforme digitali (quali

¹⁵⁷ AA. VV., *Speciale revisione del bilancio d'esercizio 2020. Guida all'applicazione dei nuovi Isa Italia. Emergenza Coronavirus e riflessi sulla relazione di revisione*, in “Sindaci e revisori”, KPMG (in collaborazione con), Il Sole 24 Ore, Anno XIV – Mensile – n. 5 – Novembre 2020, pag. 15-16.

Zoom, Microsoft Teams, Skype) hanno permesso ai singoli gruppi di coordinarsi per garantire uno svolgimento del piano di lavoro in totale sicurezza nella gestione dei dati sensibili e, soprattutto, permettendo un trasferimento immediato delle informazioni. Tutto questo correlato ad un'adeguata formazione aziendale sui temi fondamentali riguardanti la tecnologia, la privacy e la *cyber security*.¹⁵⁸

Quello che è importante considerare, però, è il livello di digitalizzazione delle imprese clienti, in modo tale da assicurare al revisore un diretto scambio di notizie anche a distanza. Infatti, le entità revisionate che adottano dei sistemi informatici specializzati facilitano di gran lunga l'operato del revisore, superando gli ostacoli derivanti dalle numerose restrizioni sugli spostamenti e rendendo gli strumenti digitali parte integrante del rapporto lavorativo anche per i successivi esercizi; al contrario, in presenza di società particolarmente avverse alla tecnologia, il problema riguardante la quantità e la qualità degli elementi probativi si è incrementato in maniera considerevole durante l'emergenza sanitaria, provocando rallentamenti nell'esecuzione delle verifiche del revisore.

Di conseguenza, qualora il responsabile dell'incarico non riesca ad ottenere una documentazione probativa sufficiente ed appropriata per poter dichiarare l'assenza di errori materiali all'interno del bilancio nel suo complesso,¹⁵⁹ quest'ultimo dovrà ultimare la propria attività mediante l'espressione di un giudizio *con modifica* nella relazione di revisione, secondo quanto previsto dall'ISA Italia 705. Pertanto, nei casi in cui il revisore non sia capace – mediante le procedure di controllo implementate e attraverso il proprio giudizio professionale – di acquisire degli elementi probativi tali da confermare la mancanza di errori significativi e pervasivi sul bilancio, è suo dovere esprimere un giudizio *con modifica*,¹⁶⁰ che può sostanziarsi in un'impossibilità di esprimere un giudizio, in un giudizio con rilievi o in un giudizio negativo.¹⁶¹

Partendo dalla prima tipologia di giudizio *con modifica*, durante la pandemia il responsabile dell'incarico deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio in presenza di restrizioni alla mobilità e di mancata immediatezza da parte dell'impresa nel soddisfare le richieste del

¹⁵⁸ FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020, pag. 23-25.

¹⁵⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705: "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente", par. 4, lettera b), pag. 4.

¹⁶⁰ Contrariamente al giudizio *con modifica*, per giudizio *senza modifica* si intende un giudizio positivo, espresso dal revisore qualora il bilancio dell'entità revisionata fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria per l'esercizio di riferimento.

¹⁶¹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705: "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente", par. 5, lettera b), pag. 5.

team di revisione, comportando allo stesso tempo una carenza di elementi probativi necessari per la comprensione dell'impresa, del suo contesto di riferimento e fondamentali anche per la determinazione della veridicità e correttezza dell'informativa finanziaria. Impossibilità di esprimere un giudizio che può essere manifestata anche nel caso in cui il revisore ritenga significativi e pervasivi dei potenziali errori, non individuati a causa della scarsa documentazione ottenuta.

Qualora gli elementi probativi siano sufficienti ed appropriati e gli errori rilevati non siano pervasivi ma significativi per il bilancio, ovvero nel caso in cui il *team* di revisione non sia in grado di raccogliere la documentazione probativa adeguata ma ritenga non pervasivo l'impatto di eventuali errori non osservati, il responsabile dell'incarico andrà ad esprimere un giudizio con rilievi, esplicando e quantificando le ragioni alla base dello stesso. Ad esempio, il revisore potrebbe non aver completato o realizzato integralmente delle attività di verifica durante lo svolgimento dell'incarico, ma potrebbe comunque valutare "irrilevanti" possibili errori non riscontrati sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Infine, l'ultimo giudizio *con modifica* definito nell'ISA Italia 705 – e non specificatamente correlato alla difficoltà di recuperare delle informazioni attendibili per effetto del Coronavirus – è il giudizio negativo, applicabile in presenza di errori significativi e pervasivi individuati in bilancio e supportati dalle opportune evidenze documentali.¹⁶²

Inoltre, durante l'emergenza sanitaria, il revisore potrebbe anche disporre della rinuncia ai termini per la revisione dei bilanci 2020, previsti dall'art. 2429, comma 3, c.c., secondo cui «*Il bilancio [...] deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato [...]*».¹⁶³

In particolare, le stringenti limitazioni e le disposizioni legislative che si sono susseguite per l'intero esercizio hanno generato degli effetti diretti e indiretti sull'attività di predisposizione dell'informativa finanziaria e sulla relativa approvazione della stessa in assemblea, oltre ad aver influenzato in maniera considerevole le procedure di controllo dei revisori e dei sindaci. Difficoltà operative che hanno riguardato l'impossibilità di raggiungere gli stabilimenti aziendali da parte del personale, della società di revisione e degli altri organi di controllo,

¹⁶² Principio di revisione internazionale ISA Italia 705: "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente", pag. 5-6.

¹⁶³ Art. 2429 "Relazione dei sindaci e deposito del bilancio", comma 3, c.c.

nonché gli ostacoli nel disporre con immediatezza di una documentazione appropriata e quantitativamente sufficiente per condurre le proprie attività di vigilanza.

Dunque, le condizioni sviluppatasi nel corso della pandemia, insieme alla necessità di convertire l'approccio lavorativo allo *smart-working*, hanno provocato dei rallentamenti alle attività di controllo degli organi addetti e, contemporaneamente, degli impedimenti nel rilasciare le relazioni di revisione dei bilanci 2020 entro i termini previsti per il deposito.¹⁶⁴

Di conseguenza, in presenza di difficoltà riscontrate nell'emissione della relazione nei tempi prestabiliti, è necessario che gli organi di controllo (quali sindaci e revisori) lo comunichino tempestivamente agli amministratori, riservandosi anche la possibilità di «*richiedere ai soci la rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429, comma 3, c.c., per il deposito della relazione di revisione*». ¹⁶⁵

4.4 La valutazione della continuità aziendale per il revisore

Un'altra condizione che deve essere rivalutata dal revisore durante la situazione pandemica riguarda l'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) del codice civile, già analizzato in precedenza e relativo al presupposto della continuità d'impresa. In particolare, la continuazione dell'attività rappresenta la condizione fondamentale su cui basare l'intera predisposizione del bilancio, in quanto considerata come la «*[...] capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno **dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio [...]*». ¹⁶⁶ Per questo motivo, gli amministratori sono i primi responsabili nella valutazione della continuità aziendale, decidendo se stilare l'informativa di bilancio mediante i criteri di funzionamento oppure, in presenza di una delle cause di scioglimento disciplinate all'art. 2484 del codice civile, attraverso l'impiego dei criteri di liquidazione/cessione dell'impresa.

Nel corso della trattazione è stato definito l'impatto dell'attuale situazione pandemica sulla prospettiva della continuità aziendale, illustrando anche le numerose deroghe introdotte dal legislatore durante l'emergenza sanitaria per sterilizzare l'effetto della pandemia sulla capacità

¹⁶⁴ CNDCEC, *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020*, Edizione aprile 2021, Allegato 3, pag. 42-43.

¹⁶⁵ CNDCEC, *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020*, Edizione aprile 2021, Allegato 3, pag. 42.

¹⁶⁶ OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, par. 22, pag. 8-9.

delle imprese di continuare ad operare in un contesto di estrema incertezza. Infatti, il Coronavirus ha comportato numerose difficoltà nei processi di determinazione delle stime contabili sui budget previsionali delle aziende, oltre al blocco totale o parziale nei confronti delle attività imprenditoriali considerate “non essenziali” dalle disposizioni governative. Pertanto, ai responsabili dell’attività di governance e alla direzione delle imprese viene richiesto di mettere in luce delle possibili situazioni di instabilità, che potrebbero comportare un’impossibilità di continuare ad operare come un complesso economico funzionante con il susseguirsi del fenomeno pandemico.

Lo scopo del seguente paragrafo è dunque quello di esaminare le conseguenze delle misure legislative in tema di continuità aziendale sull’attività di revisione, unitamente agli effetti provocati sulla redazione formale delle conclusioni del responsabile dell’incarico. Infatti, Assirevi¹⁶⁷ ha elaborato due Documenti di Ricerca, che disciplinano le linee guida da adottare nella stesura della relazione in caso di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2019 (Documento di Ricerca n. 235)¹⁶⁸ e nei bilanci per l’esercizio 2020 (Documento di Ricerca n. 240):¹⁶⁹ l’intento è proprio quello di fornire dei possibili esempi sulla struttura da attribuire ad alcuni paragrafi della relazione, in presenza della deroga prevista all’art. 7, D.L. 23/2020¹⁷⁰ e successivamente ripresa e modificata dall’art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).¹⁷¹

Oltre a considerare l’adozione della deroga per le valutazioni sul bilancio, l’ISA Italia 570¹⁷² delinea l’obiettivo generale del revisore in tema di continuità d’impresa, volto ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per constatare l’assenza di possibili circostanze o eventi in grado di mettere in dubbio l’attendibilità del presupposto e, pertanto, l’adeguatezza dei criteri impiegati dagli amministratori per la predisposizione dell’informativa finanziaria. Più precisamente, il revisore deve verificare l’esistenza delle valutazioni effettuate dall’impresa

¹⁶⁷ Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale.

¹⁶⁸ Assirevi, *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, Documento di Ricerca n. 235, Giugno 2020.

¹⁶⁹ Assirevi, *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità), convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40*, Documento di Ricerca n. 240, Marzo 2021.

¹⁷⁰ Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”): “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

¹⁷¹ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”): “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

¹⁷² Principio di revisione internazionale ISA Italia 570: “Continuità aziendale”.

in merito alla capacità della stessa di mantenersi in funzionamento per un periodo di almeno 12 mesi, analizzando con la direzione possibili fenomeni che potrebbero far scaturire delle incertezze sulla continuazione dell'attività. In presenza di problematiche future e stimate dagli amministratori, la soluzione agli occhi del revisore è quella di predisporre una pianificazione prospettica approvata dal Consiglio di Amministrazione della società e volta ad affrontare e contrastare possibili eventi negativi.

Gli elementi probativi necessari per valutare la continuità dell'azienda – e per escludere delle circostanze capaci di far sorgere dubbi significativi – vengono raccolti mediante l'osservazione di tre gruppi di indicatori, ossia gli indicatori gestionali, gli indicatori economico-finanziari e altri indicatori non monetari dell'impresa, oggetto di trattazione nel Capitolo 2.¹⁷³ Attraverso la loro l'analisi, il revisore elabora il proprio giudizio sulla continuità aziendale dell'impresa, dimostrando l'esistenza o l'assenza di un'incertezza significativa in grado di inficiarne il presupposto e giungendo ad una delle seguenti conclusioni:

1. Non esistono incertezze significative in grado di influenzare la continuazione dell'attività e l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio è appropriato: in questo caso, il revisore esprime un giudizio positivo nella relazione di revisione per l'esercizio di riferimento;
2. Esiste un'incertezza significativa in grado di generare dubbi materiali sulla capacità dell'azienda di mantenersi in funzionamento, ma il presupposto della continuità d'impresa è appropriato alle circostanze – in quanto la società ha dimostrato di poter proseguire per i successivi 12 mesi attraverso dei piani di azione futuri – e l'informativa di bilancio si esprime adeguatamente in merito a tale problematica: in questo secondo scenario, il revisore non rilascia un giudizio *con modifica*, ma comunica tale incertezza nella relazione di revisione attraverso il paragrafo “Richiami di Informativa”;
3. Il presupposto della continuità aziendale è appropriato e l'informativa di bilancio è adeguata, ma esistono una pluralità di incertezze significative: nonostante ci siano i requisiti per il mantenimento futuro dell'attività, il revisore dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio. Infatti, la continuità aziendale dipende anche da eventi esterni e non governabili dalla società, nonostante l'implementazione di piani previsionali ben strutturati;
4. Il presupposto della continuità aziendale è appropriato, esiste un'incertezza significativa, ma l'informativa non è adeguata: in questo quarto scenario, il revisore può esprimere un

¹⁷³ Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1, pag. 36-37 della trattazione.

giudizio con rilevi oppure, nel caso in cui l’informativa sia inadeguata al punto di generare degli effetti pervasivi e materiali sul bilancio, un giudizio negativo;

5. Infine, l’ultimo scenario fa riferimento alla presenza di un’informativa non adeguata agli occhi del revisore e un presupposto di continuità aziendale utilizzato in maniera inappropriata: il responsabile dell’incarico procede attraverso la definizione di un giudizio negativo, estremamente dannoso per la società e per i suoi utilizzatori.¹⁷⁴

Nonostante il revisore debba sempre acquisire degli elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto della continuità aziendale, l’adozione della deroga prevista dal legislatore sui bilanci 2019 e 2020 ha comportato un ulteriore riflesso sulle valutazioni del revisore, oltre ad un impatto sulla stesura della relazione stessa.

Difatti, la struttura della relazione di revisione prevede dei paragrafi e dei contenuti specifici e già definiti, che seguono un ordine prestabilito e che non possono variare sulla base dell’interpretazione soggettiva del responsabile dell’incarico. Tuttavia, l’applicazione della deroga ha previsto l’inserimento di nuovi contenuti all’interno di due paragrafi, ossia quello riguardante i “Richiami di informativa” e quello relativo agli “Altri aspetti”, disciplinati dall’ISA Italia 706.¹⁷⁵ Nei “Richiami di informativa” vengono incluse alcune condizioni oggetto di analisi nell’informativa di bilancio e che il revisore ritiene rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (ad esempio, comunicare eventuali operazioni straordinarie o inusuali intervenute, l’adozione di nuove deroghe, cause di forza maggiore, oppure modifiche di criteri, stime o assetti organizzativi); nel paragrafo “Altri aspetti”, invece, il revisore identifica delle informazioni diverse rispetto a quelle presentate nell’informativa di bilancio, essenziali per gli utilizzatori al fine di comprendere la responsabilità del revisore, la relazione elaborata dal revisore e l’attività di revisione contabile.¹⁷⁶

Il Documento di Ricerca n. 235 di Assirevi – riguardante l’applicazione della deroga sulla continuità aziendale per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 – prevede la possibilità di inserire un richiamo di informativa per le decisioni prese dagli amministratori in merito alla capacità della società di mantenersi in funzionamento e alle informazioni comunicate nella Nota Integrativa, specificando anche il ricorso alla deroga prevista dall’art. 7 del D.L. 23/2020:

¹⁷⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570: “Continuità aziendale”, par. A20-A26, pag. 12-14.

¹⁷⁵ Principio di revisione internazionale ISA Italia 706: “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”.

¹⁷⁶ Principio di revisione internazionale ISA Italia 706: “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”, par. 5, lettera a) e lettera b), pag. 5.

«Richiamo di informativa – Effetti derivanti dall’esercizio della deroga prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e insussistenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività
Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano informazioni aggiornate alla data di redazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale [...]. Nel medesimo paragrafo gli Amministratori indicano che, nonostante gli effetti dirompenti dell’epidemia di Covid-19 sull’attività aziendale, hanno redatto il bilancio d’esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal citato art. 7. [...]. Gli Amministratori indicano che, nell’ambito di tale valutazione, non hanno tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto».

Fonte: Assirevi, *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, Documento di Ricerca n. 235, Giugno 2020, pag. 11-12.

Ricordando il contenuto della misura introdotta dal Decreto “Liquidità”, l’art. 7 del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 5 giugno 2020, n. 40, cita:

«1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 [...].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».¹⁷⁷

Ecco che la deroga sulla continuità aziendale può essere applicata per la stesura dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020 solamente nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio (per esempio, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 ma non ancora approvati al 23 febbraio 2020) o nell’ultimo bilancio approvato, sia stata dimostrata la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento e sia stato adottato il presupposto della continuità aziendale per la valutazione delle voci contabili, escludendo allo stesso tempo le società incapaci di produrre reddito ai sensi dell’OIC 11, paragrafi 23 e 24. Esistenza del presupposto che deve essere adeguatamente motivata dagli amministratori nella Nota Integrativa.

Anche il paragrafo relativo agli “Altri aspetti” è stato sottoposto ad aggiunte correlate al contesto pandemico, specificando ai lettori l’impiego del principio di revisione ISA Italia 570

¹⁷⁷ Art. 7, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”).

senza considerare gli eventi intervenuti successivamente al 31 dicembre 2019 e, dunque, in conformità a quanto disposto dalla deroga introdotta dal legislatore:

«Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 7, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data».

Fonte: Assirevi, Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, Documento di Ricerca n. 235, Giugno 2020, pag. 12.

Inoltre, il Documento di Ricerca n. 235 disciplina anche il caso in cui gli amministratori di una società non abbiano espresso una propria valutazione sul presupposto della continuità aziendale: in questo scenario, il revisore deve predisporre una relazione contenente un giudizio con rilevati, in quanto l'incapacità della direzione nell'identificare la sussistenza della continuità comporta a sua volta un ostacolo per il responsabile dell'incarico, impossibilitato nella raccolta di elementi probativi sufficienti ed appropriati per basare le proprie conclusioni sul bilancio. Tuttavia, le carenze individuate dal revisore vengono considerate significative, ma non pervasive sull'informativa finanziaria, escludendo dunque l'espressione di un giudizio negativo.

Infine, in caso di utilizzo della deroga, i paragrafi relativi al giudizio finale devono indicare espressamente la conformità delle conclusioni del revisore alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L. 23/2020.

Come trattato al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1, la deroga sulla continuità aziendale è stata poi ripresa dall'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"),¹⁷⁸ convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77: anche la disposizione contenuta in

¹⁷⁸ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"): "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

suddetto articolo permette di derogare rispetto alla capacità delle aziende di mantenersi in funzionamento, facendo riferimento ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (quali i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 o al 30 giugno 2021). Misura che può essere adottata dagli amministratori qualora siano stati impiegati i criteri di funzionamento nella valutazione delle voci contabili al 31 dicembre 2019, in conformità a quanto disposto dai paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11. Inoltre, l'articolo include la necessità di disporre in Nota Integrativa le motivazioni riguardanti l'adozione della deroga e una panoramica sulla condizione economico-finanziaria in cui verte l'impresa, unitamente ai rischi e alle situazioni di precarietà provocate dagli eventi futuri stimati.

In questo caso, il Documento di Ricerca n. 240 di Assirevi disciplina le direttive da seguire per l'integrazione di alcuni paragrafi della relazione di revisione, in seguito all'applicazione della deroga sulla continuità aziendale per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020: anche qui, il giudizio del revisore deve indicare un chiaro riferimento all'art. 38-*quater* del Decreto "Rilancio", oltre ad introdurre delle informazioni ulteriori nel paragrafo dei "Richiami di informativa" e degli "Altri aspetti". Nel primo, il revisore riporta le motivazioni riguardanti l'adozione della deroga e la valutazione della direzione in merito al presupposto della continuità aziendale, facendo anche riferimento ai rischi riscontrati, alle incertezze individuate e ai piani previsionali redatti per affrontarli al meglio:

«Richiamo di informativa - Applicazione delle disposizioni dell'art. 38-*quater* del Decreto Rilancio, già previste dall'art. 7 del Decreto Liquidità e incertezze significative relative alla continuità aziendale

*Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-*quater* del Decreto Rilancio. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, [...] gli Amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi del paragrafo 21 [22] dell'OIC 11 [...].»*

*Fonte: Assirevi, Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità), convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, Documento di Ricerca n. 240, Marzo 2021, pag. 11-12.*

Nel paragrafo “Altri aspetti”, invece, il revisore espone la modalità di attuazione dell’ISA Italia 570 in correlazione alla novità legislativa, specificando la presenza di una valutazione del revisore basata esclusivamente sul presupposto della continuità aziendale ed adottato secondo le analisi operate dagli amministratori dell’impresa. Alla luce di quanto riportato all’interno delle considerazioni di Assirevi, il contenuto dei paragrafi appena esposti deve essere adattato alle circostanze e agli eventi che caratterizzano ciascuna realtà imprenditoriale.

Infine, anche il Documento n. 240 prevede l’esempio di un giudizio *con modifica*, definendo il caso in cui gli amministratori non si siano adeguatamente o totalmente espressi in merito alla capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Qui, il revisore ritiene che gli effetti provocati da tali carenze informative generino degli impatti significativi, ma non pervasivi sul bilancio, elaborando dunque un giudizio con rilievi in merito a tale aspetto.

4.5 I riflessi sulla lettera di attestazione e sugli eventi successivi

Già a partire dalla revisione dei bilanci per l’esercizio 2019, il revisore si è posto l’interrogativo di dover considerare l’impatto del Covid-19 sulle proprie attività di *audit*. Infatti, sulla base di quanto riportato dall’ISA Italia 560 “Eventi successivi”, il responsabile dell’incarico deve acquisire degli elementi probativi sufficienti ed appropriati per poter stabilire se gli eventi intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di emissione della relazione – e che richiedono delle rettifiche informative – siano stati adeguatamente riportati in bilancio, oltre a dover verificare se potenziali fatti o atti occorsi successivamente alla redazione della relazione siano talmente rilevanti al punto di modificare le conclusioni raggiunte in precedenza dal *team* di revisione.¹⁷⁹

Relativamente a tale aspetto, sia i principi contabili nazionali (OIC 29)¹⁸⁰ che internazionali (IAS 10)¹⁸¹ definiscono tre diverse casistiche di eventi successivi alla chiusura del periodo amministrativo, ossia i fatti da recepire in bilancio, i fatti da non includere nell’informativa e i fatti in grado di influenzare il presupposto della continuità aziendale. In linea generale, le circostanze intervenute successivamente alla data di riferimento del bilancio e che riflettono delle condizioni sussistenti a tale data devono essere adeguatamente incluse e messe in evidenza

¹⁷⁹ Principio di revisione internazionale ISA Italia 560: “Eventi successivi”, par. 4, lettera a) e b), pag. 3.

¹⁸⁰ Principio contabile nazionale OIC 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*.

¹⁸¹ Principio contabile internazionale IAS 10, *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento*.

nell’informativa; al contrario, i fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio e che mettono in luce delle circostanze emerse nel periodo amministrativo successivo non devono essere recepiti, a meno che non riguardino degli eventi idonei ad inficiare la capacità delle imprese di mantenersi in funzionamento.

Con lo scoppiare dell’emergenza sanitaria, è sorto il problema relativo alla considerazione del Coronavirus come evento successivo da includere nel bilancio delle realtà imprenditoriali ai sensi dell’OIC 29. Riguardo a tale questione, l’OIC si è espresso attraverso la comunicazione “*Impairment test e COVID-19*” del 5 maggio 2020, nella quale ha dichiarato che «[...] nei bilanci al 31 dicembre 2019, il COVID-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio».¹⁸²

Di conseguenza, proprio perché i primi casi di Coronavirus sono stata diagnosticati in Italia a fine gennaio 2020 e le misure governative sono state attuate a partire dal 23 febbraio 2020, l’emergenza sanitaria è stata considerata come un fatto successivo da non includere nei valori di bilancio relativi all’esercizio 2019, in quanto di competenza dell’esercizio seguente. Nonostante questo, è stato ritenuto un evento rilevante da evidenziare in maniera opportuna in Nota Integrativa (secondo quanto previsto dal paragrafo 61 dell’OIC 29), dove per “rilevanti” si intendono gli accadimenti che possono inficiare le stime e le decisioni effettuate dagli utilizzatori del bilancio. Ecco che per le revisioni dell’esercizio 2019, il *team* ha dovuto verificare il riflesso della pandemia nell’informativa predisposta dagli amministratori, controllando l’adeguata comunicazione degli impatti sulle voci di bilancio interessate ed indagando l’effettiva valutazione di tutte le conseguenze dell’evento sulla specifica realtà imprenditoriale.¹⁸³

Per l’esercizio 2020, invece, il Coronavirus non viene considerato come un fatto intercorso successivamente alla chiusura dell’esercizio, bensì parte integrante dell’attività aziendale ed evento di bilancio.

Per quanto concerne invece i riflessi dell’emergenza sanitaria sulla lettera di attestazione, si fa principalmente riferimento al contenuto del principio di revisione internazionale ISA Italia 580: secondo tale principio, l’obiettivo del revisore è quello di ottenere delle attestazioni scritte da parte della direzione o dei responsabili dell’attività di governance dell’impresa, ossia degli

¹⁸² OIC, *Impairment test e COVID-19 – Comunicazione*, 5 maggio 2020, pag. 1.

¹⁸³ FNC, *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, 12 maggio 2020, pag. 15-16.

elementi probativi in grado di assicurare le responsabilità di quest'ultimi sul processo di predisposizione del bilancio e di garantire la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni e delle evidenze probative messe a disposizione del revisore per portare a termine le proprie attività di verifica. Inoltre, l'ISA Italia 580 permette al revisore di acquisire delle attestazioni anche a supporto di documenti probativi raccolti durante lo svolgimento dell'incarico, oppure per comprovare determinate asserzioni nei suoi controlli (ad esempio, per confermare le risposte dei legali dell'impresa, per approvare le valutazioni degli esperti dell'azienda o per certificare il corretto calcolo delle imposte effettuato dalla società).¹⁸⁴

Ciascun paragrafo che caratterizza la lettera di attestazione testimonia un aspetto fondamentale per il responsabile dell'incarico, come la dichiarazione della prospettiva di continuità aziendale effettuata dagli amministratori, la responsabilità che essi detengono nella valutazione dell'assetto organizzativo, contabile e amministrativo dell'impresa, la messa a disposizione – anche attraverso tecniche a distanza – di tutte le informazioni in possesso della società e di cui è a conoscenza, oltre ad aver permesso di intervistare, senza limitazioni, l'intero personale aziendale. Ancora, la direzione e i responsabili dell'attività di governance confermano la loro responsabilità verso il sistema di controllo interno dell'azienda, l'avvenuto riflesso di tutte le operazioni contabili in bilancio, dichiarano di non essere consapevoli di episodi di frode o sospetta frode all'interno della realtà aziendale, di aver comunicato le parti correlate al *team* di revisione, i *covenants* pattuiti nei contratti di finanziamento, insieme alla cessione o l'acquisizione di immobilizzazioni realizzate nell'esercizio, eventuali perdite di valore riscontrate e stime contabili elaborate. Infine, confermano l'assenza di errori significativi ed omissioni all'interno del bilancio, unitamente alla corrispondenza tra l'informativa trasmessa ai revisori e quella depositata presso la sede sociale dell'impresa.¹⁸⁵

Pertanto, la richiesta della lettera di attestazione da parte del revisore è un aspetto obbligatorio e necessario per concludere l'attività di revisione legale, in quanto gli amministratori dichiarano in essa di farsi carico di una molteplicità di fattori relativi alla contabilità, al sistema di controllo interno e ai potenziali casi di condotte fraudolente che la vedono protagonista, assicurando al responsabile dell'incarico la trasparenza delle comunicazioni ottenute.

Per questo motivo, una mancata predisposizione delle attestazioni da parte degli amministratori può essere sintomo di eventuali errori significativi riscontrati dalla direzione o dai responsabili dell'attività di governance; in questi casi, il revisore deve implementare delle misure adeguate

¹⁸⁴ Principio di revisione internazionale ISA Italia 580: "Attestazioni scritte", par. 6, pag. 3.

¹⁸⁵ Assirevi, *Le attestazioni alla direzione*, Documento di Ricerca n. 233, Aprile 2020.

alle attestazioni non pervenute, comunicandolo nella propria relazione finale e riflettendo gli effetti delle stesse nel giudizio complessivo sul bilancio.

Nell'aprile 2020, a causa delle conseguenze provocate dal fenomeno pandemico, è stato incluso uno specifico paragrafo nella lettera di attestazione, che riguarda la richiesta facoltativa da parte del revisore delle analisi effettuate dalla società per valutare gli impatti effettivi e potenziali dell'emergenza sanitaria sulla situazione economica dell'azienda, insieme alla completezza delle informazioni espresse su tale aspetto nell'informativa finanziaria e comunicate allo stesso revisore per l'elaborazione delle proprie considerazioni:

- «Vi confermiamo di:*
- i) Avere effettuato l'analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del COVID-19 sull'attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società e del Gruppo, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, e di aver considerato l'esito della stessa nelle valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020;*
 - ii) Di aver riflesso gli esiti di tale analisi nell'informativa di bilancio che descrive l'incertezza circa gli effetti del COVID-19;*
 - iii) Di avervi fornito tutte le informazioni rilevanti relative alla suddetta analisi».*

Fonte: Assirevi, Le attestazioni alla direzione, Documento di Ricerca n. 233, Aprile 2020, pag. 36-37.

Il contenuto del paragrafo appena citato è inserito nelle lettere di attestazione relative alla revisione dei bilanci 2020 ed è adattato a seconda dell'entità cliente di riferimento. In aggiunta, il revisore può richiedere delle attestazioni ulteriori qualora le ritenga essenziali per una revisione legale completa e per una predisposizione del bilancio corretta e veritiera.

4.6 I riflessi sulla relazione di revisione

L'ultimo paragrafo riguarda la fase finale del processo di revisione: il revisore ha accettato l'incarico, ha svolto le analisi preliminari relative alla comprensione della società cliente, al suo sistema di controllo interno, al contesto settoriale di riferimento e al livello di rischio stimato per la stessa. Definiti i rischi significativi, ha determinato la materialità dell'impresa e una serie di procedure di controllo necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare le proprie conclusioni in merito all'informativa finanziaria della società.

Ed è insieme alla richiesta delle attestazioni scritte e firmate da parte della direzione che ora il revisore elabora il proprio giudizio, stilando una relazione di revisione come documento finale dell'attività di *audit* e nella quale vengono riassunti i passaggi realizzati durante lo svolgimento dell'incarico. Procedure di revisione che, come evidenziato in precedenza, hanno subito delle modifiche e degli adattamenti allo scenario pandemico, incidendo conseguentemente sull'elaborato finale del revisore.

L'ISA Italia 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio" tratta dello sviluppo del giudizio professionale sull'informativa finanziaria mediante l'analisi dei risultati ottenuti e definisce le linee guida per la stesura formale del documento conclusivo, attribuendo un ordine e un contenuto specifico per ciascuno dei paragrafi che lo compongono e che non possono subire modifiche sulla base delle diverse interpretazioni soggettive.

In linea generale, una relazione di revisione prevede la seguente impostazione strutturale:

1. Titolo;
2. Destinatari;
3. Oggetto;
4. Giudizio/Giudizio con rilievi/Giudizio negativo/Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
5. Elementi alla base del giudizio/del giudizio con rilievi/del giudizio negativo/della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
6. Richiami di informativa (paragrafo eventuale per i soggetti EIP);
7. Aspetti chiave della revisione contabile (per i soggetti EIP);
8. Altri aspetti (paragrafo eventuale per i soggetti EIP);
9. Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio/consolidato;
10. Responsabilità del revisore/della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio/consolidato;
11. Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 (per i soggetti EIP);
12. Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.¹⁸⁶

La prima distinzione che deve essere effettuata riguarda il soggetto revisionato, in quanto gli Enti di Interesse Pubblico¹⁸⁷ (EIP) – quali banche, società quotate, imprese di assicurazione e

¹⁸⁶ Principi di revisione internazionali ISA Italia 700, 701, 705, 706.

¹⁸⁷ Art. 16, D.Lgs. 39/2010.

di riassicurazione – prevedono dei paragrafi aggiuntivi e maggiormente dettagliati rispetto ai soggetti non EIP, soprattutto a causa della delicatezza dei rapporti intrattenuti con il pubblico e della rilevanza informativa nei confronti dei loro portatori di interesse.

In particolare, i soggetti EIP non solo fanno riferimento alle disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico della Revisione Legale), ma anche ai requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento Europeo 537/2014. Riferimenti normativi che vengono inclusi nel titolo iniziale della relazione di revisione, permettendo al lettore di comprendere nell'immediato la categoria a cui appartiene il soggetto protagonista del documento.

Per quanto concerne i destinatari, il revisore si rivolge ai soci (S.r.l.) o agli azionisti (S.p.A.), a seconda della forma giuridica detenuta dalla società; l'oggetto, invece, indica la tipologia di bilancio revisionato, ossia il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato del gruppo.

Riguardo al paragrafo del "Giudizio", questo consente di individuare la conclusione a cui è giunto il revisore, che, come definito in precedenza, può essere espresso con o senza modifiche. Generalmente, un giudizio positivo porta il revisore a dichiarare la veridicità e la correttezza del bilancio ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, dove per veridicità si intende la credibilità delle stime contabili elaborate dagli amministratori e l'attendibilità delle quantità oggettive, mentre per correttezza si fa riferimento all'applicazione delle norme previste dall'ordinamento italiano in merito alla predisposizione dell'informativa finanziaria, quali i principi contabili nazionali e le disposizioni contenute nel codice civile.

Al contrario, in presenza di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo o di giudizio con impossibilità ad esprimersi, il responsabile dell'incarico ritiene opportuno informare gli utilizzatori del bilancio su alcune anomalie riscontrate durante il suo operato: per esempio, errori significativi ma non pervasivi individuati durante le attività di verifica (giudizio con rilievi), errori significativi e pervasivi sul bilancio identificati mediante gli elementi probativi raccolti (giudizio negativo), potenziali errori significativi e pervasivi che non sono stati rintracciati dal revisore a causa di una carenza di documentazione probativa su cui poter basare le conclusioni finali oppure in presenza di una molteplicità di incertezze e, allo stesso tempo, l'impossibilità di prevedere il loro effetto cumulato sull'informativa finanziaria.¹⁸⁸

Sulla base del giudizio espresso, il paragrafo relativo agli "Elementi alla base del giudizio" viene delineato di conseguenza: al suo interno si dichiara di aver svolto l'attività di revisione legale in conformità agli ISA Italia, di aver posto in essere le procedure di controllo secondo le norme di indipendenza ed etica previste dall'ordinamento italiano e di aver acquisito degli

¹⁸⁸ Principio di revisione internazionale ISA Italia 705: "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente", pag. 5-6

elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali poter trarre delle conclusioni logiche sul bilancio. Nel caso di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, quest'ultima condizione non viene citata, a causa della scarsa quantità di elementi probativi raccolti nel corso dell'incarico.

Ecco che l'impatto del Coronavirus sulla relazione di revisione si osserva dall'espressione del giudizio complessivo sul bilancio, il quale potrebbe variare rispetto all'esercizio precedente: se nel 2019 il responsabile dell'incarico non ha riscontrato dei problemi significativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, emanando un giudizio positivo sulla situazione imprenditoriale dell'azienda, nel 2020 potrebbe essersi verificato uno stravolgimento dell'equilibrio aziendale, per tutte le cause provocate dall'interruzione dell'attività operativa e dal ricorso alle misure governative disposte durante l'emergenza sanitaria. Cambiamento che potrebbe riflettersi attraverso l'emanazione di un giudizio con rilievi o di un giudizio con impossibilità ad esprimersi, soprattutto per le restrizioni alla mobilità imposte dal legislatore e che hanno provocato una difficoltà notevole nel reperire la documentazione a supporto delle analisi del *team* di revisione.

Dal punto di vista formale, nel paragrafo relativo al giudizio di revisione è stato incluso il riferimento all'articolo riguardante la deroga sulla continuità aziendale, ossia citando la conformità del bilancio alle norme dell'ordinamento italiano o ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e alla deroga sulla continuazione dell'attività, qualora la sua adozione sia stata prevista dagli amministratori dell'impresa.

Tuttavia, i paragrafi maggiormente coinvolti durante l'emergenza sanitaria riguardano i "Richiami di informativa" e gli "Altri aspetti", previsti esclusivamente per i soggetti EIP e il cui inserimento nella relazione risulta essere facoltativo. Come esposto in precedenza sul tema della continuità aziendale,¹⁸⁹ gli impatti riguardanti l'adozione delle misure contabili per la redazione dei bilanci 2020 e disposte dai decreti governativi hanno portato a delle aggiunte nei paragrafi della relazione, permettendo al revisore di richiamare l'attenzione degli utilizzatori verso quelle disposizioni impiegate dall'impresa durante l'emergenza sanitaria e considerate rilevanti per la comprensione del bilancio:¹⁹⁰ ad esempio, l'utilizzo della sospensione parziale o totale degli ammortamenti, le rivalutazioni eseguite sui beni di impresa o sulle partecipazioni, la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, la deroga sulla continuità aziendale o il

¹⁸⁹ Per approfondire il riflesso della deroga sulla continuità aziendale nel paragrafo del "Richiamo di informativa" e degli "Altri aspetti" della relazione, si veda il Capitolo IV, Paragrafo 4.4 della seguente trattazione, pag. 99-106.

¹⁹⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 706: "Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente".

ricorso all'art. 6 del Decreto "Liquidità", relativo alla disciplina delle perdite rilevanti e che, in caso di perdita verificatasi nell'esercizio 2020, consente di posticipare al quinto esercizio successivo l'obbligo di diminuirla a meno di un terzo, derogando così all'art. 2446, comma 2, c.c., che prevede di riassorbirla entro l'esercizio successivo.¹⁹¹

Le deroghe appena citate consentono al revisore di indicare dei richiami di informativa specifici nella relazione di revisione, specialmente nel caso in cui queste siano ritenute delle questioni fondamentali da comunicare ai lettori per una miglior comprensione del bilancio. In ogni caso, il revisore non esprime un giudizio separato sulle informazioni contenute negli ultimi due paragrafi precedentemente analizzati, in quanto considerati degli aspetti da rendere noti per offrire una panoramica ottimale del contesto di riferimento e degli accadimenti intervenuti nell'esercizio. Di conseguenza, non si sostanziano in rilievi significativi per il revisore, bensì in fatti rilevanti da mettere in evidenza per rendere trasparente l'informativa di bilancio. Inoltre, secondo le disposizioni di Assirevi, il revisore può richiamare l'attenzione sull'informativa elaborata dalla direzione dell'impresa durante l'emergenza sanitaria e sugli effetti causati dal Coronavirus sulla situazione imprenditoriale complessiva.

Per quanto riguarda invece il paragrafo degli "Aspetti chiave della revisione contabile", questi sono disciplinati dall'ISA Italia 701¹⁹² e sono previsti esclusivamente per i soggetti EIP. Infatti, per aspetti chiave ("*Key Audit Matters*" o "KAM") della revisione si intendono quei fatti che sono stati considerati maggiormente significativi durante l'attività del revisore e che hanno visto un'ingerenza notevole da parte della direzione; pertanto, il responsabile dell'incarico ritiene essenziale comunicare gli aspetti oggetto di maggior approfondimento o di molteplici procedure rispetto ad altri, descrivendo agli utilizzatori del bilancio le zone contabili che sono state protagoniste di una valutazione materiale da parte degli amministratori, ma che non rappresentano dei rilievi capaci di inficiare il giudizio finale del revisore.

Inoltre, nell'Informativa alle Associate n. 513,¹⁹³ Assirevi prevede la possibilità di includere le attività di verifica aggiuntive poste in essere durante la situazione pandemica negli aspetti chiave della revisione, nonché l'impatto del Covid-19 sull'entità sottoposta a revisione, dichiarando anche eventuali modifiche intervenute sulla pianificazione dell'attività di revisione e sulla strategia elaborata dal *team*. Ancora, tra gli aspetti chiave potrebbero essere condivise le considerazioni sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento, oltre

¹⁹¹ CNDCEC, *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020*, aprile 2021, pag. 12.

¹⁹² Principio di revisione internazionale ISA Italia 701: "Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente".

¹⁹³ Assirevi, *Informativa alle associate n. 513*, 13 marzo 2020, pag. 5.

all'attendibilità e all'adeguatezza dell'informativa di bilancio esposta dalla direzione durante l'attuale emergenza sanitaria.

In merito ai paragrafi sulla responsabilità degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, quest'ultimi rappresentano dei contenuti obbligatori presenti in tutte le relazioni di revisione, in quanto delineano l'ambito di intervento di ciascun soggetto coinvolto e definiscono le relative responsabilità. Paragrafi che non hanno subito particolari interventi durante lo scenario pandemico.

Anche il paragrafo relativo alle "Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014" e previsto solamente per gli Enti di Interesse Pubblico non è stato sottoposto a modifiche, continuando quindi a dichiarare l'indipendenza della società di revisione nei confronti dell'impresa, la data di conferimento dell'incarico e l'oggetto di revisione contabile, oltre alla corrispondenza tra il giudizio emanato nella relazione con quanto disposto nella relazione aggiuntiva indirizzata al collegio sindacale.

Infine, il paragrafo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" previsto per entrambe le tipologie di soggetti è rimasto invariato: quest'ultimo prevede l'espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della società e sulla conformità della stessa alle disposizioni di legge, differenziandosi dalla valutazione sulla veridicità e correttezza del bilancio richiesta al revisore nel primo paragrafo della relazione di revisione.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Principio di revisione ISA Italia 720B: "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza".

Seconda parte

CAPITOLO V

Analisi empirica

5.1 Esame delle relazioni di revisione di un campione di società con riferimento all'esercizio 2020

5.2 Le considerazioni derivanti dall'analisi empirica

5.1 Esame delle relazioni di revisione di un campione di società con riferimento all'esercizio 2020

La seconda parte della trattazione vuole mettere in luce le nozioni introdotte nei precedenti capitoli, andando ad analizzare nella pratica le ripercussioni del Coronavirus sulle attività di controllo svolte dal revisore e, di conseguenza, sui contenuti delle rispettive relazioni di revisione. In particolare, lo scopo è quello di esaminare la documentazione prodotta per tre diverse realtà imprenditoriali, confrontando allo stesso tempo le conclusioni raggiunte nelle relazioni di revisione riferite all'esercizio 2020 e quelle riferite all'esercizio 2019.


Le società oggetto di analisi riflettono settori di mercato differenti: a partire dal mondo dell'intrattenimento calcistico, attraverso lo studio di A.S. Roma S.p.A., si procede poi con la disamina della relazione di Recordati S.p.A., ossia una società operante nel settore chimico-farmaceutico, ma non totalmente immune agli effetti derivanti dalla pandemia globale. Infine, si conclude l'approfondimento delle relazioni di revisione con Bioera S.p.A., attiva nella filiera dei prodotti biologici, alimentari e dei cosmetici naturali, e che è stata protagonista di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte dei propri revisori sia per il bilancio 2019 sia per il bilancio 2020.

La diversità che caratterizza le imprese selezionate evidenzia l'impatto dell'emergenza sanitaria su diversi segmenti di mercato, dimostrando le difficoltà economiche affrontate dalle imprese calcistiche a causa della chiusura degli stadi al pubblico e della sospensione del campionato per un intervallo temporale di tre mesi, in netto contrasto con la crescita della redditività della filiera farmaceutica, presa d'assalto dalla richiesta di farmaci, guanti in lattice, mascherine, prodotti sanitari ed igienizzanti, ma colpita anch'essa durante le fasi di progettazione e commercializzazione del farmaco. La terza società esaminata, invece, riguarda un'azienda

promotrice del settore bio, protagonista di un tema di continuità aziendale per l'esercizio 2019 ed enfatizzato a seguito della pandemia nell'esercizio 2020: aspetto che ha condotto ad un giudizio con impossibilità ad esprimersi da parte del revisore legale per entrambi gli esercizi.

La prima relazione di revisione analizzata riguarda A.S. Roma S.p.A., una delle società calcistiche italiane di Serie A appartenente al settore dello Sport e dell'Intrattenimento e classificata come Ente di Interesse Pubblico. L'area di consolidamento è costituita da A.S. Roma e dalle sue controllate, quali Roma Studio S.r.l., detenuta al 100%, Soccer Sas di Brand Management S.r.l. (definita anche come "Soccer SAS" e posseduta per il 99,98%) e ASR Media and Sponsorship S.p.A., nominata "MediaCo" e controllata per l'11,34% (si veda lo Schema 5.1).

Schema 5.1 Rappresentazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 da A.S. Roma S.p.A.



Fonte: Relazione finanziaria semestrale consolidata per il semestre chiuso al 31 dicembre 2020, pag. 118.

Con la diffusione del Coronavirus, tutte le società sportive a livello professionistico ed amatoriale hanno dovuto interrompere le proprie attività dal mese di marzo al mese di giugno 2020; in particolare, per le società partecipanti al campionato di Serie A relativo alla stagione 2019/2020, le partite rimanenti si sono disputate tra il 20 giugno e il 2 agosto, rigorosamente a porte chiuse. Per A.S. Roma S.p.A. – e così per tutte le imprese calcistiche – la chiusura degli stadi al pubblico ha comportato delle ripercussioni notevoli sul fatturato derivante dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità e dalla biglietteria, dichiarandolo sia nella relazione

finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 sia nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020. Nel paragrafo relativo ai “*Rischi connessi alla diffusione del virus Covid-19*” dell’informativa annuale, la Società sostiene che gli effetti provocati dalla pandemia abbiano generato una situazione di incertezza nell’elaborazione dei budget previsionali e che l’eventuale perdurare del contesto pandemico nel successivo esercizio possa colpire ulteriormente la situazione economica della Società e del Gruppo, provocando una seconda interruzione delle attività sportive e, contemporaneamente, riducendo in maniera significativa i ricavi provenienti dai diritti televisivi e dall’acquisto dei biglietti da parte dei tifosi. Di conseguenza, tutte le attività commerciali legate all’impresa potrebbero contribuire all’incremento delle perdite del Gruppo, determinando un ricorso a terze fonti di finanziamento e, allo stesso tempo, una compromissione della continuità aziendale di A.S. Roma S.p.A. e delle sue controllate.

Nell’informativa semestrale consolidata al 31 dicembre 2020, gli Amministratori espongono le proprie considerazioni sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, a seguito di una perdita civilistica di 63,1 milioni di euro rilevata per A.S. Roma S.p.A. alla fine del mese di giugno e diretta conseguenza dell’ammontare del suo patrimonio netto, negativo per 88,3 milioni di euro al termine del primo semestre 2020. Infatti, la perdita comunicata al 30 giugno 2020 aveva scatenato la condizione prevista dall’art. 2447 del codice civile, la quale prevede la riduzione del capitale sociale in caso di perdite di oltre un terzo e capaci di provocare un calo dello stesso al di sotto del minimo legale. Tuttavia, A.S. Roma non ha proceduto con le disposizioni previste dalla legge, in quanto ha adottato una delle misure introdotte dal legislatore per affrontare la pandemia – ossia quella relativa all’art. 6 del D.L. 23/2020 sulle perdite rilevanti e riguardante la sospensione dell’art. 2446 e 2447, c.c. – e ha previsto un aumento di capitale sociale entro il 31 dicembre 2021 per un ammontare massimo di 210 milioni di euro, in aggiunta ai numerosi apporti da parte degli azionisti di controllo Romulus and Remus Investments LLC (RRI) e NEEP Roma Holding S.p.A.¹⁹⁵

Infatti, nella relazione di revisione sul bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 ed elaborata dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., nonostante quest’ultima si sia espressa positivamente sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società, tra gli aspetti chiave della relazione è emersa la valutazione del presupposto della continuità aziendale della Società e del Gruppo: aspetto definito *chiave* perchè considerato significativo e, pertanto, oggetto di molteplici procedure di controllo da parte del *team* di revisione.

¹⁹⁵ A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria semestrale consolidata per il semestre chiuso al 31 dicembre 2020*, pag. 43.

Valutazione della continuità aziendale della Società e del Gruppo

**Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione**

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2020 presenta una posizione finanziaria netta consolidata negativa per Euro 309,8 milioni e un *deficit* patrimoniale consolidato di Gruppo pari a Euro 241,4 milioni, a seguito di una perdita consolidata di Gruppo di Euro 204,0 milioni. Inoltre, il patrimonio netto del bilancio d'esercizio della capogruppo A.S. Roma S.p.A. al 30 giugno 2020 risulta negativo per Euro 88,3 milioni, tale da incorrere nella fattispecie prevista dall'art. 2447 C.C.

Fonte: A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020*, pag. 278.

Le dichiarazioni esposte dagli Amministratori a sostegno dei criteri di funzionamento alla data del 30 giugno 2020 hanno riguardato quelle precedentemente citate, ossia l'aumento del capitale sociale da eseguire entro il 31 dicembre 2021 e previsto per un ammontare fino a 210 milioni di euro, insieme agli apporti rilevanti effettuati degli Azionisti di controllo, al prestito obbligazionario per un ammontare pari a 275 milioni di euro emesso dalla controllata "MediaCo" con scadenza nel 2024, alla deroga adottata nei confronti dell'art. 2447 del codice civile e alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. Inoltre, sebbene l'attuale situazione di emergenza sanitaria abbia provocato delle incertezze significative sulla capacità dell'Impresa e del Gruppo A.S. Roma di continuare ad operare come un complesso economico funzionante, gli Amministratori hanno comunicato la presenza di risorse sufficienti per garantire la continuazione dell'attività, in particolare grazie al supporto finanziario e patrimoniale di Romulus and Remus Investments LLC per l'arco temporale dei successivi dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio e alle risorse apportate da NEEP in materia di finanziamenti. Per questo motivo, gli Amministratori hanno deciso di impiegare i criteri di funzionamento per la redazione del bilancio d'esercizio, non derogando quindi al presupposto della continuità aziendale disposto dall'art. 7 del Decreto "Liquidità" e successivamente ripreso dall'art. 38-*quater* del Decreto "Rilancio".

Le attività che il *team* di revisione ha posto in essere per verificare l'aspetto chiave "*Valutazione della continuità aziendale della Società e del Gruppo*" hanno riguardato l'attenta lettura dei libri sociali di A.S. Roma, ossia i verbali del CDA, del Collegio Sindacale e delle Assemblee degli Azionisti, e la realizzazione di colloqui con gli organi della direzione dell'Impresa, aventi l'obiettivo di verificare che eventuali notizie o fatti significativi occorsi durante l'esercizio siano stati oggetto di adeguata informativa nei confronti degli utilizzatori del bilancio. Inoltre, il revisore ha indagato i versamenti apportati dagli Azionisti, controllando allo stesso tempo

l'attendibilità dell'impegno patrimoniale e finanziario disposto da RRI e le stime elaborate dagli Amministratori in merito alla necessità dell'Impresa e del Gruppo di aver accesso alle fonti di finanziamento per sostenere la propria gestione operativa futura. Ancora, il responsabile dell'incarico ha esaminato le comunicazioni della Società rivolte al mercato calcistico e al pubblico e ha valutato le assunzioni alla base dei dati previsionali elaborati dalla Società; successivamente, ha verificato la percentuale degli scostamenti registrati tra i dati attesi e quelli a consuntivo per l'esercizio 2019/2020, così da potersi esprimere sull'attendibilità delle stime elaborate dalla Direzione sui *cash flow* prospettici.

Procedure di revisione svolte

Nell'ambito delle nostre verifiche abbiamo svolto, tra le altre, le seguenti procedure:

- analisi del processo di valutazione degli Amministratori relativamente alla capacità della Società e del Gruppo di far fronte al fabbisogno finanziario e patrimoniale in un prevedibile futuro;
- lettura critica dei verbali delle Assemblee degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;
- incontri e discussioni con la Direzione e con l'Organo di Controllo sugli elementi rilevanti;
- lettura e analisi delle comunicazioni al mercato effettuate dalla Società;
- analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del bilancio;
- analisi degli apporti ottenuti dalla Società da parte dei suoi Azionisti e dell'impegno assunto da NEEP a convertirli in capitale;
- comprensione e analisi delle principali ipotesi e della ragionevolezza delle assunzioni alla base dei Dati Previsionali, compreso l'esame dei flussi di cassa prospettici;
- analisi degli scostamenti fra i dati previsionali dell'esercizio 2019/2020 e quelli consuntivi al fine di valutare l'attendibilità del processo di valutazione dei flussi di cassa futuri;
- analisi e verifiche in merito all'impegno dell'azionista di controllo indiretto a sostenere finanziariamente e patrimonialmente la Società;
- analisi dell'adeguatezza dell'informativa fornita in nelle note integrative illustrative e nella relazione sulla gestione.

Fonte: A.S. Roma S.p.A., Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 291.

A causa del mancato ricorso della Società alla deroga sulla continuità aziendale, il revisore non ha introdotto nella propria relazione il richiamo di informativa correlato alla sua adozione, oltre a non aver inserito i riferimenti normativi che disciplinano l'applicazione della stessa nel paragrafo del "Giudizio". Pertanto, la continuità aziendale ha riguardato un aspetto chiave della revisione, al quale sono state dedicate molteplici attività di controllo per verificare

l'appropriatezza dei criteri di redazione dell'informativa finanziaria. Tuttavia, il responsabile dell'incarico non ha espresso un giudizio separato in merito a tali aspetti.

Osservando invece la relazione di revisione per il bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2019,¹⁹⁶ il presupposto della continuità aziendale di A.S. Roma e delle sue controllate non è stato incluso tra gli aspetti chiave della relazione: infatti, il Coronavirus – quale evento che ha causato un peggioramento delle situazioni economiche del Gruppo A.S. Roma – si è manifestato a partire dal mese di gennaio 2020, non rappresentando dunque un fenomeno da dover recepire in bilancio e nemmeno un evento successivo da tenere in considerazione per gli effetti sull'informativa finanziaria, in quanto di competenza dell'esercizio 2020. Nonostante ciò, nella relazione di revisione relativa al 2019, il responsabile dell'incarico ha introdotto un aspetto chiave riguardante la “*Valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e della stessa Società*”, esponendo le misure introdotte dagli Amministratori per rafforzare la situazione imprenditoriale incerta e che corrispondono a quelle elencate nella relazione per l'esercizio 2020, ad eccezione della deroga adottata dalla Società sulle perdite rilevanti (art. 7, D.L. 23/2020) e dell'appoggio del nuovo Azionista Romulus and Remus Investments LLC, in quanto acquirente della partecipazione di controllo in data 17 agosto 2020.

Valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo A.S. Roma

**Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione**

La Società e le sue controllate (“Gruppo”) presentano al 30 giugno 2019 una posizione finanziaria netta consolidata negativa per Euro 237,4 milioni e un deficit patrimoniale consolidato pari a Euro 127,5 milioni, a seguito di una perdita di Gruppo di Euro 24,3 milioni. Il patrimonio netto del bilancio d'esercizio alla data del 30 giugno 2019 risulta pari a Euro 10,5 milioni, a seguito di una perdita dell'esercizio pari a Euro 20 milioni mentre la posizione finanziaria netta della Società è negativa per Euro 241,1 milioni.

A fronte di tale situazione, la Società ha posto in essere iniziative tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo nonché al mantenimento dei requisiti di capitalizzazione della A.S. Roma S.p.A.

Fonte: A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag.261.*

Ad ogni modo, anche le attività di verifica sono rimaste invariate, ma quello che emerge dalla comparazione delle relazioni di revisione è un deterioramento della situazione finanziaria di A.S. Roma con lo scoppiare dell'emergenza sanitaria, già instabile durante l'esercizio 2019 e

¹⁹⁶ A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 - Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 258-265.*

ulteriormente aggravata a causa del Coronavirus, in seguito alla sospensione delle attività sportive e al calo dei ricavi provenienti dalla biglietteria e dalle sponsorizzazioni. Tuttavia, l’acquisizione del Gruppo da parte di Romulus and Remus Investments LLC per l’86,6% del capitale sociale ha comportato un sollievo finanziario e patrimoniale, permettendo alla Società calcistica di fare affidamento sulle risorse finanziarie del nuovo proprietario per affrontare un periodo estremamente difficile e turbolento.

Altri due aspetti chiave rilevati dal *team* di revisione per il bilancio chiuso al 30 giugno 2020, e presenti anche nella relazione di revisione per il bilancio chiuso al 30 giugno 2019, riguardano “*L’iscrizione e la valutazione dei diritti pluriennali dei calciatori relativi alle loro prestazioni sportive*” e la “*Valutazione delle partecipazioni*”.

Per quanto concerne il primo aspetto, il revisore ha ritenuto opportuno renderlo oggetto di analisi per la rilevanza del suo ammontare in bilancio, unitamente all’elevata soggettività delle stime contabili elaborate dagli Amministratori per determinare il valore recuperabile. Infatti, i diritti pluriennali degli sportivi possono essere sottoposti a svalutazione qualora si verificano degli infortuni considerevoli per i calciatori o delle minusvalenze derivanti da una cessione degli stessi ad un prezzo inferiore rispetto a quello sostenuto per il loro acquisto.

Iscrizione e valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

Descrizione dell’aspetto chiave della revisione	Il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 della Società include tra le attività immateriali non correnti i “ <i>Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori</i> ” (“ <i>Diritti</i> ”) per un importo pari ad Euro 268,8 milioni al netto del relativo fondo ammortamento.
--	---

Fonte: A.S. Roma S.p.A., Relazione finanziaria annuale per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 291.

Le procedure di revisione poste in essere per analizzare il seguente aspetto sono state le medesime anche per la relazione relativa al 2019: nello specifico, il revisore ha valutato i parametri e i criteri impiegati dalla Società per stabilire il valore d’iscrizione dei Diritti e le considerazioni elaborate negli esercizi successivi dalla Direzione per definire il loro valore recuperabile. Allo stesso tempo, è stata verificata la corretta contabilizzazione della voce, controllando, nei contratti di acquisto dei calciatori, le clausole contrattuali in essi inserite e che riportano l’effettivo prezzo di acquisto; in secondo luogo, è stata indagata la presenza di condizioni straordinarie, in grado di prevedere delle modifiche sull’ammontare contrattualizzato per ciascun professionista. Inoltre, in correlazione alla durata contrattuale stabilita, il revisore ha proceduto con il ricalcolo degli ammortamenti e ha controllato

l'adeguata rilevazione degli stessi in bilancio; successivamente, mediante i colloqui con la Direzione, il responsabile dell'incarico ha individuato dei possibili indicatori sintomatici di perdite durevoli di valore (ad esempio, gravi infortuni accaduti nel corso dell'esercizio), che hanno permesso di ripercorrere al meglio le procedure di svalutazione riguardante suddetti diritti alle prestazioni sportive.

Procedure di revisione svolte

Nell'ambito delle nostre verifiche abbiamo, tra le altre, svolto le seguenti procedure:

- esame preliminare dei criteri adottati dalla Direzione aziendale sia per la determinazione del valore d'iscrizione dei Diritti che per la determinazione del valore recuperabile degli stessi;
- rilevazione dei controlli rilevanti posti in essere dalla Società sul processo di rilevazione iniziale e successiva valutazione dei Diritti;
- analisi comparativa della voce in oggetto;
- verifica della corretta iscrizione in bilancio di tali Diritti tramite l'analisi critica delle clausole contrattuali previste nei contratti di acquisto dei calciatori, inclusi gli acquisti temporanei, con specifico riferimento agli acquisti effettuati nell'esercizio e agli altri accordi che abbiano comportato lungo tale periodo una variazione del prezzo di acquisto dei calciatori;
- verifica dell'accurata determinazione e rilevazione degli ammortamenti dei Diritti sulla base della durata contrattuale;
- verifica in merito all'esistenza di eventuali indicatori di perdita durevole di valore dei diritti pluriennali quali gravi infortuni ovvero verifica dei valori di cessione dei calciatori ceduti successivamente alla data di riferimento del bilancio;
- verifica dell'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note al bilancio e della sua conformità ai principi contabili di riferimento.

Fonte: A.S. Roma S.p.A., Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 292.

L'ultimo aspetto chiave sottoposto alle procedure di revisione riguarda la “*Valutazione delle partecipazioni*”, il cui ammontare è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente: grazie alle quote rilevanti detenute nelle proprie controllate (pari rispettivamente a € 135 milioni), all'ingerenza degli Amministratori nella determinazione dell'importo iniziale e all'elevata soggettività delle stime sui flussi di cassa ai fini dell'*impairment test*, il *team* di revisione ha ritenuto opportuno sottoporre la voce “partecipazioni” – inclusa tra le attività non correnti – ad una molteplicità di controlli contabili.

Valutazione delle partecipazioni

Descrizione dell'aspetto chiave della revisione	Il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 della Società include tra le attività non correnti le "Partecipazioni" per un importo pari ad Euro 135,0 milioni. La voce è costituita dalle partecipazioni nella Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. (società che gestisce le attività di <i>merchandising</i> , <i>marketing</i> , promozioni pubblicitarie e di sponsorizzazioni sportive del Gruppo A.S. Roma) per un importo di Euro 123,4 milioni, nella ASR Media and Sponsorship S.p.A. (società che detiene il marchio A.S. Roma e la " <i>Library A.S. Roma</i> " costituita dall'archivio storico delle immagini televisive della squadra la cui utilità è protratta per un lungo periodo di tempo) per un importo di Euro 8,6 milioni e nella Roma Studio S.r.l. (società che gestisce le attività di produzione, emissione e diffusione dei canali Roma Radio e Roma TV e tutte le attività Media del Gruppo) per un importo di Euro 3 milioni.
--	---

Fonte: A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 292-293.*

In particolare, il revisore ha verificato la competenza professionale detenuta dall'esperto indipendente ed incaricato dall'impresa per la realizzazione del test di *impairment*, congiuntamente alla valutazione delle assunzioni alla base dei dati prospettici e all'attendibilità delle stime riguardanti i flussi di cassa previsionali, essenziali per il processo di determinazione del valore recuperabile: infatti, le partecipazioni vengono frequentemente sottoposte a verifica per valutare eventuali perdite di valore, che possono realizzarsi in presenza di un valore recuperabile inferiore rispetto al valore di carico della partecipazione. Inoltre, tra le altre attività di controllo, il responsabile dell'incarico ha analizzato la conformità dell'*impairment test* al principio contabile internazionale IAS 36,¹⁹⁷ ha verificato la metodologia impiegata dalla Società per la definizione del tasso di attualizzazione dei flussi prospettici e ha confermato la correttezza del risultato matematico ottenuto per il valore d'uso, non riscontrando rilievi significativi da comunicare alla Direzione.

In conclusione, gli ultimi due aspetti chiave riportati in entrambe le relazioni di revisione riguardano delle valutazioni complesse e soggettive, caratterizzate da un grado di ingerenza notevole da parte degli Amministratori e, dunque, da sempre bersaglio delle attività di verifica implementate del revisore legale.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Principio contabile internazionale IAS 36 (International Accounting Standards), *Riduzione di valore delle attività*.

¹⁹⁸ A.S. Roma S.p.A., *Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 287-297.*

In netto contrasto con la situazione economica di A.S. Roma è la posizione ricoperta da Recordati S.p.A., protagonista della seconda relazione di revisione oggetto di trattazione. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. è un'impresa quotata nella Borsa di Milano e attiva nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti farmaceutici a livello internazionale. Nello specifico, la Società si concentra sia nello sviluppo di farmaci di medicina generale e specialistici sia nei trattamenti per le malattie croniche e rare, operando principalmente attraverso collaborazioni con istituti di ricerca e altre aziende attive nella filiera farmaceutica.

Alla chiusura dell'esercizio 2020, il Gruppo Recordati presenta dei ricavi pari a 1.448,9 milioni di euro, in calo per 33 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Riduzione dovuta in primo luogo alla svalutazione delle valute estere con cui l'Azienda opera rispetto all'euro (in particolare, il rublo russo e la lira turca), che hanno provocato un effetto cambio negativo di circa 38 milioni di euro, ma compensato rispettivamente con la vendita di due nuovi farmaci promossi dal Gruppo. Al netto di tali circostanze, la flessione dei ricavi è stata indotta anche dal calo dell'attività promozionale realizzata dall'area marketing sui farmaci specialistici e di medicina generale, a causa dell'impossibilità di effettuare spostamenti verso le imprese clienti e dunque di realizzare una formula pubblicitaria per la nuova gamma dei prodotti offerti.¹⁹⁹ Per quanto concerne invece l'utile netto consolidato, durante l'anno pandemico sono stati conseguiti 355 milioni di euro, in lieve calo se comparati ai € 368,9 milioni realizzati nel 2019. Risultato che deve essere scontato dei benefici fiscali provenienti dal "Patent box", ossia un regime di tassazione agevolata derivante dall'impiego di specifici beni immateriali – quali software, brevetti industriali, processi, formule – e applicabile sui redditi di impresa delle realtà aziendali che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Benefici fiscali che per l'esercizio 2019 corrispondevano ad un ammontare pari a € 27 milioni (notevoli se paragonati ai 2 milioni di euro ottenuti per l'anno 2020). Di conseguenza, al netto di tali benefici, l'utile consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 risulta in crescita, anche grazie alla riduzione degli oneri finanziari e all'aumento dell'utile operativo realizzato dal Gruppo Recordati.²⁰⁰

Nonostante si possa inizialmente ipotizzare un miglioramento della situazione economica e finanziaria dell'impresa farmaceutica a seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria, nella relazione finanziaria annuale relativa al 2020 gli Amministratori espongono l'impatto del Covid-19 sull'attività imprenditoriale, enunciando allo stesso tempo la reazione tempestiva del Gruppo allo scatenarsi del virus: contribuire alla ricerca e alla riduzione dei contagi in tutto il

¹⁹⁹ Recordati S.p.A., *Bilancio 2020*, pag. 25.

²⁰⁰ Recordati S.p.A., *Bilancio 2020*, pag. 50.

mondo è stato l'obiettivo primario delle imprese chimico-farmaceutiche, le quali hanno risentito di una pressione notevole dovuta al ruolo strategico detenuto sul mercato. Infatti, Recordati S.p.A. non ha mai interrotto la propria attività di produzione e distribuzione dei prodotti farmaceutici, dotandosi di tutte le disposizioni di sicurezza imposte dalle autorità governative per garantire la tutela del proprio personale aziendale e la continuazione dell'attività imprenditoriale. Attraverso l'adozione di protocolli di gestione degli impianti industriali e mediante i processi di formazione dei propri dipendenti, la Società e le sue controllate hanno potuto continuare in piena sicurezza il proprio *business*, adottando forme di distanziamento sociale, l'impiego di prodotti sanitari igienizzanti presso le sedi aziendali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tuttavia, il Gruppo non è stato completamente esonerato dall'effetto Coronavirus, in quanto l'impossibilità di lavorare a pieno regime e in condizioni normali hanno generato dei ritardi nell'attività di ricerca e sviluppo, dei rallentamenti da parte della gestione amministrativa da remoto, delle difficoltà nei processi di informazione e comunicazione con la classe medica (impegnata principalmente nella battaglia contro il virus) e un allentamento dei ritmi lavorativi a causa dei turni ridotti e limitati, predisposti per non creare un accesso massivo in azienda e per garantire a tutto il personale la medesima possibilità di operare attraverso un meccanismo rotativo. Impatti che non hanno richiamato l'attenzione del revisore, il quale ha comunque espresso un giudizio positivo sulla veridicità e correttezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e sull'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale impiegato dagli Amministratori di Recordati S.p.A., confermando allo stesso tempo la valutazione elaborata dal precedente revisore per l'esercizio 2019:

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Fonte: Recordati S.p.A., Relazione EY in merito al Bilancio di Recordati S.p.A. al 31 dicembre 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 2.

L'aspetto chiave che emerge dalla relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e redatta dalla Società Ernst & Young S.p.A., subentrata alla precedente società di revisione KPMG S.p.A., è data dalla recuperabilità del valore delle partecipazioni in società controllate di Recordati S.p.A. In particolare, le partecipazioni in imprese controllate vengono iscritte dalla Società al costo di acquisto e, in presenza di indicatori espressivi di una possibile svalutazione, vengono sottoposte ad *impairment test*. Il test di *impairment* prevede che il valore di carico delle partecipazioni venga confrontato con il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il valore d'uso e il *fair value*: il *fair value* corrisponde al valore di mercato della partecipazione, mentre il valore d'uso è dato dall'attualizzazione dei flussi di cassa operativi che la propria controllata sarà in grado di generare sulla base di stime future. Nel caso in cui il valore recuperabile risulti essere inferiore rispetto al valore di carico, quest'ultimo dovrà essere svalutato a tale minor ammontare, imputando la riduzione del valore della partecipazione a conto economico.

Pertanto, data la rilevanza della voce "Partecipazioni in società controllate" detenuta da Recordati S.p.A. al 31 dicembre 2020, di ammontare pari a 1.050 milioni di euro, e considerata l'elevata soggettività e complessità delle previsioni elaborate dagli Amministratori per stimare l'ammontare dei flussi di cassa prospettici delle controllate, il tasso di attualizzazione dei flussi e il tasso di crescita degli stessi, la Società di revisione ha ritenuto essenziale includere la seguente tematica tra gli aspetti chiave della revisione contabile, sottoponendola ad una serie di attività di verifica. Infatti, il *team* ha valutato la metodologia impiegata da Recordati S.p.A. per la realizzazione del test di *impairment*, comprendendo allo stesso tempo le assunzioni chiave utilizzate per la determinazione del valore recuperabile; inoltre, ha esaminato la ragionevolezza delle stime elaborate dagli Amministratori della Società in merito ai flussi di cassa prospettici, al tasso di attualizzazione adottato per la determinazione del valore d'uso e al tasso di crescita adoperato oltre l'arco temporale di previsione esplicita, affidandosi direttamente ai propri esperti di tecniche di valutazione. Tutto questo al fine di analizzare la correttezza del calcolo matematico ottenuto e i criteri alla base di quest'ultimo, congiuntamente alla disamina degli scostamenti tra il valore contabile delle attività nette detenute dalla controllata e il valore della rispettiva partecipazione.

Inoltre, la Società di revisione ha svolto anche un'analisi di sensitività, avente come oggetto le considerazioni alla base dell'eventuale svalutazione da operare: l'obiettivo dell'approfondimento è volto a comprendere possibili cambiamenti che potrebbero intervenire sulle assunzioni chiave e capaci di influenzare la determinazione del valore recuperabile (Tabella 5.8).

Tabella 5.8 Aspetto chiave riportato nella relazione di revisione per l'esercizio 2020

Aspetto chiave	Risposte di revisione
<p>Recuperabilità del valore di iscrizione delle partecipazioni in società controllate</p> <p>Al 31 dicembre 2020 l'ammontare del valore delle partecipazioni in società controllate iscritto nel bilancio d'esercizio della Società è pari ad Euro 1.050 milioni.</p> <p>In presenza di specifici indicatori di impairment, il valore delle partecipazioni in società controllate, determinato sulla base del criterio del costo, è assoggettato dagli amministratori ad impairment test. Ai fini dell'impairment test, il valore di carico delle partecipazioni in società controllate è confrontato con il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, e il valore d'uso. I processi e le modalità di valutazione e determinazione del valore recuperabile delle partecipazioni in società controllate sono basati su assunzioni a volte complesse che per loro natura implicano il ricorso al giudizio degli amministratori, in particolare con riferimento alla previsione dei flussi di cassa futuri, alla determinazione dei tassi di attualizzazione e dei tassi di crescita adottati oltre l'orizzonte di previsione esplicita.</p> <p>In considerazione della significatività della voce in esame, del giudizio richiesto e della complessità delle assunzioni utilizzate nella stima del valore recuperabile delle partecipazioni in società controllate abbiamo ritenuto che tale tematica rappresenti un aspetto chiave della revisione.</p>	<p>Le nostre procedure di revisione in risposta all'aspetto chiave hanno riguardato, tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. l'analisi della procedura posta in essere dalla Società e della metodologia applicata in merito all'identificazione ed alla valutazione di eventuali perdite di valore delle partecipazioni in società controllate, tenuto conto della procedura di impairment test approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2021; ii. l'analisi degli scostamenti tra il valore delle partecipazioni in società controllate ed il corrispondente valore contabile delle attività nette della partecipata, tenuto anche conto degli effetti derivanti da eventuali plusvalori impliciti riconosciuti e testati nel bilancio consolidato; iii. l'analisi della ragionevolezza delle previsioni dei flussi di cassa futuri; iv. la verifica dell'impairment test, tenuto anche conto delle attività svolte a livello di consolidato per la verifica di recuperabilità dell'avviamento; v. la valutazione della qualità delle previsioni rispetto all'accuratezza storica delle precedenti previsioni; vi. lo svolgimento di analisi di sensitività sulle assunzioni chiave al fine di determinare i cambiamenti delle assunzioni che potrebbero avere un impatto significativo sulle valutazioni del valore recuperabile.

Fonte: Recordati S.p.A., *Relazione EY in merito al Bilancio di Recordati S.p.A. al 31 dicembre 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 3.*

Infine, il *team* di revisione ha concluso il controllo della tematica osservando la corretta comunicazione della procedura svolta nell'informativa finanziaria, non individuando errori significativi tali da inficiare il giudizio professionale del revisore.²⁰¹

Aspetto chiave che corrisponde a quello esaminato per l'anno 2019 dalla precedente Società di revisione, la quale si è espressa con un giudizio *senza modifica* sul bilancio d'esercizio di Recordati S.p.A.

²⁰¹ Recordati S.p.A., *Relazione EY in merito al Bilancio di Recordati S.p.A. al 31 dicembre 2020 - Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 1-5.*

In conclusione, l'impresa operante nel settore chimico-farmaceutico è l'esempio di una realtà imprenditoriale che, nonostante gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha saputo organizzare la propria attività operativa adattandola al contesto di emergenza sanitaria, in modo tale da garantire la prosecuzione del *business* grazie alla rilevanza sociale che contraddistingue il suo campo d'azione e all'elevata domanda di mercato richiesta per i propri prodotti. Per questo motivo, l'impatto negativo derivante dal contesto pandemico è stato contenuto e non ha generato degli stravolgimenti sull'attività di revisione contabile rispetto all'esercizio precedente.

La terza relazione di revisione oggetto di studio riguarda Bioera S.p.A., società appartenente al settore della produzione e della commercializzazione di prodotti naturali e biologici e caratterizzata da un portafoglio di partecipazioni nelle realtà imprenditoriali operanti nella filiera alimentare e nella cosmesi.

Con l'esplosione dell'emergenza sanitaria, la Società ha avuto modo di continuare la propria attività produttiva, in quanto rappresentata da un codice Ateco²⁰² che rientrava all'interno della categoria delle imprese considerate "strategiche" secondo le disposizioni governative emanate durante la pandemia e, di conseguenza, in grado di operare durante la crisi sanitaria. Nonostante la possibilità di mantenere aperti i propri centri, nella relazione finanziaria annuale relativa al 2020 gli Amministratori hanno informato i lettori del bilancio che l'emergenza sanitaria ha comunque provocato degli effetti significativi sulla vendita, sull'approvvigionamento e sulla distribuzione dei prodotti, a causa della chiusura di molteplici attività commerciali dei propri fornitori e/o clienti e dell'impossibilità di partecipare a fiere per la sponsorizzazione della gamma di prodotti biologici e naturali proposti al pubblico.

Le aspettative per il 2021 prevedono inoltre un notevole impatto sui prezzi di vendita dei beni offerti, a seguito di un eventuale prolungamento della crisi sanitaria e delle difficoltà future che potrebbero sollevarsi in caso di ritardi nelle spedizioni/consegne o nella temporanea chiusura degli stabilimenti produttivi.²⁰³

Sulla base della documentazione probativa a supporto e in correlazione all'andamento economico in cui verte l'Azienda, nella relazione di revisione relativa al 2020 il responsabile dell'incarico ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio per il bilancio chiuso al 31

²⁰² Il codice Ateco rappresenta una combinazione di numeri e lettere necessaria ad identificare una specifica attività economica, sia per macro-settore sia per singola sottocategoria dello stesso.

²⁰³ Bioera S.p.A., *Bilancio annuale 2020*, pag. 14-15.

dicembre 2020, riconfermando la valutazione professionale espressa dal precedente revisore per l'esercizio 2019: in particolare, la società di revisione RSM – incaricata per la prima volta di svolgere l'attività di revisione per la Società – non ha potuto trarre delle conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio sul bilancio di Bioera S.p.A. e del Gruppo, a causa della carenza di elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Bioera S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota illustrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *"Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"* della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio.

Fonte: Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 195.

Infatti, nel paragrafo *"Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*, il revisore comunica agli Azionisti le motivazioni a supporto del giudizio con impossibilità ad esprimersi, riguardanti in particolar modo il presupposto della continuità aziendale, la valutazione delle partecipazioni nelle imprese controllate e della partecipazione in Splendor Investments S.A.

Per quanto riguarda la continuità aziendale, il revisore espone i risultati maggiormente significativi al 31 dicembre 2020, illustrando una perdita d'esercizio per Bioera S.p.A. pari a € 1,7 milioni, in lieve calo rispetto ai € 2,0 milioni dell'esercizio precedente, una posizione finanziaria netta attorno ai € 3,0 milioni, in linea se comparata con i valori del 2019, e un capitale circolante netto negativo per € 5,2 milioni, in notevole peggioramento rispetto al CCNO negativo per € 1,5 milioni dello scorso anno.²⁰⁴ Pertanto, a seguito della situazione di elevata instabilità detenuta da Bioera, la Società di revisione non ha potuto valutare

²⁰⁴ Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 195-199.

l'attendibilità di un piano economico, finanziario e patrimoniale prospettico in grado di assicurare la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento per i 12 mesi successivi dalla data di riferimento del bilancio, in quanto non predisposto dagli Amministratori:

Alla data della presente relazione, non risulta formalizzato un piano economico-finanziario e patrimoniale della Società e del Gruppo e non è stato possibile, pertanto, verificare l'evoluzione prevedibile della gestione e la capacità della Società di recuperare gli attivi e di far fronte ai debiti scaduti e alle obbligazioni in essere, iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

A causa della rilevanza degli aspetti sopra riportati non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché rispetto alla correlata informativa di bilancio.

Fonte: Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2020 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 196.

Le considerazioni impiegate da quest'ultimi per giustificare l'impiego dei criteri di funzionamento nella redazione del bilancio hanno riguardato esclusivamente l'assunzione di nuove fonti di finanziamento a medio-lungo termine per sostituire i debiti scaduti e per permettere la gestione dell'attività operativa nel breve termine,²⁰⁵ considerando anche quattro nuovi finanziamenti assunti dalla controllata Ki Group S.r.l. (erogati rispettivamente nel mese di febbraio, settembre e novembre 2020), di cui tre garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Condizioni che non sono risultate sufficienti per giungere a delle conclusioni logiche da parte del responsabile dell'incarico, ritenendo dunque la continuità aziendale uno degli aspetti critici in grado di ostacolare l'espressione del proprio giudizio professionale.

Rispetto a quanto riportato dalla precedente Società di revisione – Ria Grant Thornton – anche nell'esercizio 2019 il presupposto della continuità aziendale ha contribuito all'impossibilità di esprimere un giudizio: il 13 settembre 2019 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato un aumento di capitale sociale fino a 3 milioni di euro attraverso l'emissione di *warrant*,²⁰⁶ per rafforzare la situazione finanziaria di Bioera S.p.A. e per dare supporto al capitale circolante per la gestione dell'attività e dei piani di sviluppo nel breve termine, oltre a deliberare un eventuale aumento di capitale nei successivi 5 esercizi dalla delibera, fino ad un importo

²⁰⁵ Bioera S.p.A., *Bilancio annuale 2020 – Osservazioni sul profilo finanziario e sulla continuità aziendale*, pag. 28-31.

²⁰⁶ I *warrant* sono strumenti finanziari derivati che conferiscono la possibilità di acquistare (*warrant call*) o vendere (*warrant put*) ad una data prestabilita e ad un prezzo prefissato un'attività sottostante, ad esempio azioni, beni o indici.

massimo di 15 milioni di euro e attraverso l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci. Risorse finanziarie ritenute sufficienti dagli Amministratori per garantire la continuazione dell'attività per l'anno seguente.

Nonostante le misure esposte, la Società di revisione incaricata per l'esercizio 2019 ha considerato significativamente dubbiosa la possibilità di ottenere sostegni finanziari entro il termine previsto per la scadenza delle passività correnti e di quelle future, unitamente ad uno scetticismo generalizzato riguardo la realizzazione finanziaria del piano previsionale approvato dal CDA di Ki Group S.r.l. per il periodo 2020-2022:

Le incertezze legate alla conversione dei warrant e alla relativa tempistica nonché all'effettiva realizzazione dell'aumento di capitale delegato si riflettono anche sulla realizzabilità degli obiettivi del piano 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione della controllata Ki Group S.r.l. in data 3 aprile 2020 e utilizzato come base per la verifica di impairment sul valore della partecipazione iscritta nel bilancio di Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2019 per 3,9 milioni di Euro.

Il quadro sopra evidenziato presenta molteplici incertezze significative e pervasive relativamente alla capacità della Società di procurarsi nei tempi necessari le disponibilità finanziarie per fronteggiare le scadenze delle passività correnti e di quelle dell'esercizio immediatamente successivo nonché per supportare la crescita prevista dal piano 2020-2022. La conversione dei warrant in circolazione e la sottoscrizione delle nuove azioni da offrire in opzione ai soci derivano infatti da scelte che non dipendono dalla volontà degli amministratori.

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio della Società al 31 dicembre 2019.

Fonte: Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2019 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 191.

Nello specifico, la diffidenza da parte della Società di revisione riguardava la scelta della conversione dei *warrant* e della sottoscrizione delle azioni ordinarie come mezzi per incrementare il capitale sociale, in quanto considerate come due modalità attuabili da parte di soggetti terzi e non dagli Amministratori della Società e, di conseguenza, particolarmente rischiose: infatti, nella valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, le scelte controllabili e gestibili dall'interno risultano essere facilmente documentabili dal revisore. Al contrario, nel caso di una continuità d'impresa basata esclusivamente su azioni poste in essere dalla volontà di terzi, il controllo del *team* di revisione diventa ostico, in quanto non direttamente governabile e strettamente limitato nell'attività di acquisizione degli elementi probativi. In merito a tale aspetto, le attività poste in essere dalla società di revisione Ria Grant Thornton hanno previsto colloqui con la Direzione dell'impresa, al fine di comprendere le assunzioni alla base dei criteri di funzionamento impiegati dalla

Società e la presenza di possibili eventi o circostanze in grado di inficiare il presupposto della continuità aziendale; inoltre, il revisore ha proceduto con la valutazione delle stime effettuate dagli Amministratori per i flussi di cassa prospettici alla base del piano previsionale 2020-2022, ha acquisito la documentazione riguardante le delibere per l'aumento del capitale sociale – in particolare, attraverso la lettura dei libri sociali detenuti da Bioera S.p.A. – e ha compreso gli eventi accaduti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, oltre a verificare una corretta esposizione dell'informativa finanziaria agli occhi degli utilizzatori del bilancio.

Con riferimento alla continuità aziendale le nostre procedure hanno incluso:

- la discussione con la Direzione della valutazione effettuata dagli amministratori in merito alla continuità aziendale nonché sugli eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- la comprensione ed analisi dei flussi di cassa inclusi dagli amministratori nel piano 2020-2022 e delle principali ipotesi ed assunzioni alla base dello stesso;
- l'analisi della documentazione relativa agli aumenti di capitale ed agli accordi con i sottoscrittori dei warrants;
- l'analisi degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio d'esercizio;
- l'esame dell'appropriatezza dell'informativa fornita dagli amministratori in relazione alla continuità aziendale.

Fonte: Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2019 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 191.

Presupposto di continuità aziendale che permane uno degli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio anche nella relazione per l'esercizio 2020, unitamente ad altre due condizioni: la valutazione delle partecipazioni nelle imprese controllate, di ammontare pari a 3,3 milioni di euro, e della partecipazione in Splendor Investments S.A., impresa collegata e nella quale Bioera detiene una quota pari a 3,2 milioni di euro. Per entrambi gli aspetti, il problema riportato dai revisori riguarda la carenza della documentazione probativa a supporto delle attività di verifica, al fine di indagare la corretta iscrizione in bilancio delle rispettive voci contabili e le eventuali rilevazioni di perdite di valore, insieme all'assenza di considerazioni attendibili alla base dei piani economico-finanziari elaborati dalla Società. Tuttavia, confrontando quanto comunicato dalla società di revisione RSM con quanto disposto dai revisori di Ria Grant Thornton, per il 2019 la valutazione delle partecipazioni non è stata considerata come un elemento alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, bensì un aspetto chiave della revisione legale per il quale il responsabile dell'incarico non ha espresso un giudizio separato. In particolare, la voce relativa alle "Partecipazioni in imprese controllate" contava di circa € 3,9 milioni al 31 dicembre 2019, iscritte al costo di acquisto ma sottoposte al test di *impairment* in presenza di indicatori sintomatici di una possibile svalutazione, con l'obiettivo di individuare possibili perdite di

valore attraverso il confronto tra il valore recuperabile della partecipazione e il rispettivo valore

Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave

Le procedure di revisione effettuate, in risposta all'aspetto chiave relativo alle valutazioni delle partecipazioni, sono indicate di seguito:

- abbiamo acquisito la comprensione del processo adottato nella predisposizione dell'*impairment test* delle società partecipate approvati dagli Amministratori;
- abbiamo acquisito la comprensione del processo di predisposizione dei piani pluriennali delle società partecipate;
- abbiamo analizzato la correttezza e la veridicità dei dati dei bilanci delle partecipate più significative, e la riconciliazione dei relativi valori economico patrimoniali con i dati assunti per la predisposizione dell'*impairment test*;
- ai fini delle nostre procedure abbiamo effettuato la stima del valore recuperabile prendendo come base l'enterprise value (valore operativo, al lordo dell'indebitamento finanziario). Il risultato ottenuto è stato rettificato per tenere conto della posizione finanziaria netta alla data di verifica.

Infine, abbiamo verificato l'adeguatezza dell'informativa fornita nelle note al bilancio d'esercizio in relazione alla valutazione delle partecipazioni.

di carico. A causa dell'estrema complessità nell'elaborazione delle stime dei flussi di cassa prospettici del Gruppo, nonché del tasso di attualizzazione impiegato per determinare il valore d'uso, la Società di revisione ha ritenuto doveroso dedicare delle procedure di controllo aggiuntive a tale aspetto: in particolare, è stata effettuata una valutazione sul processo adottato dalla Società ai fini dell'*impairment test* ed è stata verificata l'attendibilità dei dati di bilancio delle partecipate maggiormente significative e dei rispettivi piani previsionali. Inoltre, il responsabile dell'incarico ha elaborato nuovamente le stime per il valore recuperabile, al fine di osservare eventuali scostamenti rispetto a quanto disposto dalla Società. In ogni caso, il revisore non si è espresso con rilievi in merito a tale aspetto.

Fonte: Bioera S.p.A., Bilancio annuale 2019 – Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, pag. 192.

Giudizio con impossibilità ad esprimersi sul bilancio 2020 che è stato ribadito ulteriormente anche nella riemissione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che si sostituiscono a quanto dichiarato nelle precedenti relazioni datate 30 aprile 2021. Infatti, il 07 giugno 2021 la società di revisione RSM S.p.A. ha proceduto con una seconda pubblicazione dei propri documenti conclusivi, a seguito della riapprovazione da parte del CDA – in data 14 maggio 2021 – dei nuovi progetti di bilancio per

Bioera e per il Gruppo.²⁰⁷ Nonostante la rettifica effettuata dagli Amministratori per i valori del bilancio consolidato, operata anche a seguito della perdita in primo grado del contenzioso tra la partecipata Ki Group S.r.l. e il Fallimento di BioNature S.r.l.,²⁰⁸ la Società di revisione ha continuato a ritenersi impossibilitata nell'espressione di un giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, esponendo i motivi precedentemente citati alla base delle proprie conclusioni, insieme alla mancata opportunità di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alla partecipazione detenuta in Ki Group Holding S.p.A. e l'incapacità di fugare i propri dubbi sulla valutazione dell'avviamento della propria controllata.

Inoltre, *La Repubblica* ha riportato – in un articolo del 07 giugno 2021 – le considerazioni di Bioera in merito al giudizio con impossibilità ad esprimersi ottenuto dai revisori legali, dimostrando la posizione antitetica dell'Impresa rispetto alle motivazioni espresse dalla società RSM:²⁰⁹ per controbattere a quanto disposto da quest'ultima, gli Amministratori hanno dichiarato di non essere consapevoli che l'assenza di un piano previsionale sulla continuità aziendale possa pregiudicare l'esistenza del presupposto, sostenendo in primo luogo di aver valutato in autonomia la capacità dell'Azienda di mantenersi in funzionamento, e così tutti gli organi amministrativi delle società che compongono il Gruppo; in un successivo momento, la continuità aziendale è stata analizzata dagli stessi Amministratori, sulla base di quanto riportato da ciascuna controllata e pertanto sottoposta ad un lungo processo di valutazione previsionale. Per quanto concerne invece l'aspetto dell'avviamento riportato dalla Società di revisione, Bioera ha replicato sostenendo di essersi affidata ad un esperto indipendente e qualificato, in quanto Dottore Commercialista e Professore di materie economiche.

È dunque facilmente intuibile la mancata accuratezza da parte di Bioera nell'elaborazione delle stime e dei dati previsionali, dovuta anche al fatto che la realizzazione di piani prospettici futuri è prevista espressamente dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570, il quale richiede che gli Amministratori dispongano di piani d'azione previsionali per contrastare

²⁰⁷ Bioera S.p.A., *Comunicato stampa - Rimessione della relazione della società di revisione RSM S.p.A. al bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. ed al bilancio consolidato del Gruppo Bioera per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020*, 07 giugno 2021.

²⁰⁸ Il 23 ottobre 2020 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta promossa da Fallimento BioNature S.r.l., dichiarando la società Ki Group S.r.l. responsabile per gli inadempimenti delle proprie obbligazioni nei confronti dell'attrice e condannandola ad un risarcimento di 1,5 milioni di euro. Le modifiche effettuate sul bilancio consolidato in merito all'accaduto riguardano la rettifica delle passività per € 1,6 milioni, in quanto, nella previa versione del bilancio del Gruppo, gli Amministratori avevano accantonato a fondo rischi e oneri un importo pari a 500.000 euro. Rettifica che ha comportato un ridimensionamento della perdita infragruppo, in lieve calo da 6,4 a 5,3 milioni di euro.

²⁰⁹ Scozzari C., *Botta e risposta con i revisori dei conti che confermano il "no" al bilancio 2020*, *La Repubblica*, 07 giugno 2021.

possibili eventi o circostanze capaci di generare dubbi significativi sulla continuazione dell'attività imprenditoriale, ed attribuisce al revisore la responsabilità di ottenere «*attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili dell'attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità*».²¹⁰

Inoltre, basare le proprie assunzioni di continuità aziendale su futuri aumenti di capitale realizzati mediante la conversione di *warrant* o la sottoscrizione di azioni ordinarie rappresenta una condizione altamente rischiosa, in quanto la facoltà di incrementare i mezzi propri viene attribuita a dei soggetti esterni all'impresa e non agli stessi Amministratori, incapaci così di gestire direttamente l'apporto di nuove risorse per finanziare l'attività operativa.

Infine, controbattere ad una dichiarazione di documentazione probativa insufficiente attraverso l'enunciazione della competenza professionale del proprio esperto indipendente e della fiducia risposta in quest'ultimo non sgrava gli Amministratori dalle responsabilità detenute nei confronti dei revisori, in quanto incapaci di conferire delle evidenze sufficienti ed appropriate a supporto delle indagini del *team*, già ostacolato dalle numerose restrizioni alla mobilità e dalla difficoltà di poter avere accesso alle sedi aziendali per comprendere adeguatamente le problematiche emerse dalle attività svolte.

5.2 Le considerazioni derivanti dall'analisi empirica

Attraverso l'analisi delle relazioni di revisione si è messa in luce l'attività di *audit* esercitata dal revisore ai tempi del Coronavirus, che attraverso l'implementazione di specifiche procedure di verifica ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per trarre delle conclusioni ragionevoli sull'informativa finanziaria dell'impresa cliente; in alcuni casi, però, si è anche osservata l'impossibilità di giungere all'espressione di un giudizio conclusivo per la carenza della documentazione probativa pervenuta al revisore.

Giudizio sul bilancio 2020 che è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente per ciascuna delle tre realtà imprenditoriali esaminate, ma raggiunto mediante la realizzazione di procedure di revisione adattate al contesto pandemico e ponderate sulla base degli aspetti chiave maggiormente significativi, unitamente ai problemi di continuità aziendale riscontrati nel corso dell'emergenza sanitaria:

²¹⁰ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570: "Continuità aziendale", par. 16, pag. 6.

Società revisionata	Giudizio di revisione 2020	Giudizio di revisione 2019
A.S. Roma S.p.A.	Giudizio positivo	Giudizio positivo
Recordati S.p.A.	Giudizio positivo	Giudizio positivo
Bioera S.p.A.	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Infatti, l'analisi empirica ha evidenziato l'importanza attribuita alla capacità delle imprese di continuare ad operare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio e all'attendibilità dei piani d'azione futuri stilati dagli amministratori delle società, fondamentali per l'impiego dei criteri funzionamento nella redazione dell'informativa finanziaria.

Ad esempio, nell'informativa di Bioera S.p.A., la mancata predisposizione di piani prospettici futuri in grado di dimostrare la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento per l'esercizio successivo ha comportato un'impossibilità di esprimere un giudizio da parte del responsabile dell'incarico, contrariamente a quanto disposto per A.S. Roma S.p.A., anch'essa protagonista di dubbi significativi da parte della Società di revisione e degli stessi Amministratori per la presenza di circostanze od eventi in grado di inficiare la continuità aziendale della realtà imprenditoriale, ma comunque giudicata positivamente dai revisori. La motivazione alla base delle due diverse conclusioni deriva dall'appropriata predisposizione da parte della Direzione di A.S. Roma di piani previsionali in grado di documentare le risorse finanziarie che verranno apportate negli esercizi futuri, insieme agli aumenti di capitale e ai flussi finanziari previsti per un arco temporale di almeno dodici mesi. Di conseguenza, la documentazione attendibile e la fattibilità dei piani d'azione sono stati gli elementi chiave alla base del giudizio positivo espresso a favore della società calcistica.

Un'altra considerazione che proviene dallo studio delle tre relazioni di revisione riguarda una procedura di controllo comune, ossia relativa alla determinazione del valore recuperabile delle partecipazioni detenute nelle società controllate. Infatti, sottoporre a verifica la modalità di *impairment test* realizzata dall'impresa cliente è un obbligo della revisione legale, in quanto attinente ad un'attività dotata di un'elevata soggettività nell'elaborazione delle stime e, dunque, di una maggior ingerenza da parte della direzione aziendale, la quale può facilmente alterare o modificare le voci contabili sulla base delle assunzioni personali. Non solamente le stime riguardanti i flussi di cassa prospettici che gli amministratori si attendono dalla propria partecipata, ma anche il tasso di attualizzazione impiegato per scontare i *cash flow* previsionali e il tasso di crescita utilizzato per determinare i flussi per l'arco temporale eccedente il periodo

di previsione esplicita. Valore recuperabile che viene ricalcolato dallo stesso revisore, al fine di verificare la correttezza e l'accuratezza delle assunzioni degli amministratori e gli eventuali scostamenti tra il valore determinato dalla società e quello ricalcolato dal *team* di revisione, anche dotandosi dell'aiuto dei propri esperti contabili.

Pertanto, sono state approfondite una serie di attività complesse ed ulteriormente ostacolate durante lo scenario pandemico, che hanno permesso al revisore di raggiungere delle conclusioni positive o negative sul bilancio, anche considerando la partecipazione attiva delle imprese nella predisposizione della documentazione probativa richiesta dalla società di revisione.

Conclusioni

Il percorso logico illustrato nella seguente trattazione ha evidenziato le difficoltà create da un evento esterno di forza maggiore, in grado di stravolgere completamente non solo l'andamento dell'economia nazionale, ma il mondo dell'imprenditorialità sotto tutte le sue forme.

Ciascuna attività lavorativa ha dovuto adattarsi al contesto pandemico, facendo ricorso alle misure legislative emanate durante l'anno: Decreto "Cura Italia", Decreto "Liquidità", Decreto "Rilancio", Decreto "Agosto", Decreto "Sostegni", Decreto "Sostegni-bis" sono solo alcune delle disposizioni introdotte ed esposte in precedenza per sostenere finanziariamente ed economicamente le famiglie, le imprese e il sistema sanitario nazionale. Tuttavia, sono state reputate insufficienti per contrastare l'impatto negativo della pandemia: molte aziende, infatti, hanno cercato di sopravvivere unificando i contributi governativi con la realizzazione di condotte illecite, aggirando ulteriormente le misure concesse agli imprenditori e adoperandole anche in assenza dei requisiti richiesti per la loro adozione.

In primo luogo, questi comportamenti hanno provocato l'incremento del rischio di liquidità, derivante dalla paura di un eccessivo indebitamento ed aggravato ancor di più da situazioni già precarie, oppure da realtà imprenditoriali finanziariamente esasperate a causa della totale o parziale interruzione dell'attività operativa e dall'impossibilità di ripagare le proprie obbligazioni.

Allo stesso tempo, anche il rischio di frode ha aumentato la propria incidenza, in particolare attraverso la crescita di condotte fraudolente realizzate dal personale aziendale, già in difficoltà nel gestire e sostenere le proprie famiglie attraverso l'impiego degli ammortizzatori sociali da parte delle proprie aziende o a causa della ridotta probabilità di ottenere ulteriori rinnovi contrattuali. Frodi realizzate anche dagli stessi amministratori, al fine di celare una situazione di instabilità dinanzi a dati rosei fittizi o palesando delle situazioni imprenditoriali deficitarie rispetto all'andamento dichiarato, con lo scopo di usufruire delle disposizioni concesse dallo Stato.

Ancora, rischi di *cybercrime*, incrementati a causa della modalità di lavoro da remoto impiegata dalle imprese per ridurre la diffusione del contagio e dal contemporaneo desiderio degli hacker informatici di turbare l'equilibrio delle società dotate di una sicurezza cibernetica estremamente vulnerabile, chiedendo il pagamento di un riscatto per permettere alle realtà aziendali di tornare in pieno possesso dei propri dati.

Di conseguenza, nel corso dell'elaborato sono stati delineati una serie di rischi, nuovi o incrementati, dovuti allo scatenarsi del Coronavirus e alle conseguenti misure statali disposte a sostegno dell'economia italiana. Rischi che hanno richiesto al revisore un adattamento del proprio approccio lavorativo al contesto pandemico: se fin dal principio l'attività del *team* di revisione veniva svolta in totale autonomia rispetto alla società revisionata e mediante l'esercizio del proprio scetticismo professionale, il Covid-19 ha provocato un ulteriore stato di allerta durante le procedure di revisione, sia per le attività di controllo poste in essere sia in termini di raccolta degli elementi probativi necessari per basare le conclusioni finali sul bilancio. Pertanto, tutte le fasi che costituiscono il piano di lavoro del revisore sono state rivisitate ed adattate allo scenario di emergenza sanitaria, in particolare attraverso strumenti informatici ad alta tecnologia per consentire un immediato scambio di informazioni e di documentazione probativa, oltre al rafforzamento della sicurezza cibernetica per tutelare la privacy dei dati raccolti per ciascuna entità cliente e alla predisposizione di sistemi di archiviazione *in cloud* per conservare la mole di elementi probativi raccolti per ciascun incarico di revisione.

Tuttavia, è fondamentale considerare le future evoluzioni per l'esercizio 2021 in materia contabile e le ripercussioni sull'economia italiana derivante dalla cancellazione delle misure introdotte: per esempio, secondo quanto elaborato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), dallo sblocco dei licenziamenti – che per alcune imprese partirà dal 1° luglio 2021 e definitivamente ad ottobre 2021 – si stima una perdita attorno ai 70.000 posti di lavoro concentrati nel settore dell'Industria. Nonostante ciò, secondo l'UPB i datori di lavoro non avranno «né necessità né convenienza a grosse espulsioni di forza lavoro»,²¹¹ dichiarando un possibile aumento delle assunzioni dei soggetti maggiormente colpiti dal blocco – quali i giovani – e che vengono solitamente assunti con contratti di lavoro a tempo determinato.

Anche l'eliminazione delle moratorie e dei finanziamenti garantiti dallo Stato previste attualmente per il 1° gennaio 2022 potranno generare ulteriori impatti allo scadere delle suddette misure, provocando un peggioramento della liquidità delle imprese e una carenza delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attività operativa nel breve periodo.

Ad ogni modo, è bene sperare in una ripresa generale dell'economia italiana grazie all'andamento positivo della campagna vaccinale, al rilancio dell'attività imprenditoriale e alle risorse finanziarie stanziare attraverso il *Recovery and Resilience Facility (RRF)*, ossia un fondo gestito a livello di istituzioni europee e che, attraverso l'emissione di titoli di debito da parte


²¹¹ Ufficio Parlamentare di Bilancio, *Memoria sul DDL C. 3132 di conversione del D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis")*, 08 giugno 2021, pag. 4.

della Commissione Europea e mediante l'apposizione di specifiche tasse sulla plastica, sulle nuove *carbon* e la *web tax*, permette di aggregare risorse da investire in progetti europei a rendimento economico. Procedimento impiegato per ottenere liquidità ed erogarla agli Stati colpiti dalla crisi sanitaria, al fine di supportare e rilanciare le economie e gli investimenti privati dei 27 Paesi Membri. RRF che rappresenta il dispositivo con l'orizzonte temporale più duraturo, ossia dal 2021 al 2026, ed il più abbondante del programma *Next Generation EU*: quest'ultimo, infatti, conta di uno stanziamento complessivo di € 750 miliardi sotto forma di prestiti (per 360 miliardi di euro) e sovvenzioni (390 miliardi di euro), di cui 672,5 miliardi di euro rappresentati dal *Recovery and Resilience Facility*.²¹²

L'Italia è una dei maggiori beneficiari di suddetti aiuti finanziari, in quanto destinataria di un ammontare pari a 209 miliardi di euro provenienti dal programma *Next Generation EU*, di cui 191,5 miliardi di euro derivanti dall'RRF e suddivisi rispettivamente per € 68,9 miliardi in sussidi e € 122,6 miliardi in prestiti.

L'impiego di suddette risorse deve essere adeguatamente dettagliato sulla base delle linee guida disposte dalla Commissione Europea e, pertanto, mediante l'elaborazione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – *Next Generation Italia*),²¹³ volto a raddoppiare il tasso di crescita dell'economia del Paese, ad aumentare il tasso di occupazione ed incrementare il tasso di fertilità. Il tutto attraverso l'esecuzione di sei missioni fondamentali, che prevedono un'allocazione delle risorse del *Recovery and Resilience Facility* sulla base delle seguenti percentuali:

Grafico 6.1 Allocazione delle risorse finanziarie dell'RRF alle rispettive Missioni



Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pag. 21.

²¹² Will_Ita, *A che punto siamo con il Recovery Fund?*, 23 settembre 2020, <https://willmedia.it>.

²¹³ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 23 aprile 2021, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf.

Di conseguenza, vengono predisposti sei diversi *cluster* da alimentare mediante i fondi europei e riguardanti il potenziamento digitale del Paese, l'internazionalizzazione delle industrie, la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale, il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e degli altri sistemi di trasporto, l'incentivo ad accedere agli asili nido e alle università, lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e la promozione delle attività sportive, oltre al rafforzamento del sistema sanitario nazionale mediante l'approfondimento della telemedicina e l'aggiornamento dei dispositivi tecnologici impiegati nella sanità.

In conclusione, l'impiego intelligente delle nuove risorse finanziarie e il conseguente rilancio dei settori produttivi del Paese permetteranno di ritornare alle normali condizioni di vita e di lavoro ante Coronavirus, ristabilendo l'equilibrio iniziale e permettendo a tutti i lavoratori di svolgere la propria mansione in assenza di problematiche di forza maggiore in grado di ostacolare il raggiungimento dei risultati aziendali. E così anche per l'attività di revisione legale, che risulterà essere maggiormente agevolata mediante la realizzazione delle procedure di verifica presso le sedi aziendali dei rispettivi clienti e ridurrà proporzionalmente l'attenzione e l'elevato scetticismo nei confronti degli impatti del Coronavirus sulla gestione imprenditoriale delle entità revisionate.

Bibliografia

- AA. VV., *Caso n. 5/2020 - Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*, Assonime, Aprile 2020.
- AA. VV., *Company Guidance Update March 2020 (Covid-19). Covid-19 Pandemic: guidance for companies on Corporate Governance and Reporting*, Documento in Pubblica Consultazione, Financial Reporting Council, 2020.
- AA. VV., *Covid-19 and Evolving Risks for Money Laundering, Terrorist Financing and Cybercrime*, IFAC, Dicembre 2020.
- AA. VV., *Covid-19 Bulletin March 2020. Bulletin: guidance for auditors and matters to consider where engagements are affected by Coronavirus (Covid-19)*, Documento in Pubblica Consultazione, Financial Reporting Council, 2020.
- AA. VV., *Covid-19 Cybercrime Analysis Report*, INTERPOL, Agosto 2020.
- AA. VV., *Covid-19: Ethics and Independence Considerations*, Documento in Pubblica Consultazione, IESBA, 2020.
- AA. VV., *Covid-19: Reminders for Audits Nearing Completion*, Documento in Pubblica Consultazione, PCAOB, 2020.
- AA. VV., *Documento Interpretativo 6 – Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*, OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Giugno 2020.
- AA. VV., *Documento Interpretativo 7 – Legge 13 ottobre 2020, n. 126: “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni”*, OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Marzo 2021.

- AA. VV., *Documento Interpretativo 8 – Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”*, OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Marzo 2021.
- AA. VV., *Documento Interpretativo 9 – Legge 13 ottobre 2020, n. 126: “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”*, OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Aprile 2021.
- AA. VV., *Going Concern – A focus on disclosure*, Documento in Pubblica Consultazione, IFRS, Gennaio 2021.
- AA. VV., *Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of Covid-19*, Documento in Pubblica Consultazione, IAASB, 2020.
- AA. VV., *Impairment test e COVID-19 – Comunicazione*, OIC, 5 maggio 2020.
- AA. VV., *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, Documento di Ricerca, FNC, SIDREA (in collaborazione con), 20 aprile 2020.
- AA. VV., *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020*, CNDCEC, Edizione aprile 2021.
- AA. VV., *Le attestazioni alla direzione*, Documento di Ricerca n. 233, Assirevi, Aprile 2020.
- AA. VV., *Le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020)*, Documento di Ricerca, FNC, 22 maggio 2020.
- AA. VV., *Le novità dei Decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)*, Documento di Ricerca, FNC, 15 aprile 2020.

- AA. VV., *Le novità del Decreto sull'emergenza da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia")*, Documento di Ricerca, FNC, 18 marzo 2020.
- AA. VV., *Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore*, Documento in Pubblica Consultazione, FNC, 12 maggio 2020.
- AA. VV., *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, Documento di Ricerca n. 235, Assirevi, Giugno 2020.
- AA. VV., *Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio")*, come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, Documento di Ricerca n. 240, Assirevi, Marzo 2021.
- AA. VV., *Memoria sul DDL C. 3132 di conversione del D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis")*, Ufficio Parlamentare di Bilancio, 08 giugno 2021.
- AA. VV., *Nel post-Covid quasi 6 imprese su 10 con difficoltà di liquidità*, Unioncamere, Roma, Comunicato Stampa del 21 agosto 2020.
- AA. VV., *Normativa "antiriciclaggio": applicazione alle società di revisione*, Documento di Ricerca n. 237, Assirevi, 2020.
- AA. VV., *Politiche finanziarie e strategie di investimento*, Customized Publishing, Create Book, McGraw-Hill Education, Milano, 2019.
- AA. VV., *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2021*, Banca d'Italia, aprile 2021.
- AA. VV., *Special Bulletin on Covid-19: Trends in Money Laundering and Fraud*, FINTRAC, 2020.

- AA. VV., *Speciale revisione del bilancio d'esercizio 2020. Guida all'applicazione dei nuovi Isa Italia. Emergenza Coronavirus e riflessi sulla relazione di revisione*, in “Sindaci e revisori”, KPMG (in collaborazione con), Il Sole 24 Ore, Anno XIV – Mensile – n. 5 – Novembre 2020.
- AA. VV., *Staff Observations and Reminders during the Covid-19 Pandemic*, Documento in Pubblica Consultazione, PCAOB, 2020.
- Avi M. S., *Il bilancio d'esercizio alla luce della normativa civilistica post D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi nazionali OIC*, Libreria editrice Cafoscarina, Venezia, 2016.
- Biagio S., *Cybercrime, l'allarme di Bankitalia: un'impresa su tre sotto attacco*, Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2017.
- Brunetti M., *Frode fiscale e falso in bilancio. Dalla genesi alle riforme del 2015: evoluzione, criticità e profili applicativi*, PM edizioni, Velletri, 2016.
- Calzetta G., *Le nuove truffe informatiche nell'era del coronavirus*, Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2020.
- Cressey D., *Other People's Money. A Study in the Social Psychology of Embezzement*, Patterson Smith, Montclair, 1953.
- Greco F., *Allarme liquidità post Covid per quasi sei imprese su dieci*, Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2020.
- Hull J., *Opzioni, futures e altri derivati*, Pearson, Milano, 2012.
- Mancin M. (a cura di), *Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali. Risvolti contabili, civilistici e fiscali*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- Marcello R., Bauco C., Lucido N., Pozzoli M., *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto “Liquidità”*, Documento di Ricerca, FNC, 17 marzo 2021.

- Marchetti R., Mulas R., *Cyber security: hacker, terroristi, spie e le nuove minacce del web*, LUISS University Press, Roma, 2017.
- Mensi M., Falletta G., *Il diritto del web*, Cedam, Padova, 2018.
- Pacchi S., Ambrosini S., *Diritto della crisi e dell'insolvenza – Aggiornato alla l. 40/2020 (Decreto Liquidità)*, Zanichelli Editore, Bologna, 2020.
- Savioli G., *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2017.
- Scozzari C., *Botta e risposta con i revisori dei conti che confermano il “no” al bilancio 2020*, La Repubblica, 07 giugno 2021.
- Simonato V., *La revisione legale del bilancio d'esercizio*, Libreria Editrice Cafoscarina, 2016.
- Sostero U., Cerbioni F., Saccon C., *Bilancio consolidato: Disciplina nazionale e IFRS*, McGraw-Hill Education, Milano, 2018.
- Sostero U., Santesso E., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio – Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano, 2018.
- Toppan A., Tosi L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2017.
- Viotto A. (a cura di), *La tassazione del reddito delle società di capitali*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.

Sitografia

A.S. Roma S.p.A., <https://www.asroma.com/it/>

Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), <https://www.assirevi.com>

Banca d'Italia, <https://www.bancaditalia.it>

Bioera S.p.A., <https://www.bioera.it>

Borsa Italiana, <https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm>

Brocardi.it, <https://www.brocardi.it>

Commissione Europea, https://ec.europa.eu/info/index_it

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB),
<https://www.consob.it/web/consob/home>

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – Revisione Legale dei Conti, <https://commercialisti.it/revisione-legale-dei-conti>

Deloitte&Touche S.p.A., <https://www2.deloitte.com/it/it.html>

Ernst&Young S.p.A., https://www.ey.com/it_it

European Securities and Markets Authority (ESMA), <https://www.esma.europa.eu>

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC),
<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it>

Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), <https://www.fondazioneoic.eu>

International Federation of Accountants (IFAC), <https://www.ifac.org>

KPMG S.p.A., <https://home.kpmg/it/it/home.html>

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), <https://www.mef.gov.it>

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

PricewaterhouseCoopers (PwC), <https://www.pwc.com>

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), <https://pcaobus.org>

Recordati S.p.A., <https://www.recordati.it>

The International Criminal Police Organization (INTERPOL), <https://www.interpol.int>

Unioncamere, <https://www.unioncamere.gov.it>

Will_Ita, <https://willmedia.it>

Sitografia - Articoli

- AA. VV., *Coronavirus e cybercrimes: aumentano i rischi 231 per le Società*, Deloitte Legal, 24 aprile 2020, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/231%20Cybercrimes%2022.04.20_Deloitte.pdf
- AA. VV., *Covid-19 and Fraud Risk: Managing and responding in times of crisis*, Deloitte&Touche S.p.A., 2020, <https://www2.deloitte.com/za/en/pages/risk/articles/managing-and-responding-in-times-of-crisis.html>
- AA. VV., *Cybercrime, Geox ostaggio di un ransomware*, YbersecurityItalia, 17 giugno 2020, <https://www.cybersecitalia.it/cybercrime-geox-ostaggio-di-un-ransomware/8288/>
- AA. VV., *Impact of Covid-19 on Cybersecurity*, Deloitte&Touche S.p.A., 2020, <https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/articles/impact-covid-cybersecurity.html>
- Bioera, *Comunicato stampa - Riemissione della relazione della società di revisione RSM S.p.A. al bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. ed al bilancio consolidato del Gruppo Bioera per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020*, 07 giugno 2021, <https://www.bioera.it/sites/default/files/news/Bioera%20-%20comunicato%20stampa%207%20giugno%202021.pdf>
- Bissi I., *Covid-19 e diritto d'impresa: quando le perdite determinate dalla pandemia non vanno considerate?*, Carmini Avvocati Associati, 2020, <https://www.carmini-law.com/covid-19-e-diritto-d-impresa-quando-le-perdite-determinate-dalla-pandemia-non-vanno-considerate/>
- Braga L., Galimberti A., *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*, Edizione Speciale Coronavirus, 2020, <https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga%20%26%20Galimberti%20->

%20Le%20misure%20del%20Decreto%20Liquidità%20a%20garanzia%20della%20c
ontinuità%20delle%20imprese%20alcuni%20spunti%20di%20riflessione.pdf

Campari Group, *Comunicato Stampa Campari Group – Attacco malware: aggiornamento sulla
sicurezza dei dati*, 04 dicembre 2020,
[https://www.camparigroup.com/sites/default/files/downloads/20201204_Campari%20
Group%20comunicato.pdf](https://www.camparigroup.com/sites/default/files/downloads/20201204_Campari%20Group%20comunicato.pdf)

Rughi A., *Un approccio al controllo dei rischi di frode, sessione di studio AIEA*,
Deloitte&Touche S.p.A., 19 Aprile 2007, Roma,
https://www.aiea.it/sites/default/files/attivita/sds/roma_19_aprile_2007_rughi.pdf

Riferimenti normativi

Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato in G.U. il 4 aprile 1942, n. 79.

Decreto 17 luglio 2020, Ministero dell'Economia e delle Finanze: *Applicazione per l'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli*, pubblicata in G.U. il 14 agosto 2020, n. 203.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"): *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020, n. 70. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27.

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto "Liquidità"): *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, pubblicato in G.U. l'8 aprile 2020, n. 94. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 5 giugno 2020, n. 40.

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio"): *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento Ordinario n. 21. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto"): *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*, pubblicato in G.U. il 14 agosto 2020, n. 203. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 13 ottobre 2020, n. 126.

Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137: *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2020, n.

269. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 18 dicembre 2020, n. 176.

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto “Sostegni”): *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19*, pubblicato in G.U. il 22 marzo 2021, n. 70.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n. 69.

Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto “Sostegni-bis”): *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, pubblicato in G.U. il 25 maggio 2021, n. 123.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*, pubblicato in G.U. il 26 marzo 1998, n. 71, Supplemento Ordinario n. 52.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2001, n. 140.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*, pubblicato in G.U. il 23 marzo 2010, n. 68, Supplemento Ordinario n. 58.

Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135: *Attuazione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, pubblicato in G.U. il 21 luglio 2016, n. 169.

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155*, pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019 n. 38, Supplemento Ordinario n. 6.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pubblicato in G.U. il 1° marzo 2020, n. 52, Edizione Straordinaria.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, *relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio*, pubblicata in G.U.U.E. il 9 giugno del 2006, n. L157.

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, *che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*, pubblicata in G.U.U.E. il 27 maggio 2014, n. L158.

Legge 22 maggio 2017, n. 81, *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*, pubblicato in G.U. il 13 giugno 2017, n. 135.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2020, n. 322.

Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, *sui requisiti specifici della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione*, pubblicato in G.U.U.E. il 27 maggio 2014, n. L158.

Relazione Illustrativa del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto "Liquidità"): *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*.

Appendice

Elenco degli ISA Italia attualmente in vigore:

ISA: PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITÀ

1. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200** – Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia);
2. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210** – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione;
3. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220** – Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio;
4. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230** – La documentazione della revisione contabile;
5. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240** – Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio;
6. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250** – La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio;
7. **Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 250B** – Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;
8. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 260** – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance;
9. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265** – Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione.

ISA: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

10. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300** – Pianificazione della revisione contabile del bilancio;
11. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315** – L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera;

12. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320** – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile;
13. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330** – Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati;
14. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402** – Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi;
15. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450** – Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.

ISA: ELEMENTI PROBATIVI

16. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500** – Elementi probativi;
17. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501** – Elementi probativi – Considerazioni specifiche su determinate voci;
18. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505** – Conferme esterne;
19. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510** – Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura;
20. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520** – Procedure di analisi comparativa;
21. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530** – Campionamento di revisione;
22. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540** – Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa;
23. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550** – Parti correlate;
24. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560** – Eventi successivi;
25. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570** – Continuità aziendale;
26. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580** – Attestazioni scritte.

ISA: L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI SOGGETTI

27. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600** – La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti);
28. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610** – Utilizzo del lavoro dei revisori interni;
29. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620** – Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore.

ISA: LE CONCLUSIONI E LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO

30. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700** – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio;
31. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701** – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente;
32. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705** – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente;
33. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706** – Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente;
34. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 710** – Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo;
35. **Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 720** – Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile;
36. **Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 720B** – Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.